

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 149 del 26 giugno 1940-XVIII

GAZZETTA  UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 635.

Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931-IX, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 635.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — PAVOLINI

Visto, il Guardastigili: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 74. — MANCINI.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773

TITOLO I.

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE.

Paragrafo 1°. — *Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.*

Art. 1.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.

E' autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.

Art. 2.

Il Prefetto soprintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 3.

Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 4.

L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P. S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà relativamente ai servizi di polizia.

Paragrafo 2°. — *Della composizione dei privati dissidi.*

Art. 5.

Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo per tentativo di conciliazione.

Art. 6.

L'autorità di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

Paragrafo 3°. — *Dei rilievi segnalatici.*

Art. 7.

I rilievi segnalatici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici e antropometrici.

La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di P. S.

Paragrafo 4°. — *Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.*

Art. 8.

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge.

I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podestà sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

Art. 9.

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10.

Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

Paragrafo 5°. — *Delle autorizzazioni di polizia.*

Art. 11.

Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

Art. 12.

Ogni domanda per la concessione di una autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge. Il richiedente deve inoltre indicare la razza alla quale appartiene.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere in data non anteriore a tre mesi.

Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio, possono essere assunti o dagli ufficiali di P. S. o dal podestà.

Art. 13.

La domanda è presentata all'autorità locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.

Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

Sullo stesso atto può opporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

Art. 14.

Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha luogo mediante vaglia postale, la cui spesa resta a carico del mittente, oppure con assegni o vaglia cambiali della Banca d'Italia o con assegni di un Istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.

Art. 15.

Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Art. 16.

In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P. S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 17.

L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di P. S. dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18.

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO
E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.

Paragrafo 6°. — *Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

Art. 19.

Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità e la firma dei promotori.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20.

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21.

Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.

L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 22.

L'autorità di P. S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23.

L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.

Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 24.

Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di P. S., ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno « In nome della legge ».

Art. 25.

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26.

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

Art. 27.

Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.

Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

Art. 28.

Quando sia omissivo l'avviso di cui all'art. 18 della legge, la autorità locale di P. S. informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

Paragrafo 7°. — *Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.*

Art. 29.

L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge deve essere dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

- a) le generalità e la firma dei promotori;
- b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
- d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30.

Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31.

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 23 del presente regolamento.

Art. 32.

Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.

Paragrafo 8°. — *Delle armi e delle munizioni da guerra.*

Art. 33.

Sono « armi da guerra », ai sensi dell'art. 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.

Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.

Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

Art. 34.

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

- a) all'ubicazione delle officine;
- b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
- c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 35.

Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.

La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 36.

E' in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 37.

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita, o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

Art. 38.

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo, lo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 39.

Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:

a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;

b) la fabbrica o il deposito da cui partono;

c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 40.

Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 41.

La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

Paragrafo 9°. — *Delle passeggiate in forma militare.*

Art. 42.

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 43.

E' considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

Paragrafo 10°. — *Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.*

Art. 44.

Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge:

a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;

b) i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;

c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano

una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;

e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.

Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate « da bersaglio da sala » e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 45.

Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 46.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 47.

Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

Art. 48.

La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.

Art. 49.

E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.

Art. 50.

L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite.

Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51.

La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esatta ubicazione dell'officina;

b) gli operai occupati in essa;

c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.

Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.

Art. 52.

I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.

Art. 53.

L'autorità di P. S. ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.

Art. 54.

Nel registro di cui all'art. 35 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 55.

La licenza per il trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.

La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere.

La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56.

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

Art. 57.

L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58.

La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

Art. 59.

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di P. S. competente per territorio.

Art. 60.

L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.

La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61.

La licenza per il porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, su apposito libretto personale, formato:

a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

Art. 62.

La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all'autorità di P. S. e corredata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.

Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;

d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63.

La domanda del minore emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.

Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minore deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza per il porto dell'arma lunga da fuoco, il minore non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podestà, come al comma precedente.

Art. 64.

L'autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65.

L'autorità di P. S. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66.

Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67.

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà.

Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto,

Art. 68.

La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.

La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.

Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.

La domanda del minore per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge.

Art. 70.

Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di P. S. può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del Codice di procedura penale.

Art. 71.

Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:

a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;

b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72.

L'autorità di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.

Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorità di P. S.

Art. 73.

Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75.

Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

Art. 76.

I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchè siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dalla autorità locale di P. S., che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.

Art. 77.

Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78.

Non è richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

Art. 79.

Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 80.

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Paragrafo 11°. — *Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.*

Art. 81.

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplosivi, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Art. 82.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1. *Polveri* e prodotti affini negli effetti esplosivi;
2. *Dinamiti* e prodotti affini negli effetti esplosivi;
3. *Detonanti* e prodotti affini negli effetti esplosivi;
4. *Artifici* e prodotti affini negli effetti esplosivi;
5. *Munizioni di sicurezza* e giocattoli pirici.

Art. 83.

I prodotti esplosivi riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplosive di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.

L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, nei laghi, nonché nei fiumi e i canali navigabili.

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 84.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 85.

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86.

La Commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in speciale modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 87.

Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88.

La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministero dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di stanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di P. S.

Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.

Art. 90.

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplosivi si distinguono in:

- a) depositi di fabbrica e di cantiere;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
- d) depositi giornalieri.

Art. 91.

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.

Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.

Le domande di licenza per la lavorazione di proiettili e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentito la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 92.

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93.

Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 94.

Le licenze di trasporto dei prodotti esplosivi sono stese in calce all'avviso di spedizione.

Art. 95.

Per i depositi di materie esplosive di diverse categorie, per quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96.

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97.

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artificiali in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 98.

Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di sicurezza occorre la licenza del Prefetto.

La licenza non è necessaria per il trasporto delle munizioni stesse.

Art. 99.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 81, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 100.

Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

Art. 101.

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali deve ottenere una dichiarazione di idoneità da parte di un funzionario dell'ufficio tecnico di finanza, competente in materia di esplosivi.

La dichiarazione è rilasciata in seguito al risultato favorevole di un esperimento pratico, col quale l'aspirante deve dimostrare la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

L'aspirante è tenuto a versare la somma di L. 50, per indennità al funzionario dell'ufficio tecnico di finanza che presiede agli esami.

Tien luogo della dichiarazione di cui al primo comma di quest'articolo il certificato di idoneità, rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Art. 102.

Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.

Art. 103.

Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104.

Gli esplosivi della 2^a e 3^a categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorità locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

Art. 105.

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

1° non lavorare di notte;

2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;

3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;

4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.

Art. 106.

La licenza per il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107.

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108.

Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

Art. 109.

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di P. S.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110.

E' soggetta alla licenza contemplata dall'articolo 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di P. S.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

Paragrafo 12. — *Dei portieri e dei custodi.*

Art. 111.

L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonchè di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 112.

I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113.

L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 114.

Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

Paragrafo 13. — *Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.*

Art. 115.

Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

Paragrafo 14. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 116.

La domanda per ottenere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 117.

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla Commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118.

La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulante occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di P. S., che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119.

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, l'indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120.

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di P. S. l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 122.

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123.

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di P. S. almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Art. 124.

E' richiesta la licenza dell'autorità di P. S., a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'articolo 86 della legge.

Art. 125.

L'autorità locale di P. S., nel concedere la licenza di cui è parola nell'art. 69 della legge, deve vietare che si esponano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 126.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;

3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principii costitutivi della famiglia;

5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.

Art. 127.

Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.

Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare.

Il Prefetto può, a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

Art. 128.

Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fasciazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni.

Art. 129.

Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso o simili.

Art. 130.

L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 131.

I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.

Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale LUCE e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.

Art. 132.

A norma dell'art. 76 della legge, modificata dall'art. 6, lett. d), della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non può essere concessa dal Prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali s'intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, né in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il Prefetto promuove su di essa il parere del Comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.

Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli.

Art. 133.

Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Art. 134.

La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 135.

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P. S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.

Art. 136.

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli o le scritte; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Art. 137.

Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dello ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni 16.

L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Art. 138.

I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6 lettera d) della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici; né possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varietà o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Art. 139.

L'autorità di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000 e del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414.

L'autorità di P. S. deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1083.

Art. 140.

Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 141.

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede.

Non fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato — per i primi quattro membri — l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 142.

La Commissione permanente di vigilanza:

1° dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

2° verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

3° controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionano regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la Commissione delega il podestà del comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 143.

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

Art. 144.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 142, n. 3 del presente regolamento.

Art. 145.

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (o verso).

Art. 146.

Il prefetto ha diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dello art. 81 della legge all'autorità di P. S. deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei CO. RR. di servizio.

Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

In mancanza di palchi, il Prefetto, l'autorità di P. S. e l'ufficiale dei CO. RR. di servizio, nonché i suoi connati funzionari del Ministero della Cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto.

Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

Art. 147.

Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di P. S. che vi sono comandati di servizio e i membri della Commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.

Art. 148.

Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

Art. 149.

Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 150.

L'autorità locale di P. S. può rifiutare il rilascio della licenza di cui all'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siano conseguita quella per la relativa rappresentazione.

Ogni mutamento nello spettacolo già annunciato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di P. S.

Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.

Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione

di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici o medianici, ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

Art. 151.

Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonchè l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.

I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di P. S.

Paragrafo 15. — Degli esercizi pubblici

Art. 152.

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza di esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuta la classifica del locale a termine del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975.

Art. 153.

La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 154.

La licenza di cui all'art. 86 della legge è stesa su modello annesso al presente regolamento.

Art. 155.

Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge.

Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

Art. 156.

L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

Art. 157.

Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-IV, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione.

Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcoliche, il Questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell'art. 3, n. 2 del citato decreto, e potrà revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5.

Art. 158.

Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 della legge.

Art. 159.

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

Art. 160.

Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

Art. 161.

La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorchè dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Art. 162.

Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.

Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.

Art. 163.

La Commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge è composta:

- a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
- b) di un consigliere di prefettura;
- c) di un membro designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni;
- d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità;
- e) del medico provinciale;
- f) di un rappresentante degli esercenti designato dai Sindacati locali riconosciuti;
- g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
- h) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchè nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 164.

La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessità.

In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

Art. 165.

Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.

Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.

Il Questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che

effettivamente esistono in ogni Comune o frazione di Comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 166.

Nel Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.

Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 167.

Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l'alcolismo.

Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.

L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.

L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.

Art. 168.

A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 169.

Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge:

a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;

b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita all'esterno.

Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;

d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate o lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;

e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 103 della legge.

Art. 170.

Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.

Art. 171.

Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.

La Commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.

Art. 172.

La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.

Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.

Art. 173.

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giochi, ancorchè sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 174.

Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) alberghi, pensioni e locandè;
- b) dormitori privati;
- c) ristoranti e trattorie;
- d) caffè e bars;
- e) osterie e osterie con cucina;
- f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
- g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giochi leciti;
- h) alberghi diurni e bagni pubblici;
- i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
- l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.

Art. 175.

In tutti i casi in cui la Commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

Art. 176.

Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a due terzi di litro per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177.

Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 178.

Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 179.

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: « contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 180.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza o l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, nè farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 182.

Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere

hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcoole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 183.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 184.

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, 15 giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di 15 giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.

Art. 185.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.

Art. 186.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187.

Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188.

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 189.

L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.

I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

L'autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi per i quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 190.

Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all'art. 103 della legge, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza.

Art. 191.

Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

- a) da quali fondi sia ricavato il vino;
- b) l'estensione dei medesimi;
- c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
- d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

Art. 192.

Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanto letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111.

Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione devono essere notificati all'autorità locale di P. S., che ne prende atto sulla dichiarazione.

Art. 193.

La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.

I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di P. S. delle persone ricoverate.

S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.

Art. 194.

Nel pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195.

La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Salvo quanto dispone il citato art. 110 circa la competenza del Questore, quando si tratta di giuochi in uso in tutto il Regno, il Ministero dell'interno ne stabilisce l'elenco.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

Art. 196.

Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternità del conducente, data, numero e autorità che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso.

Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di P. S. entro ore 12 dall'arrivo, specificandone la provenienza.

Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Paragrafo 16°. — Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 197.

Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 111 della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scrittura a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.

Art. 198.

La licenza di cui all'art. 111 della legge è richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono.

La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia.

L'autorità locale di P. S. può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente.

Art. 199.

La domanda per conseguire la licenza di cui all'art. 111 della legge deve contenere la indicazione della sede e della specie dell'esercizio, e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'azienda.

Ogni variazione deve essere comunicata al Questore nei termini di cinque giorni.

Art. 200.

Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.

Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

Art. 201.

Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.

Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.

Art. 202.

Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato - enti pubblici locali e parastatali - e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.

Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 203.

La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorchè il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.

Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più Comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione della autorità di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.

E' in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorità di P. S. predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Paragrafo 17. — Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari.

Art. 204.

La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettori girovaghi.

Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.

Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta o simili che l'agente

intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonchè l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 205.

Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermedie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

Art. 206.

Non sono soggetti alla disciplina dell'art. 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, e, in genere, le agenzie e gli uffici di Enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Art. 207.

Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Art. 208.

Deve munirsi della licenza, di cui all'art. 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

Art. 209.

Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 210.

Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 211.

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dall'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono.

L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 212.

L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge.

Art. 213.

Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 623 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorità di P. S., sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 214.

Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati all'autorità medesima.

Art. 215.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplosivi, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

E' vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

Art. 216.

L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di P. S. la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 217.

Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 218.

Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
- b) la data della operazione;
- c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
- d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
- e) l'importo e la durata del prestito;
- f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;

- g) la data della spegnorazione;
- h) la data della vendita del pegno;
- i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.

La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

Art. 219.

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

Art. 220.

I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dallo esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 221.

Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P. S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Art. 222.

Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Art. 223.

Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

Paragrafo 18. — Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 224.

Il rilascio del certificato d'iscrizione, di cui all'art. 121 della legge, e le successive vidimazioni annuali sono di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha il domicilio o la dimora abituale.

Art. 225.

A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato di iscrizione è valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di P. S. dei Comuni che si percorrono. L'autorità di P. S. del comune, cui è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

I venditori ambulanti possono iniziare la vendita ancorchè non si siano presentati per il visto all'autorità di P. S., salvo l'obbligo della presentazione entro il termine di 24 ore dal momento in cui pervengono nel comune.

Art. 226.

L'iscrizione nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza di coloro che esercitano alcuno dei mestieri girovaghi, indicati nell'art. 121 della legge, non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia.

Art. 227.

Non possono essere rilasciati certificati di iscrizione per l'esercizio di giuochi di qualsiasi specie, neppure con la qualifica di « giocoliere ambulante ».

Art. 228.

L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge è necessaria per i barcaioli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti.

La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili.

Art. 229.

La disposizione dell'art. 121 della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro.

Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si prestino a suonare in pubblico a pagamento.

In ogni caso, non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione.

Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri.

Per ragioni di ordine pubblico, l'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare l'esecuzione del programma in tutto od in parte.

Art. 230.

Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.

Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare.

Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.

E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

Art. 231.

Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 232.

Nell'esercizio della facoltà attribuitale dall'art. 122 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza valuta le condizioni fisiche, intellettuali e di famiglia dei minori di 18 anni, nonché la natura particolare del mestiere pel quale si domanda la iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'iscrizione deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicizia.

Art. 233.

Il certificato di iscrizione può essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualità ed attitudini o per inidoneità, possano essere causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui la iscrizione è richiesta.

Art. 234.

Ai sensi dell'art. 123 della legge:

a) sono « guide » coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali;

b) sono « guide alpine » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri;

c) sono « portatori alpini » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;

d) sono « corrieri » coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno;

e) sono « interpreti » coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione di lingue straniere.

Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 123 della legge gli interpreti stabilmente impiegati presso Amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.

Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero, con le cautele previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448.

Art. 235.

Chi intende esercitare tutti od alcuni dei mestieri indicati nell'articolo precedente deve munirsi delle relative autorizzazioni.

Art. 236.

La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nell'art. 234 del presente regolamento è subordinata all'esito favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi ad una Commissione provinciale, nominata dal Prefetto e composta:

1) da un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;

2) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare (Direzione generale per il turismo);

3) da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti);

4) da un rappresentante degli enti possessori di musei, gallerie, ecc.;

5) da un docente per le lingue straniere, per le quali vi siano esaminandi, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

6) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

7) da un funzionario di P. S. che disimpegna anche le funzioni di segretario.

E' in facoltà del Prefetto nominare, su designazione del podestà dei comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale, o del Ministero della cultura popolare, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo.

Art. 237.

L'esame è orale e verte:

1) per le guide, sull'illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche, e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato;

2) per le guide alpine, sulla topografia della zona in cui il candidato aspira ad esercitare la sua professione; sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso;

3) per i portatori alpini, su nozioni elementari di tecnica alpinistica e di pronto soccorso;

4) per i corrieri, su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, e sull'organizzazione turistica;

5) per gli interpreti, sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato.

Art. 238.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.

Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla Federazione italiana sport invernali.

Art. 239.

L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per quanto riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel ruolo di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al Prefetto, indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio per cui chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esame per le professioni per le quali è richiesto, e produrre i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato medico, da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di iscrizione al P. N. F.;

6) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;

7) quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esami.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 e dal secondo

comma dell'art. 123 della legge, e possono essere esclusi coloro che, a giudizio del Prefetto, non risultino di buona condotta.

All'atto dell'esame, il candidato deve esibire la carta di identità.

Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono dispensati coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini. Dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 4 e 5 sono dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza per corrieri, se siano sudditi di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità.

Art. 240.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonché la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza.

Art. 241.

E' vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida, maestro di sci, interprete, corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall'art. 123 della legge.

Art. 242.

La dichiarazione all'autorità locale di P. S. di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 243.

L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente.

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Art. 244.

Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 245.

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.

Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

Art. 246.

La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.

La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 247.

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usato o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Paragrafo 19. — Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti.

Art. 248.

Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge, all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.

Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.

TITOLO IV.

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA.

Paragrafo 20. — Delle guardie particolari.

Art. 249.

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952.

Art. 250.

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Pretore giuramento con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al RE IMPERATORE e ai suoi « Reali e Imperiali successori; che osserverò lealmente lo « Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti « gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, ser- « bando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando « la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associa- « zioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri « del mio ufficio ».

Il Pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.

La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

Art. 251.

Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi.

Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 252.

Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di provincie diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia.

Il giuramento è prestato presso uno dei Pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.

Art. 253.

Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Art. 254.

Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.

Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.

Art. 255.

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 256.

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

Paragrafo 21. — Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Art. 257.

La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 124 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.

Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.

Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.

L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.

Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto.

Art. 258.

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa.

Art. 259.

Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di

privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

Art. 260.

Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati:

- a) le generalità delle persone, con le quali gli affari e le operazioni sono compiute;
- b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
- c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
- d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni.

TITOLO V.

DEGLI STRANIERI.

Paragrafo 22. — Del soggiorno degli stranieri nel Regno.

Art. 261.

La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art. 142 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.

In essa lo straniero deve indicare:

- a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
- b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
- c) la data e il valico d'ingresso nel Regno;
- d) lo scopo della sua venuta in Italia;
- e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterà;
- f) il luogo dove ha preso abitazione;
- g) se e quali beni immobili rustici o urbani possiede, a qualunque titolo, nel Regno;
- h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel Regno, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui;
- i) la religione professata e la razza cui appartiene.

Art. 262.

L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, e trasmette al Questore il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall'art. 145 della legge.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nei casi previsti al secondo comma dell'art. 142 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 263.

Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, può presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 261, munita della propria firma e della elencazione dei documenti di identificazione.

L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione.

Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente, lo straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione.

L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che gli incombe di fare la dichiarazione.

Art. 264.

Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case od istituti di cura, o ad altre comunità civili o religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovare della dispensa di comparire personalmente dinanzi all'autorità medesima.

Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità, e la località dove sono diretti.

Art. 265.

E' parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.

Art. 266.

Negli alberghi e negli altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o nelle sale di convegno, la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli articoli 142, 143, 144, 148, 149 della legge e 261, 263, 264, 265 del presente regolamento.

Paragrafo 23. — Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.

Art. 267.

Nei casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art. 150 della legge, il Prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per

contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.

Quando il Prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministero dell'interno.

Art. 268.

Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni del Particolato 151 della legge.

Art. 269.

Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.

Art. 270.

In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al Prefetto, che ne riferisce al Ministero dell'interno.

Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.

In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.

Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorità giudiziaria.

Art. 271.

Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ.

Paragrafo 24. — Dei malati di mente e degli intossicati.

Art. 272.

Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 273.

La denuncia di cui all'art. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e, ove sia il caso, dai diri-

genti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.

Nella denuncia sono indicati:

a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo.

b) la diagnosi della malattia;

c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;

d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S.

Della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 274.

Il rilascio del certificato per l'internamento dell'infermo in un manicomio non dispensa dall'osservanza dell'adempimento di cui all'articolo precedente.

Art. 275.

Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perchè l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.

Art. 276.

Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, l'autorità locale di P. S. ne avverte l'autorità di P. S. del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.

Paragrafo 25. — Degli inabili al lavoro.

Art. 277.

Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 278.

Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.

Il termine può essere prorogato.

Art. 279.

La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di P. S., proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel

comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.

Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di P. S., richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.

Nel frattempo l'autorità locale di P. S. adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

Art. 280.

L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.

Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

Art. 281.

Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di P. S., l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.

Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.

Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 282.

Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

Art. 283.

Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.

Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 284.

La disposizione dell'art. 155 della legge si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa per il mantenimento.

Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore del Re nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge.

Paragrafo 26. — *Delle questue o collette.*

Art. 285.

Per gli effetti dell'art. 156 della legge, si considerano di « beneficenza » e possono essere autorizzate dal Questore le questue o collette dirette a raccogliere fondi od oggetti, fuori dei Templi, pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.

Art. 286.

Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al Questore, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, i comuni in cui deve essere fatta, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e politica, nè in tempo di notte.

Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identità e di apposita tessera, da rilasciarsi dal Questore.

Il Questore può subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto corrente della Prefettura, di una cauzione in misura proporzionata all'entità della somma o al valore degli oggetti, che secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.

La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle dei commi secondo e terzo, limitatamente per questo alla carta di identità non si applicano alle normali questue effettuate dagli ordini religiosi mendicanti.

Paragrafo 27. — *Delle persone sospette.*

Art. 287.

Con la locuzione « fuori del proprio Comune », usata dall'art. 157 della legge, s'intende il comune di domicilio o della dimora abituale.

Paragrafo 28. — *Della carta di identità.*

Art. 288.

La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

Art. 289.

La carta di identità è rilasciata unicamente su esemplari da fornirsi ai Comuni dall'Istituto Poligrafico dello Stato, in conformità al modello annesso al presente regolamento.

Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.

Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità dei podestà.

La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.

Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.

E' vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.

L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.

Art. 290.

Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.

Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.

Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto è trasmesso al Ministero dell'interno.

Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di P. S. e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.

Art. 291.

La carta d'identità è esente da tassa di bollo.

All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.

Art. 292.

Nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero.

L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.

E' considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 293.

Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.

Si considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 294.

La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Paragrafo 29. — Del rimpatrio obbligatorio.

Art. 295.

Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

Art. 296.

Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinarne il rimpatrio per traduzione.

Art. 297.

L'autorità di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di P. S. del luogo ove il rimpatriando è diretto.

L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di P. S. del luogo dove egli si trova.

Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.

Paragrafo 30. — Del rimpatrio degli indigenti.

Art. 298.

I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.

Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattasi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai RR. Consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorità di P. S. deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dello interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

Paragrafo 31. — *Dei liberati dal carcere.*

Art. 299.

L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

Art. 300.

L'autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.

Paragrafo 32. — *Del Bollettino delle ricerche.*

Art. 301.

Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito Bollettino periodico, che è inviato agli uffici di P. S., ai comandi dei CC. RR. ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.

Paragrafo 33. — *Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati.*

Art. 302.

In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.

Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato.

In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

Art. 303.

L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

Art. 304.

Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.

Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.

Paragrafo 34. — *Della diffida.*

Art. 305.

La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 164 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.

La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.

Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui delegato, contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunziato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge.

Della seguita diffida si stende processo verbale.

Paragrafo 35. — *Dell'ammonizione.*

Art. 306.

La denuncia per l'ammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.

Art. 307.

L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all'art. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di P. S. all'uopo incaricato, che consegna copia personalmente all'interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.

In caso di irreperibilità del denunciato, l'intimazione è fatta mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del comune di ultima residenza del denunciato e, ove tale comune sia diverso da quello dove ha sede la Commissione, anche di quest'ultimo. L'affissione durerà fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della Commissione.

La Commissione, nel caso pronunzi ordinanza di ammonizione del denunciato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro il quale egli dovrà presentarsi all'autorità di P. S. per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.

La notifica della ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell'ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all'albo del comune o dei comuni, di cui al 1° capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla Commissione.

Art. 308.

La Commissione per l'ammonizione pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Funziona da segretario un funzionario di P. S.

I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 309.

L'ordinanza di ammonizione è comunicata al Questore, e da questi all'autorità locale di P. S. e all'Arma dei CC. RR.

Art. 310.

In caso di comprovata necessità, l'autorità locale di P. S. può concedere all'ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, informandone l'Arma dei CC. RR.

Qualora l'ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all'autorità locale di P. S., indicandone i motivi, e ad attenderne l'autorizzazione scritta.

L'autorità di P. S. può munire l'ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, l'Arma dei CC. RR. e l'autorità di P. S. del luogo ove l'ammonito è diretto.

Art. 311.

Il servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.

Qualora, all'atto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.

Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.

Paragrafo 36. — *Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.*

Art. 312.

La denuncia del minore di anni 18 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'articolo 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.

Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 313.

I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.

I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, nei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e del relativo regolamento.

Art. 314.

I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio

1934-XII, n. 1401, o, dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.

Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.

Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.

Paragrafo 37. — *Dell'assegnazione al confino di polizia.*

Art. 315.

Le persone contemplate nell'art. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.

La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.

Art. 316.

Non possono essere proposti per l'assegnazione al confino i minori degli anni 18.

Art. 317.

Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunciato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunciato è in istato di arresto, la Commissione ordina che sia tradotto dinanzi ad essa, per procedere al suo interrogatorio.

All'interrogatorio può, in ogni caso, essere sostituita la contestazione scritta dagli addebiti, con invito a presentare le discolpe in congruo termine.

Art. 318.

Quando, nel complesso dei fatti denunciati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore perchè si faccia luogo alla diffida, a termine dell'articolo 164 della legge.

Art. 319.

Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 182 della legge.

Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.

Art. 320.

Si applicano per le notifiche dell'atto di comparizione e dell'ordinanza di assegnazione al confino le disposizioni di cui all'art. 307 del presente regolamento.

Art. 321.

Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) situazione di famiglia;
- c) cartella biografica;
- d) dichiarazione del casellario giudiziario;
- e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
- f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;
- g) verbale di notifica dell'ordinanza;
- h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma dei CC. RR.;
- i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.

Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.

Art. 322.

La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.

Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S.

I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.

Art. 323.

La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che, in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.

Art. 324.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.

Art. 325.

L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati,

Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.

Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.

Paragrafo 38. — *Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino.*

Art. 326.

E' in facoltà del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.

Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purchè dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza.

Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.

Art. 327.

I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.

Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.

Art. 328.

I cameroni per il ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall'igiene.

Di notte devono essere sufficientemente illuminati.

Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacità dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.

Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.

Le modalità per l'impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.

In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantità di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.

Art. 329.

A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:

- a) una branda di ferro con materasso uso militare;
- b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindicesimo di ogni mese;

- c) due coperte di lana, tipo militare;
- d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
- e) un attaccapanni tipo militare;
- f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
- g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
- h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindicesimo di ogni mese.

Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.

Art. 330.

Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.

Art. 331.

Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.

Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.

Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.

Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.

Art. 332.

Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, un opportuno calmieramento.

Art. 333.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali:

- a) di giocare d'azzardo;
- b) di dare danaro ad usura;
- c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall'Amministrazione;
- d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
- e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
- f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione;
- g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;
- h) di andare in barca, per diporto.

In caso di denuncia all'autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.

Art. 334.

L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:

- Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
- Dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
- Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.

E' in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.

Art. 335.

Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi.

E' vietato al confinato di tenere presso di sé somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.

Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.

Art. 336.

Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:

- a) il richiamo;
- b) il divieto di libera uscita;
- c) la riduzione dell'assegno giornaliero.

Art. 337.

Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di più gravi provvedimenti.

Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

Art. 338.

Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.

Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolo alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.

Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.

La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco.

Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.

Art. 339.

Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.

Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.

Art. 340.

Le disposizioni degli articoli 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 181, n. 1 e 2, della legge.

Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono represses dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.

Paragrafo 39. — Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati.

Art. 341.

La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell'art. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per l'Interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.

Art. 342.

Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio, per recarsi nel comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, l'autorità di P. S. lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sarà rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale.

Della diffida si stende processo verbale.

Art. 343.

Trascorso il periodo del confino, l'autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto, che ne informa il Ministro per l'Interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.

Art. 344.

Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.

TITOLO VII.

DEL MERETTRICIO.

Paragrafo 40. — Delle dichiarazioni di locale di meretricio.

Art. 345.

Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli articoli 190 e 191 della legge, anche le case nelle quali si eserciti abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.

Art. 346.

L'autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale, si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale.

Ove l'autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio.

La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l'ordine di cessare immediatamente dall'attività, e di chiudere materialmente il locale in un termine stabilito dal Questore, non superiore a giorni dieci.

Art. 347.

Chi chiede l'autorizzazione per l'apertura di un locale di meretricio deve farne domanda all'autorità locale di P. S. e corredarla, oltre che dai documenti atti a comprovare che il richiedente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 11 della legge, anche dal consenso scritto del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale.

Art. 348.

Ricevuta la domanda, l'autorità di P. S.:

1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell'art. 192 della legge;

2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali;

3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio;

4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei CC. RR. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni;

5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.

Art. 349.

L'atto di sottomissione deve contenere:

a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi danno accesso;

b) l'elenco e le generalità delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio;

c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorità di P. S. ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale, o che l'abbandonino definitivamente;

d) l'obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza sanitaria e alle visite, o vi rimangano, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni

contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per causa di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento;

e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale o delle persone che lo frequenteranno;

f) l'obbligo di non richiedere o accettare dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo;

g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonché quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorità sanitarie e di P. S.

Art. 350.

Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.

Art. 351.

Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell'art. 207 della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 352.

La Commissione interroga, in privato, l'autorità locale di P. S., gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Un funzionario di P. S. è segretario della Commissione.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorità locale di P. S.

Paragrafo 41. — Della vigilanza sul meretricio.

Art. 353.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 208 della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.

Art. 354.

Le meretrici in possesso del libretto sanitario, regolarmente tenuto, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'art. 205 della legge, nè, qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo art. 208, possono essere trattate per la loro identificazione.

Art. 355.

Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.

Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenentario della casa.

Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di P. S.

Art. 356.

Quando una donna manifesti la volontà di abbandonare un locale di meretricio e dichiari che subisce o teme di subire maltrattamenti, minacce o atti di resistenza, l'autorità di P. S. provvede alla tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti fondata, ordina la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale se nel fatto ricorrono gli estremi del reato.

Art. 357.

Quando l'autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volontà od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.

A tale effetto, interessa il podestà e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perchè questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.

Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorità di P. S. si pone in rapporto con essi.

I Prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono.

Art. 358.

Alle donne che dichiarino di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti di rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.

Art. 359.

Quando all'autorità di P. S. risulti che una minorenni sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando ciò non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 18° anno di età, provvede a termine degli articoli 177 e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.

Per le minorenni sino all'età di anni 18 compiuti, l'autorità di P. S. provvede di concerto con i Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 360.

Per la esecuzione del servizio disposto dal presente titolo le autorità di P. S. devono tenere i registri indicati con istruzioni ministeriali.

Tali registri sono tenuti segreti.

Paragrafo 42°. — Dell'Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

Art. 361.

Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della P. S., è costituito l'Ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

Tale Ufficio ha per compito:

a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;

b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conclusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardino stranieri;

c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;

d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo Paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell'art. 271 del presente regolamento;

e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;

f) di disporre perchè siano rinviate ai Paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;

g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupino del collocamento di donne;

h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.

TITOLO VIII.

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI.

Paragrafo 43°. — *Della confisca dei beni.*

Art. 362.

Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.

Art. 363.

I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.

E' in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni immobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 364.

I beni mobili sono assunti in consistenza dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza.

Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 365.

L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli articoli 44 del testo unico di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge.

E', tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82 n. 3 del citato regolamento.

Art. 366.

Rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 135 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno.

I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro dell'Interno
MUSSOLINI

ALLEGATI

ALLEGATO A.

ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI ESPLOSIVI RICONOSCIUTI.

(Art. 83 del Regolamento).

CATEGORIA I.

Polveri e prodotti simili negli effetti esplodenti.

GRUPPO A.

- 1 — *Polvere pirica nera ordinaria* da cannone, fucileria, caccia, cannone grandini, fugo, di qualunque provenienza e forma.
- 2 — *Polvere bruna, cioccolata, progressiva*, da lancio, di qualunque provenienza e forma.
- 3 — *Acapnia*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 4 — *Sublimate*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 5 — *Anigrina*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 6 — *Anigrina Lamellare*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 7 — « *M. B.* », polvere da caccia e tiro della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 8 — *Balilla*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 9 — *Super Balistite*, polvere da caccia della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 10 — *Randite*, polvere da caccia della Ditta Randi.
- 11 — *Silurite*, polvere da caccia della Ditta Randi.
- 12 — *Americana*, polvere da caccia della Ditta Randi.
- 13 — *Fulmin*, polvere da caccia della Ditta Randi.
- 14 — *Balistite compensata*, polvere da caccia della Ditta Randi.
- 15 — *Excelsior*, polvere da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 16 — *Sport*, polvere senza fumo da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 17 — *Libia*, polvere senza fumo da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 18 — *Sipe*, polvere da caccia e tiro della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 19 — *Italiana*, polvere da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 20 — *Littoria*, polvere da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 21 — « *A. I.* », polvere da caccia della Soc. It. Prodotti Esplosivi.
- 22 — *Balistite*, polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 23 — *Lanite*, polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 24 — *Filite*, polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 25 — « *D. N.* », polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 26 — *Sidna*, polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 27 — *Avi*, polvere da caccia della Soc. An. Dinamite Nobel.
- 28 — *Schultze* polvere da caccia senza fumo, inglese.
- 29 — « *E. C.* », polvere da caccia senza fumo, inglese.
- 30 — *Polveri senza fumo*, inglesi della Smokeless Powder Co.
- 31 — *Cordite*, polvere senza fumo inglese e tedesca.
- 32 — *Normale*, polvere senza fumo svedese, svizzera e inglese.
- 33 — *Rottweil*, polvere da caccia senza fumo tedesca.
- 34 — *Walsrode*, polvere da caccia senza fumo tedesca.
- 35 — *Amberite*, polvere da caccia senza fumo inglese.
- 36 — *Mullerite*, polvere da caccia senza fumo belga.
- 37 — *Diamond*, polvere senza fumo.
- 38 — *Cooppal Lamellaire n. 2 e n. 3*, della Poudrerie Royale di Wetteren (Belgio).
- 39 — *Saxonia*, polvere da caccia senza fumo tedesca.
- 40 — *Ruby*, polvere da caccia senza fumo inglese.
- 41 — *Ideal Nobel's*, polvere da caccia senza fumo inglese.
- 42 — *Flake*, polvere da caccia senza fumo svedese.
- 43 — *Neo-Flak*, polvere da caccia della Imperial Chemical Industries Ltd.
- 44 — « *T* » francese, polvere da caccia.
- 45 — « *T bis* » francese, della ditta Léon Beaux.
- 46 — *Polvere francese B. N. 3 F.*, della ditta Léon Beaux.
- 47 — *Polvere tipo Rothweil*, svedese, per fucili da guerra.
- 48 — *Fasanpulver*, della Pulverfabrik Hasloch am Main.
- 49 — *Olympia*, della Pulverfabrik Hasloch am Main.
- 50 — *Record*, della Pulverfabrik Hasloch am Main.
- 51 — *Jagdkonigpulver*, della Pulverfabrik Hasloch am Main.
- 52 — *Polveri injumi*, del R. Polverificio di Fontana Liri.
- 53 — *Fainite*, polvere da caccia senza fumo.
- 54 — *Fulgor*, polvere da caccia senza fumo della ditta Stacchini.
- 55 — *Royal*, polvere da caccia senza fumo della ditta Stacchini.
- 56 — *Balistite attenuata B. P. D.* della Soc. Bombrini Parodi-Delfino.
- 57 — *Universal*, polvere da caccia della Società Bombrini Parodi-Delfino.
- 58 — *Victoria*, polvere da caccia della Società Bombrini Parodi-Delfino.
- 59 — « *S 4* », polvere da caccia della Società Bombrini Parodi-Delfino.
- 60 — *Boceda*, polvere da caccia della Società Generale Esplosivi & Munizioni.
- 61 — *Siem*, polvere da caccia della Società Generale Esplosivi & Munizioni.
- 62 — *Fonda*, polvere da caccia senza fumo della Soc. An. Forniture Esplosivi (A. F. E.).
- 63 — *Iris*, polvere da caccia della Soc. An. Forniture Esplosivi (A. F. E.).
- 64 — *Rapid*, polvere da caccia della Soc. An. Forniture Esplosivi (A. F. E.).
- 65 — *Velox*, polvere da caccia della Soc. An. Forniture Esplosivi (A. F. E.).
- 66 — *Norge*, polvere da caccia e tiro della ditta Jos. Dupont.
- 67 — *Walsrode Perfect*, polvere da caccia della ditta Jos. Dupont.
- 68 — *Vulcania*, polvere da caccia e tiro della Soc. An. Vulcania di Brescia.
- 69 — *Balistite Dozza*, polvere da caccia della ditta G. Stagni.
- 70 — *Balistite Etiopia*, polvere da caccia della ditta G. Stagni.
- 71 — *Eon*, polvere da caccia della ditta E. Colombo.
- 72 — *Dubat*, polvere da caccia della ditta Randi.

GRUPPO B.

- 1 — *Polvere pirica nera ordinaria da mina* (come mina-soda, mina-potassa, mina-Italia, mina-Titano, Espansite, Tre Stelle, ecc.) e da pirotecnici, di qualunque provenienza e forma.
- 2 — *Polvere bruna, cioccolata, progressiva da mina*, di qualunque provenienza e forma.
- *3 — *Nitrocellulosa* (tipo fulmicotono) stabilizzata, polpata e contenente almeno il 18 per cento di acqua, oppure il 25 per cento di alcool o di miscela di acqua e alcool.
- *4 — *Nitrocellulosa* (tipo cotone colloidio) stabilizzata, polpata e contenente meno del 18 per cento di acqua oppure meno del 25 per cento di alcool o di miscela di acqua e alcool.
- 5 — *Clorato di potassio*.
- 6 — *Clorato di sodio* (v. nota).
- 7 — *Clorato di Bario*.
- 8 — *Polveri gelatinizzate* alla nitroglicerina, al nitrometriolo, od alla nitrocellulosa pura per armi da guerra di qualsiasi provenienza e forma come:
 - a) Balistite al 50 % di nitroglicerina.
 - b) Balistite attenuata al 42 % di nitroglicerina.
 - c) Balistite attenuata al binitrotoluolo.
 - d) Solenite.
 - e) Polvere C₂.
 - f) Polvere all'acetilcellulosa (N. A. C.)
 - g) Polvere alla ftalide (F. C.).
 - h) Polvere allo ftalato di butile (F. B.).
 - i) Polvere alla centralite (C).
 - l) Polvere al nitrometriolo (M)
 - m) Polvere alla mononitronaftalina.
 - n) Polvere alla nitrocellulosa pura progressivata e non progressivata.
- * Se la nitrocellulosa contiene il 30 % o più di acqua non è considerata nè esplosivo nè infiammabile.

Nota — Se il clorato di sodio contiene almeno il 5 % di acqua, oppure è denaturato con almeno il 5 % di cloruro di sodio, o di calcio, o di magnesio e simili non è più considerato come sostanza esplosiva o perciò non è, in tal caso, sottoposto alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, per i depositi di clorato di sodio contenente acqua o cloruri in quantità non inferiore di quella sopra indicata, devono osservarsi le disposizioni e le precauzioni riguardanti i combustibili contenute nelle norme tecniche per le sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio.

GRUPPO C.

- 1 — *Cordone bickford* al tritolo a combustione rapida.
- 2 — *Cartocci a proietto metallici per artiglieria*, muniti di proiettile carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappeto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno.
- 3 — *Cartocci a bossolo metallico per artiglieria*, sia da tiro che da salve, senza proiettile ma carichi, purchè chiusi con feltri o dischi solidi di cartone.
- 4 — *Cartocci*, per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18 per cento almeno di acqua.
- 5 — *Cartucce* cariche per fucili da caccia in numero superiore alle 1500 cartucce.
- 6 — *Cartucce* cariche per fucili da guerra e per mitragliatrici.
- 7 — *Proiettili carichi*, purchè chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappeto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco.
- 8 — *Bombe a mano* cariche, anche se innescate.
- 9 — *Bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini*, cariche ma senza innesco.
- 10 — *Proiettili a caricamento speciale*.

CATEGORIA II.

Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti.

(Per l'impiego di questi esplosivi è richiesto l'uso della capsula detonante).

GRUPPO A

I prodotti esplosivi di questo gruppo, agli effetti del trasporto, sono da considerarsi di 1^a categoria gruppo B se destinati alle Forze armate od all'esportazione.

- 1 — *Binitrofenolo* con meno del 15 % di acqua.
- 2 — *Acido picrico* (trinitrofenolo od acido carboazotico).
- 3 — *Tritolo o trinitrotoluolo*.
- 4 — *Siperite*.
- 5 — *Schneiderite*.
- 6 — *Echo*.
- 7 — *Albite*.
- 8 — *P. A₂₅, P. A₂₀, P. A₃₅*.
- 9 — *P. A. N.*
- 10 — *P. A. N. A.*
- 11 — *V. B.*
- 12 — *S 20*.
- 13 — *Miccia al fulminato*, con non più di gr. 10 di esplosivo per ml.
- 14 — *Miccia alla pentrite*, con non più di gr. 10 di esplosivo per ml.

GRUPPO B.

- 1 — *Gelatine esplosive o dinamiti* di qualunque provenienza e forma, come:
- a) G. A. normale e G. A. antigel.
 - b) G. B. normale e G. B. antigel.
 - c) G. E. O., G. E. O. M., G. E. O. antigel.
 - d) G. D. uno od extra, G. D. uno od extra M., G. D. uno od extra antigel.
 - e) G. D. 1°, G. D. 1° M., G. D. 1° antigel, G. D. 1° A. O., G. D. 1° A. O. miniera.
 - f) G. D. due, G. D. due M., G. D. due antigel.
 - g) G. D. II, G. D. II M., G. D. II antigel.
 - h) Gamsite tipo A, tipo B, tipo O, tipo extra, tipo I, tipo 2 e tipo II.
 - i) Gelignite.
 - l) Superdinamite.
 - m) G. T. A., G. T. B., G. T. C., G. T. D.
 - n) Dinamite al binitrotoluolo.
 - o) Supergelatina A. O. n. 1.
 - p) Gomma B « M ».
 - q) Gelatina Esplosiva Zero « M », Gelatina Dinamite Extra « M », Gelatina Dinamite 1° « M ».
- 2 — *Grisoutina couche*, D. Gr. tipo n. 2, tipo n. 3.
- 3 — *Grisoutite* tipo A, tipo B, tipo C, tipo D.
- 4 — *Grisoutine* F. L. D. A.
- 5 — *Telsite*, Telsite tipo P., tipo speciale.
- 6 — *Nitropierite*.
- 7 — *Nitralite*, nitralite tipo 1.
- 8 — *Nobelite* tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5.
- 9 — *Nobelite* galleria ammonia, tipo A, tipo B, tipo C.
- 10 — *Nobelite* cava B e nobelite galleria B.
- 11 — *Polvere F. O. B.* progressivo e polverino Ager.
- 12 — *Dinamite F. O. B.*, n. 1, tipo sicurezza, tipo 0, tipo 00.
- 13 — *Cloramite*.
- 14 — *Blainite*.
- 15 — *Ammonite* tipo 1, tipo 2, tipo A, tipo B.
- 16 — *Ammonastite* tipo 1 e tipo 2, tipo galleria.
- 17 — *Esplosivi* tipo S.
- 18 — *Cloronaftite*.
- 19 — *Verbanite T* e *Verbanite B*.
- 20 — *Acachi Dinamon*.
- 21 — *Nitrocellulosa* (tipo fulmicotone) con meno del 18 % di acqua, oppure con meno del 25 % di alcool o miscela di alcool ed acqua, sfusa od in compresse.
- 22 — *Pentrite* (Tetranitrato di pentaeritrite) allo stato sfuso, con almeno il 12 % di acqua od il 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili.

- *22-bis — *Pentrite* (Tetranitrato di pentaeritrite) con meno del 12 % di acqua o con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili purchè compressa ed imballata.
- 23 — *T4, od Exogen* (Trimetilentrinitroamina) allo stato sfuso, con almeno il 12 % di acqua od il 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili.
- *23-bis — *T4, od Exogen* (Trimetilentrinitroamina) con meno del 12% di acqua e con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili purchè compresse ed imballato.
- 24 — *Chedditi*, (ti pin. 3, n. 2, n. 1, n. 0, n. 1 extra, O. P. extra, I. P. extra, OS extra, I. S. extra, Speciale C., Speciale B, Speciale C. P., Speciale P. N., Gelatina D., Gelatina C., Tipo 86/14, Tipo 90/10, Super 1, Super O, Tipo C. Tipo B.).
- 25 — *Promethee o Prometeo*, (Tipi P. S. una stella e due stelle).
- 26 — *Rack - A - Rock*, (Tipi P. S. una stella e due stelle).
- 27 — *Donnar*.
- 28 — *Miedziankit*.
- 29 — *Sabulite*.
- 30 — *Viberite*.
- 31 — *Sedulite* tipo normale o tipo forte dei F.lli Cavasonza.
- 32 — *Picrato di Potassio* della Ditta Pietro Fioocchi.
- 33 — *Petrile o Tetranitrometilnilina*.
- 34 — *Stibionirite*.
- 35 — *Antigorite*.
- 36 — *Lithofratore*.
- 37 — *Trebulite, e trebulite O*, di L. Bernardini e C. Manuelli.
- 38 — *Albite*, al clorato, della Ditta Magnani Ottorino.
- 39 — *Gelatina Vender*, di sicurezza, della Ditta Ezio Vender.
- 40 — *Canopus*, di Raffaele Cirone.
- 41 — *Milanot*, di Colombo Pietro.
- 42 — *Thunderholf*, di Luigi Grispigni.
- 43 — *Cornaro*.
- 44 — *Hermanite*, di Lambertini Giuseppe.
- 45 — *Tritolo ammonale*.
- 46 — *Esplosivo negro*, di Bonifacio Negro.
- 47 — « *V. I.* », di Bonifacio Negro.
- 48 — « *A. I.* », di Bonifacio Negro.
- 49 — *Pyros*, di Romolo Negro.
- 50 — *Ammonager*, della Ditta Baschieri & Pellagri.
- 51 — *Nitramon Stacchini*, della Ditta Stacchini.
- 52 — *Geoclastite*, della Ditta Stacchini.
- 53 — *Romite*, tipi A o Cava, B o Galleria, Africa, Carbonia, della Ditta Stacchini.

* Tali limiti potranno essere ridotti su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

- 54 — *Satan*, tipi A o B, della Ditta Stacchini.
 55 — *Vulcania*: Tipi A, B, C, D, E ed L, della Soc. An. *Vulcania* di Brescia.
 56 — *Clorite* di Lorenzini Ettore.
 57 — *Idrolite*.
 58 — *Tritolite*.
 59 — « S. 15 » e « S. 17 », esplosivi da guerra della Ditta Stacchini.
 60 — « A. N. S. » (Antisanzionite, esplosivo da guerra).

CATEGORIA III.

Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti.

- 1 — *Bombons Fulminanti*, purchè non contengano ciascuno più di mezzo grammo di materia fulminante.
 2 — *Ceci e confetti fulminanti*, purchè non contengano più di mezzo grammo di materia fulminante.
 3 — *Castagnole e Petardi* muniti di inneschi esplodenti all'urto, per frizione o per accensione elettrica.
 4 — *Capsule detonanti per dinamite e affini*, contenenti fino a due grammi e mezzo di miscela detonante.
 5 — *Capsule fulminanti per l'esplosione dei detonatori nei proiettili da cannone e da bombe*.
 6 — *Inneschi elettrici* istantanei e con ritardo.
 7 — *Inneschi clorati per petardi*.
 8 — *Miscugli pirotecnici*, contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere all'urto.
 9 — *Tetrazen*.
 10 — *Fulminato di mercurio*.
 11 — *Fulminato d'argento*.
 12 — *Azotidrato (Azoturo) di piombo*.
 13 — *Azotidrato (Azoturo) di argento*.
 14 — *Stifnato di piombo o trinitroresorcinato di piombo*.
 15 — *Nitroglicerina*.
 16 — *Nitrocloridrina*.
 17 — *Dinitrato di glicol*.
 18 — *Dinitrato di propilene Glicol*.
 19 — *Nitrometriolo*.
 20 — *Acetiluro di rame*.
 21 — *Pentrite* (Tetranitrato di pentaeritrite), allo stato fuso, con meno del 12 % di acqua o meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili.
 22 — « T. 4 » (Trimetrilentrinitramina), allo stato fuso, con meno del 12 % di acqua o con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili.

CATEGORIA IV.

Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti.

- 1 — Fuochi pirotecnici di tutte le specie e da segnale, senza innesco fulminante, preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria con esclusione dei clorati, dei picrati, dei fulminati e delle dinamiti, salva la eccezione di cui allo allegato B.
 2 — Miscugli pirotecnici come al precedente n. 1.
 3 — Castagnole senza innesco fulminante.
 4 — Cartucce per pistola Wery.
 5 — Artifici da guerra per segnalazioni.
 6 — Artifici da guerra illuminanti.
 7 — Cannelli per otturatori a frizione, a percussione, ed elettrici.
 8 — Stoppini a frizione ed a percussione.
 9 — Cannelli per bossoli da cannone.
 10 — Inneschi di spolette.
 11 — Bombe a mano da esercitazione munite di sola capsula attiva ed altri artifici similmente predisposti.
 12 — Razzi da segnalazione.
 13 — Petardi da segnalamento della ditta Camocini di Como.
 14 — Petardi da segnalamento della Ditta Lavezzo Guglielmo di Rovigo.
 15 — Cartuccia magica di Tazzi Agostino di Firenze.
 16 — « *Fotolampo* » polvere per fotografia, della Compagnia Italiana Bronzi Speciali di Torino.
 17 — « *Superlux* » polvere lampo per fotografie di Spadoni Giovanni.

CATEGORIA V.

Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

GRUPPO A

- 1 — Bossoli innescati di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido.
 2 — Bossoli innescati metallici per fucile o per artiglieria.
 3 — Capsule metalliche, per armi da caccia, da tiro e da guerra.
 4 — Cartucce da salve cariche per fucili e pistole, chiuse con pallottole di legno, o carta, o celluloidi, oppure chiuse con dischi di feltro assicurati nel bossolo se questo è metallico, o assicurati col lembo superiore ripiegato nel bossolo, se questo è di cartone rigido.
 5 — Cartucce cariche per fucili, in numero non superiore alle 1500 cartucce.
 6 — Cartucce cariche per pistole, revolvers, floberts e simili in numero illimitato.
 7 — Spolette a percussione, con innesco amovibile o interno.
 8 — Spolette a doppio effetto per artiglieria, senza innesco.

GRUPPO B

- 1 — Mice a lenta combustione, o di sicurezza (in tubo metallico, o con involucro tessuto impermeabile; anima di polvere nera, oppure di altra natura per lavori sott'acqua, come la miccia tipo R. Marina).
- 2 — Cartuccia per pistola spegnitrice Wolf.
- 3 — Accenditori elettrici con semplici miscele infiammabili e privi di capsula detonante.
- 4 — Accenditori elettrici con miccia (ritardatori) sprovvisti di capsula.
- 5 — Accenditori di sicurezza per inneschi elettrici.

GRUPPO C

- 1 — Bengala di ogni specie.
- 2 — Candele e bengala, tipo fiammiferi, tipo fiacole.
- 3 — Candele magiche, a sorpresa, a stella, a girandola.
- 4 — Candele elettriche, a stella e a girandola.
- 5 — Crisantemi a stella, a girandola, a pioggia d'oro, d'argento, elettrici.
- 6 — Pioggia meravigliosa, Cagliostro, Non ti scordar di me.
- 7 — Piramidi, pioggia di neve.
- 8 — Fata morgana, stelle filanti, cascate di stelle.
- 9 — Fontane di perle, di stelle trionfali.
- 10 — Piccole fontane da salotto.
- 11 — Stelle giapponesi.
- 12 — Serpenti incantati, gloriosi a cratere.
- 13 — Scintille elettriche.
- 14 — Fulmini cinesi, piccoli fulmini.
- 15 — Candele da tavola, miracolose, di San Nicolao.
- 16 — Vulcano Monte Pelée, deposito munizioni, bazar.
- 17 — Trottole giapponesi, ruote, elica, turbine.
- 18 — Miracolo del mondo, Pel-Mel.
- 19 — Girandole da salotto, doppi bastoncini da salotto.
- 20 — Vortici soleggianti.
- 21 — Fiordalisi, bembe di fiori, cotillons.
- 22 — Nastri scoppianti da tirare.
- 23 — Confetti granate, mitragliatrici, pillole.
- 24 — Dischetti accensibili per pistola-giocattolo, anche se a base di clorati.
- 25 — Ciocchette da bambini e da salone, anche se a base di fulminato d'argento.

Elenco alfabetico degli esplosivi compresi nell'Allegato A

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
A				
Acachi - Dinamon	II	B	20	
Acapnia	I	A	3	
«A. I.»	I	A	21	
«A. I.»	II	B	48	
«A. I.»	V	B	3	
Accenditori elettrici	V	B	4	
(ritardatori)	V	B	5	
di sicurezza	V	B	5	
Acetiluro di rame	III	—	20	
Acido picrico (o acido carboazotico)	II	A	2	
Ager (polverino)	II	B	11	
Albite	II	A	7	
Albite al clorato	II	B	38	
Amberite	I	A	35	
Americano	I	A	12	
Ammonafite	II	B	16	
Ammonage	II	B	50	
Ammonite	II	B	15	
Anigrina	I	A	5	
Anigrina lamellare	I	A	6	
«A. N. S.»	II	B	60	
Antigorite	II	B	35	
Artifici da guerra per segnal.	IV	—	5	
illuminanti	IV	—	6	
Avi	I	A	27	
Azotidrato d'argento	III	—	13	
» di piombo	III	—	12	
B				
Balilla	I	A	8	
Balistiche	I	A	22	
» attenuata B. P. D.	I	A	56	
» al 50 % di nitroglicerina	I	B	8	
» attenuata al 42 % di nitrogl.	I	B	8	
» al binitrotoluolo	I	B	8	
» compensata	I	A	14	
» Dozza	I	A	69	
» Etiopia	I	A	70	
Bazar	V	C	16	
Bengala	V	C	1	
Binitrofenolo	II	A	1	
Blainite	II	B	14	
Boceda	I	A	60	
Bombe a mano da esercitaz.	IV	—	11	
» » cariche	I	C	8	

c b c

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 149 del 26 giugno 1940-XVIII

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
Bombe da aeroplano	I	C	9	
» di fiori	V	C	21	
Bombons fulminanti	III	—	1	
Bossoli innescati di cartone	V	A	1	
» » metallici	V	A	2	
C				
Cagliostro	V	C	6	
Candele a bengala	V	C	2	
» da tavola	V	C	15	
» elettriche	V	C	4	
» magiche	V	C	3	
» miracolose, di S. Nicolao	V	C	15	
Cannelli per bossoli	IV	—	9	
» per otturatori	IV	—	7	
Canopus	II	B	40	
Capsule detonanti	III	—	4	
» fulminanti	III	—	5	
» metalliche	V	A	3	
Cartocci a bossolo per artigli	I	C	3	
» a proietto per artigli	I	C	2	
» per armi subacquee	I	C	4	
Cartucce cariche fino a 1500	V	A	5	
» » per pistole	V	A	6	
» » da caccia sup. a 1500	I	C	5	
» » da guerra	I	C	6	
» da salve	V	A	4	
» per pistola Wery	IV	—	4	
Cartuccia per pistola Wolf	V	B	2	
» magica	IV	—	15	
Cascate di stelle	V	C	8	
Castagnole e petardi	III	—	3	
» senza innesco fulminante	IV	—	3	
Ceci e confetti fulminanti	III	—	2	
Chedditi	II	B	24	
Ciocchette da bambini e da salone	V	C	25	
Cloramite	II	B	13	
Clorato di bario	I	B	7	
» » potassio	I	B	5	
» » sodio	I	B	6	
Clorite	II	B	56	
Cloronaftite	II	B	18	
Confetti granate	V	C	23	
Cooppal lamellaire	I	A	38	
Cordite	I	A	31	
Cordone Bickford	I	C	1	
Cornaro	II	B	43	

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
Cotillons	V	C	21	
Crisantemi a stella, a girandola, a pioggia d'oro, d'argento, elettrici	V	C	5	
D				
«D. N.»	I	A	25	
Deposito munizioni (giocatt. pir.)	V	C	16	
Diamond	I	A	37	
Dinamite al binitrotoluolo	II	B	1	n
Dinamiti F. O. B.	II	B	12	
Dinitrato di glicol	III	—	17	
» di propilene glicol	III	—	18	
Dischetti per pistole giocattolo	V	C	24	
Donnar	II	B	27	
Doppi bastoncini da salotto	V	C	19	
Dubat	I	A	72	
E				
«E. C.»	I	A	29	
Echo	II	A	6	
Econ	I	A	71	
Explosivo Negro	II	B	46	
Explosivi tipo S.	II	B	17	
Excelsior	I	B	15	
Exogen	II	B	23	
»	II	B	23-bis	
»	III	—	22	
F				
Fainite	I	A	53	
Fasanpulver	I	A	48	
Fata Morgana	V	C	8	
Filite	I	A	24	
Fiordalisi	V	C	21	
Flacke	I	A	42	
Fonda	I	A	62	
Fontane di perle	V	C	9	
» da salotto	V	C	10	
Fotolampo	IV	—	16	
Fulgor	I	A	54	
Fulmin	I	A	13	
Fulminato di argento	III	—	11	
» di mercurio	III	—	10	
Fulmini cinesi	V	C	14	
Fuochi pirotecnici	IV	—	1	

NOME DELL'ESPLOLIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
G				
G. A. normale e G. A. antigel	II	B	1	a
Gamsite	II	B	1	h
G. B. normale e G. B. antigel	II	B	1	b
G. D. uno od estra, M ed antigel	II	B	1	d
G. D. 1° - G. D. 1° M - G. D. 1° antigel				
G. D. 1° A. O. - G. D. 1° A. O. miniera .	II	B	1	e
G. D. due - G. D. due M - G. D. due antigel	II	B	1	f
G. D. 2° - G. D. 2° M - G. D. 2° antigel . .	II	B	1	g
G. D. Extra «M», G. D. 1° «M», G. E.				
Zero «M»	II	B	1	q
Gelatina Vender	II	B	39	
Gelignite	II	B	1	i
G. E. O. - G. E. O. M - G. E. O. antigel . .	II	B	1	c
Geoclastite	II	B	52	
Girandole da salotto	V	C	19	
Gomma B «M»	II	B	1	p
Grisoutina couche	II	B	2	
Grisoutine F. I. D. A.	II	B	4	
Grisoutite	II	B	3	
G. T. A. - G. T. B. - G. T. C. - G. T. D. . .	II	B	1	m
H				
Hermanite	II	B	44	
I				
Ideal nobel's	I	A	41	
Idrolite	II	B	57	
Inneschi clorati per petardi	III	—	7	
» elettrici	III	—	6	
» di spolette	IV	—	10	
Iris	I	A	63	
Italiana	I	A	19	
J				
Jagdkonigpulver	I	A	51	
L				
Lanite	I	A	23	
Libia	I	A	17	
Lithofrattore	II	B	36	
Littoria	I	A	20	

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
M				
«M. B.»	I	A	7	
Micce a lenta combustione	V	B	1	
Miccia al fulminato	II	A	13	
» alla pentrite	II	A	14	
Miedziankit.	II	B	28	
Milanol	II	B	41	
Miracolo del mondo	V	C	18	
Miscugli pirotecnici contenenti clorati	III	—	8	
» senza clorati	IV	—	2	
Mitragliatrici (giocatt. pirici).	V	C	23	
Mullerite.	I	A	36	
N				
Nastri scoppianti da tirare.	V	C	22	
Neo Flak	I	A	43	
Nitralite	II	B	7	
Nitramon	II	B	51	
Nitrocellulosa	I	B	3	
»	I	B	4	
»	II	B	21	
Nitrocloridrina	III	—	16	
Nitroglicerina	III	—	15	
Nitrometriolo	III	—	19	
Nitropietrite	II	B	6	
Nobelite	II	B	8	
» cava B e Nobelite galleria B	II	B	10	
» galleria ammonia	II	B	9	
Non ti scordar di me	V	C	6	
Norge	I	A	66	
Normale	I	A	32	
O				
Olympia	I	A	49	
P				
«P. A. 25» - «P. A. 30» - «P. A. 35» . . .	II	A	8	
«P. A. N.»	II	A	9	
«P. A. N. A.»	II	A	10	
Pel - Mel	V	C	18	
Pentrite	II	B	22	
»	II	B	22 bis	
»	III	—	21	
Petardi da segnalam. di Camocini	IV	—	13	
» di Lavezzo	IV	—	14	

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
Petrile	II	B	33	
Piccoli fulmini	V	C	14	
Picrato di potassio	II	B	32	
Pillole	V	C	23	
Pioggia di neve	V	C	7	
» meravigliosa	V	C	6	
Piramidi	V	C	7	
Polvero bruna, cioccolata, da lancio	I	A	2	
» bruna, cioccolata, da mina	I	B	2	
» all'acetilcellulosa	I	B	8	
» alla centralite	I	B	8	
» alla ftalide	I	B	8	
» allo ftalato di butile	I	B	8	
» alla mononitronaftalina	I	B	8	
» alla nitrocellulosa pura	I	B	8	
» al nitrometriolo	I	B	8	
» «C2»	I	B	8	
» «F. O. B.»	II	B	11	
» pirica nera ordinaria da lancio	I	A	1	
» pirica nera ordinaria da mina	I	B	1	
» francese B. N. 3 F.	I	A	46	
» tipo Rothweil	I	A	47	
Polveri infumi del R. Polverificio di Fontana Liri	I	A	52	
Polveri senza fumo inglesi	I	A	30	
Polverino Ager	II	B	11	
Proiettili carichi	I	C	7	
» a caricamento speciale	I	C	10	
Prométhée	II	B	25	
Pyros	II	B	49	
R				
Rack - a - Rock	II	B	26	
Randite	I	A	10	
Rapid	I	A	64	
Razzi da segnalazione	IV	-	12	
Record	I	A	50	
Romite	II	B	53	
Rottweil	I	A	33	
Ruby	I	A	40	
Royal	I	A	55	
S				
«S. 4»	I	A	59	
«S. 15» - «S. 17»	II	B	59	
«S. 20»	II	A	12	

f
i
g
h
m
n
l
c

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
Sabulite	II	B	29	
Satan	II	B	54	
Saxonia	I	A	39	
Schneiderite	II	A	5	
Schultze	I	A	28	
Scintille elettriche	V	C	13	
Sedulite	II	B	31	
Serpenti incantati	V	C	12	
Sidna	I	A	26	
Siem	I	A	61	
Silurite	I	A	11	
Sipe	I	A	18	
Siperite	II	A	4	
Solenite	I	B	8	d
Spolette a doppio effetto	V	A	8	
» a percussione	V	A	7	
Sport	I	A	16	
Stelle giapponesi	V	C	11	
Stibiovirite	II	B	34	
Stifnato di piombo	III	-	14	
Stoppini a frizione ed a percussione	IV	-	8	
Sublimite	I	A	4	
Super balistite	I	A	9	
Superdinamite	II	B	1	l
Supergelatina A. O. n. 1	II	B	1	o
Superlux	IV	-	17	
T				
«T»	I	A	44	
«T bis»	I	A	45	
«T 4» (Trimetilentrinitroamina)	II	B	23	
»	II	B	23 bis	
»	III	-	22	
»	III	-	22 bis	
Telsite	II	B	5	
Teste di siluri	I	B	9	
Tetranitrato di pentaeritrite	II	B	22	
»	II	B	22 bis	
»	III	-	21	
Tetranitrometilanilina	II	B	33	
Tetrazen	III	-	9	
Thunderhof	II	B	42	
Torpedini	I	B	9	
Trebulite	II	C	37	
Trinitrofenolo	II	A	2	
Trinitroresorcinato di piombo	III	-	14	
Tritolite	II	B	58	
Tritolo o trinitrotoluolo	II	A	3	
Tritolo ammonale	II	B	45	
Trottole giapponesi, ruote, eliche, turbine.	V	C	17	

ALLEGATO B.

CAPITOLO I.

Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª 2ª e della 3ª categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti). (Art. 83 del Regol.)

1. — Gli opifici destinati alla fabbricazione di sostanze esplosive della 1ª, della 2ª o della 3ª categoria, devono essere distanti:

a) non meno di metri duecento dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali, in cui si eserciti la navigazione. Per le altre strade le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

b) non meno di metri trecento dalle case isolate;

c) non meno di metri seicento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chiese, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali soglionsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;

d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5000 abitanti;

e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5000 ai 10.000 abitanti;

f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

Gli stabilimenti in cui si fabbricano i clorati di potassio, di sodio e di bario, non hanno l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Allegato e non sono sottoposti a licenza di polizia. Tale licenza e l'osservanza delle disposizioni ora indicate sono invece obbligatorie per l'esercizio dei depositi, di dette sostanze, anche se annessi ai relativi stabilimenti di produzione.

2. — Le distanze di cui al numero precedente possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

I colli, gli argini, i terrapieni, le traverse e gli altri rialzi di terra naturali od artificiali devono, tuttavia, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che essi stessi non possano essere causa di danni quando avvenisse un'esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali devono comporsi di terra vegetale sciolta, od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio dev'essere, per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaia, ciottoli o grosse pietre, ammantandosi però la base della scarpa in murtura;

NOME DELL'ESPLOSIVO	Categoria	Gruppo	Numero	Lettera
U				
Universal	I	A	57	
V				
V. B.ª	II	A	11	
V. L.ª	II	B	47	
Velox	II	A	65	
Verbanite	I	B	19	
Viberite	II	B	30	
Victoria	I	A	58	
Vortici soleggianti	V	C	20	
Vulcania	I	A	68	
»	V	B	55	
»	IV	C	16	
Vulcano Monte Pelée				
W				
Walsrode	I	A	34	
Walsrode perfect	I	A	67	

b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa: perciò i terrapieni debbono essere alti fino alla sommità del tetto delle baracche o dei depositi o dei locali pericolosi che proteggono e debbono avere una larghezza, alla sommità, di circa m. 1,50; debbono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo m. 1,50 dalle pareti delle baracche o dei depositi e che siano imbosciti con piante, preferibilmente a basso fusto, o cespugli di natura non resinosa. Al caso, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, l'altezza dei terrapieni dei locali di lavorazione potrà essere convenientemente limitata.

c) ove sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli, le sostanze di cui sopra potranno essere, a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ulteriormente ridotte.

3. — Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro per l'Interno, sentito il parere della Commissione Centrale Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

4. — Di massima, la distribuzione dell'opificio deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) che l'opificio sia circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo;

b) che per le diverse lavorazioni delle materie prime esplosive siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti. — Le distanze minime alle quali debbono trovarsi tra loro detti laboratori debbono essere calcolate applicando la formula $d = K\sqrt{C}$ nella quale d rappresenta la distanza in metri, delle due pareti più vicine dei due laboratori in questione, C la quantità, in chilogrammi, di esplosivo di massima che può essere contenuta nel laboratorio, K un coefficiente numerico che dipende dalla natura dei prodotti contenuti nei laboratori e che assume i seguenti valori:

Materie innescenti, fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stufato di piombo umido o secco, e loro miscele $K = 3$

Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12 % di acqua o del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato ed al perclorato $K = 1$

Acido picrico e sue miscele $K = 0,8$

Tritolo, polveri senza fumo alla nitroglicerina ed alla nitrocellulosa pura, T4 e pentrite con almeno il 12 % di acqua, oppure il 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili $K = 0,6$

Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico, e polvere nera $K = 0,3$

I locali destinati alle varie lavorazioni debbono di massima essere cintati da terrapieni che rispondano alle caratteristiche di cui al precedente N. 2. In tal caso le

distanze derivanti dall'applicazione della formula precedentemente indicata si potranno ridurre alla metà.

Ove fosse possibile, i laboratori degli esplosivi possono anche essere collocati in grotte allo scopo di proteggerli meglio da eventuali proiezioni provenienti dall'alto e creare così ad essi una valida difesa antiaerea. Per questo essi debbono avere uno spessore conveniente di terra compattata sul tetto e debbono presentare la possibilità di dare rapido sfogo ai gas di eventuali esplosioni (pareti alleggerite, sbocchi di dimensioni appropriate, ecc.). Inoltre gli sfoghi all'esterno non debbono essere situati direttamente antistanti a quelli di altro laboratorio; in caso contrario, un bastione collocato a distanza di almeno 10 metri dovrà impedire il trasmettersi di influenze dannose di un laboratorio sull'altro.

Nel caso di laboratori in galleria nelle condizioni sopra indicate, se non sono antistanti, le distanze tra di loro possono essere ridotte ad $1/4$ rispetto a quelle calcolate colla formula suindicata.

I vari laboratori delle sostanze esplosive devono poi essere collocati alla distanza di almeno 50 metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi e non riflettenti direttamente la lavorazione quali, ad esempio, i piccoli laboratori di controllo, i depositi di materiale inerte da impiegarsi nella lavorazione, i magazzini di sgombero, i latrine, ecc.

Qualora si tratti di lavorazioni di materie facilmente infiammabili, e non ancora esplosive, oppure di materie che pur essendo esplosive per effetto della lavorazione possono essere soggette ad infiammarsi ma non a detonare, è ammessa la soppressione dei terrapieni che, però, dovranno essere sostituiti da tagliafuochi;

c) che i magazzini della fabbrica, destinati al ricovero dei prodotti esplosivi, siano situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino, e che fra loro, a meno che non trattisi di magazzini costituenti un unico deposito, interceda una distanza pari a quella risultante dall'applicazione della formula $d = K\sqrt{C}$ in cui d , è la distanza in metri da ricercarsi; C è il quantitativo di esplosivo, espresso in chilogrammi, contenuto nel magazzino e K è un coefficiente numerico che varia con la natura dell'esplosivo i cui valori sono:

Detonatori e capsule al fulminato od all'azoturo di piombo ed argento $K = 1,5$

Dinamite a base di nitroglicerina, balistite in polvere od in grani tanto minuti da servire per inneschi, esplosivi al clorato e perclorato, pentrite, T4 con meno del 12 % di acqua o del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili, bombe chiuse senza il detonatore primario, acido picrico e sue miscele $K = 0,5$

Tritolo, pentrite e T4 con almeno il 12 % di acqua, oppure con almeno il 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili, se allo stato secco, esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo, polveri di lancio alla nitroglicerina ed alla nitrocellulosa, polvere nera ed in genere esplosivi della 1^a categoria $K = 0,4$

La quantità massima di esplosivo contenuto in ciascun magazzino non deve eccedere 20.000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1^a o della 2^a categoria, oppure chilogrammi 3.000 di quelle della 3^a categoria.

appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calza-tura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.

Per calzatura da lavoro devono usarsi sandali, pianelle o zoccoli. I sandali e le pianelle devono essere assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli devono avere le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte devono essere esclusivamente di ottone o di rame.

Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente visitati dai rispettivi capi operai, o da chi per essi;

b) le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate; a seconda degli ordini di chi sovrintende al lavoro.

c) nei locali dove si fabbricano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno allo esterno. Durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta, le porte, in massima, devono restare aperte: in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati, nè con serrature a chiave, nè con saliscendi, nè con chiavistelli, nè in alcun altro modo, talchè sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali ad ogni istante.

d) il riscaldamento degli essiccatoi per gli esplosivi e dei locali ove si fabbricano o si manipolano gli esplosivi deve essere esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad acqua calda ed elettrici.

Gli essiccatoi e i detti locali non possono essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici devono essere isolati in modo da rendere impossibile il contatto fra di essi;

e) per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possono andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine devono essere provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiamma dell'esplosivo. Tali congegni devono essere provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua;

f) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato o negli appositi locali di smistamento, se trattasi di prodotti semilavorati;

g) durante la lavorazione, nelle officine destinate alla fabbricazione o alla manipolazione di esplosivi, le mani e la faccia degli operai devono essere protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da infortunio o da maleore devono poter essere prontamente soccorsi (V. Cap. XI del presente allegato);

h) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti

Per i clorati di potassio, di sodio e di bario, tale quantità può essere raddoppiata. Quando trattasi invece di acido picrico o di esplosivi di analoga sensibilità, il quantitativo stesso è ridotto a 15.000 chilogrammi.

Più magazzini costituiscono unico gruppo o deposito, se adiacenti, separati fra loro ed insieme cintati da terrapieno (es. deposito del tipo *cruciforme*, V. Tav. II.).

La quantità massima di materie o miscele esplosive, che si può riunire nello stesso gruppo di magazzini, non può eccedere chilogrammi 80.000 per la 1^a o per la 2^a categoria. Qualora trattasi di acido picrico o di esplosivi di sensibilità analoga, la quantità massima che può essere contenuta nello stesso gruppo non deve superare 60.000 chilogrammi. Se trattasi di clorati di potassio, di sodio o di bario, la quantità massima può essere portata a chilogrammi 160.000.

Più gruppi di magazzini debbono essere tra loro distanziati nel modo anzi detto, assumendo pel valore di *C* la quantità complessiva dell'esplosivo contenuto nei magazzini di ciascun gruppo.

Quando gli esplosivi della 3^a categoria siano conservati in un magazzino prossimo ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra categoria, la quantità di miscela esplosiva contenuta nei detonanti, non deve oltrepassare il peso netto di kg. 200 ed il locale deve distare secondo la formula indicata alla precedente lett. c) ed in ogni caso, non meno di venti metri dal vicino magazzino.

d) fra la parte esplosiva e quella non esplosiva di una stessa fabbrica deve intercedere una distanza non minore di cinquante metri. Così pure, quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motori a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere a distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva; se, però, a questi apparecchi è applicato il tiraggio forzato, il locale stesso non dovrà distare, dalla parte esplosiva, meno di settantacinque metri;

e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento 18 giugno 1899, n. 230, per la prevenzione degli infortuni nelle industrie e nelle officine, nonché quelle che sono prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, in ordine alla trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica. Analogamente, quando nelle fabbriche stesse occorra procedere all'impianto di depositi di liquidi infiammabili, dovranno osservarsi le norme di sicurezza per gli oli minerali approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 modificate col successivo decreto ministeriale del 12 maggio 1937;

f) ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali esplosivi, deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da parafulmini costruiti secondo le norme dell'allegato D, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno una volta all'anno.

6. — Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1^a, della 2^a e della 3^a categoria si osservano le prescrizioni del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle industrie e nelle officine che trattano o applicano materie esplosive.

In particolare:

e) Negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive, gli operai,

possibilmente, data la preferenza ai tetti formati da cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da materiali facilmente friabili.

Nel caso di laboratori aventi le masse di esplosivo molto distribuite nel locale di lavorazione, ed in condizioni da dare facilmente, in caso di scoppio, proiezioni di materiali pesanti (capannoni adibiti al caricamento e scaricamento di proiettili) saranno di massima da preferirsi i tetti costituiti da solette di cemento armato, appoggiate su forti travi pure in cemento, atte a sostenere la sovrapposizione di uno strato di terra. In tal caso le pareti dal fabbricato dovranno essere sufficientemente leggere ed i bastioni non troppo vicini al fabbricato in modo da permettere ai gas di eventuali esplosioni, di trovare facile sfogo lungo i bastioni e lasciare nessuna via diretta di uscita alle proiezioni pesanti.

Ove del caso i tetti dei laboratori di prodotti esplodenti possono essere di forma piana ed a piccolissima pendenza, per offrire la minima resistenza alle eventuali onde esplosive provenienti da altri laboratori.

e) fornire le finestre dei laboratori e dei depositi di vetri protetti all'interno ed all'esterno da rete metallica con maglia di circa un cmq o, preferibilmente, di lastre composte di materiali sintetici, infrangibili, trasparenti ed incombustibili che si trovano comunemente in commercio;

f) arrotondare nelle fabbriche e negli opifici gli spigoli degli edifici, delle scarpate e, per quanto possibile degli apparecchi dei grandi recipienti posti in prossimità di depositi di esplosivi o di ambienti dove possono prodursi esplosioni. Le scarpate esterne debbono, se possibile, essere raccordate col suolo per evitare che le linee di demarcazione siano troppo accentuate.

7. — Nelle fabbriche di esplosivi della 3ª categoria (detonanti), i fulminati devono essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costruito in modo da essere bene ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari, e circondato da terrapieni.

8. — Il condizionamento delle polveri da caccia e da mina dev'essere fatto rispettivamente mediante:

a) scatole di latta dai tagli di gr. 100 - 250 - 500 e 1000 netti ad unica chiusura, il cui foro non oltrepassi due centimetri di diametro, per le polveri da caccia (nere e senza fumo);

b) recipienti di latta, con foro non maggiore a quattro centimetri, della capacità massima di kg. 10, ovvero anche robusti sacchetti di carta da kg. 3 - 1 - gr. 500 e gr. 250, opportunamente confezionati, per le polveri da mina o polverino non granito, con le indicazioni, in ogni caso, della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove si trova la fabbrica.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchetti predetti, dev'essere assicurata con etichette o fascette riproducendo uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante. che dev'essere depositato presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S. - Ufficio Esplosivi - e presso le Prefetture del Regno.

e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere tenuto costantemente esercitato (V. anche n. 1 del successivo Cap. X);

è) nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;

f) l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative. Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dev'essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli di deposito;

g) la manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplodenti non deve farsi che di giorno, da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono gli altri lavori.

Il disgelamento deve operarsi a bagnomaria, in modo da evitare il contatto dell'acqua cogli esplodenti.

È vietato di riscaldare materie esplodenti per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al sole, al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati e neppure è permesso di portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere.

È invece ammesso l'uso, con le debite cautele, dell'essiccatoio naturale per il solleggiamento e l'arieggiamento delle polveri nere e brune semplici, cioè non mescolate con altra sostanza che possa alterarsi sotto l'azione diretta dei raggi solari.

La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, nè in alcun modo trattata con corpi duri. Lo stesso dicasi per gli altri esplosivi del genere.

9. — Di massima le modalità di costruzione dell'opificio, nella parte esplosiva, devono essere fondate sui seguenti principi:

a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, o al più con un sopralco;

b) impiegare, nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;

c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (tarchis), o di materiale leggero cementato convenientemente e reso incombustibile.

d) costruire i tetti dei locali contenenti esplosivi, specialmente quelli ad alta velocità, in modo da offrire il minimo possibile ostacolo alla loro azione dirompente, e da evitare proiezioni di materiali pesanti o fortemente dannosi. Deve essere perciò,

CAPITOLO II.

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4ª categoria (Artifici).

1. — Le fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, nè altri prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4.

2. — L'impianto della fabbrica dev'essere fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture o dello spessore di almeno quaranta centimetri.

Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:

- a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;
- b) un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;
- c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.

3. — Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4ª categoria, può contenere chilogrammi 100 di polveri o dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

4. — L'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri o da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.

5. — Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, devono osservarsi le norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i), del n. 5 del capitolo precedente.

Inoltre, l'apertura delle casse, dello botti e di qualunque recipiente contenente materie esplosive dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio.

6. — Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, materie prime, che, per la loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizione o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

È proibito inoltre l'impiego delle dinamiti, e quello del miscuglio di clorato di potassio, zolfo e antimonio, oppure quello di clorato di potassio e fosforo.

È permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassio, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassio, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassio e gonnua lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo-ammoniuro di rame), a condizione che tali miscugli siano preparati in locale speciale e limitati alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei fuochi artificiali, senza lasciare residui.

CAPITOLO III.

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria (Esplosivi di sicurezza).

1. — Le fabbriche di esplosivi della 5ª categoria non possono produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi d'artificio della 4ª categoria.

Quando in tali fabbriche si confezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive dev'essere fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del presente allegato, e per il caricamento delle capsule stesse deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

2. — Le capsule cariche già atte al commercio devono essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.

3. — In ciascuna officina di caricamento delle cartucce è permesso di tenere non più di chilogrammi 25 di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.

4. — Per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplosive della 5ª categoria si osservano le norme stabilite per la 4ª al capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, nei quali le distanze sono determinate dalla Commissione, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità.

5. — Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno trenta metri riducibili della metà se contornato da terrapieni, e può contenere chilogrammi 100 di polveri. È anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 chilogrammi di polveri ma previa la osservanza delle norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

6. — Le cartucce confezionate non devono essere conservate nel locale di deposito delle polveri, ma devono essere impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura, senza aperture, dello spessore non minore di 40 centimetri e che sporga almeno un metro dalle pareti esterne e dal tetto.

CAPITOLO IV.

Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.

1. — I depositi di esplosivi si dividono in:
 - a) depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili;
 - b) depositi di vendita;
 - c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
 - d) depositi giornalieri;
 - e) depositi per usi agricoli.

Depositi di fabbrica.

2. — Per deposito di fabbrica s'intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita.

L'esercizio di tale deposito è subordinato alla osservanza delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del n. 4 del precedente Capitolo I.

Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula $d = K\sqrt{C}$, in cui i valori del coefficiente di sicurezza K, sono dati dalla seguente

TABELLA.

NATURA DELL'ESPLOSIVO	Strade statali e provinciali canali navigabili case coloniche isolate, ecc.	CENTRI ABITATI		
		Opifici industr. gruppi di case chiese, ecc.	sino a 500	sino a 10.000 città
Gelatina, dinamiti, chedditi (sciolte od in bombe), acido picrico in casse.	5	10	10	12 15
Polveri di lancio, tritolo, acido picrico, pentrite, T4 e relative miscele in proiettili.	4	8	6	10 12
Proiettili carichi (escluso lo acido picrico, pentrite e T4).	3	6	6	10
Polvere nera	3	5		6 8
Clorati	1	2	2	3 4

Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono terra pianati convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando esistono ostacoli naturali (colline, ecc.) o quando la strada o ferrovia, o casa isolata da proteggere, abbiano scarsa importanza.

Il giudizio in proposito sarà dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti.

3. — Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenere gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

4. — L'autorizzazione per aprire tali depositi, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti:

DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO

QUANTITATIVO MASSIMO DI SOSTANZE ESPLODENTI CHE IL DEPOSITO PUO' CONTENERE (in Kg.)	2	3	COMUNI E CITTA' aventi una popolazione	
			4	5
	Strade statali, provinciali e ferrate, autostrade, fiumi e canali navigabili, case coloniche e riviate isolate	Opifici industriali e gruppi numerosi di caseolari, chiese aperte al culto e monumenti dichiarati nazionali e centri abitati con popolaz. fino a 5000 ab.	da 500 a 10.000	Superiore a 10.000

PROSPETTO N. 1

Esplosivi della II^a categoria e Pentrite, T 4., Acido Picrico, in casse.

Valore di K	15				
	6	10	12	15	15
da Kg. 200 a 500	70 a 110	da 140 a 220	da 165 a 260	da 210 a 330	
" " 500 a 1.000	" 110 a 160	" 220 a 320	" 260 a 380	" 330 a 480	
" " 1.000 a 2.500	" 160 a 240	" 320 a 500	" 380 a 600	" 480 a 750	
" " 2.500 a 5.000	" 250 a 350	" 500 a 710	" 600 a 850	" 750 a 1060	
" " 5.000 a 10.000	" 350 a 500	" 710 a 1000	" 850 a 1200	" 1060 a 1500	
" " 10.000 a 20.000	" 500 a 700	" 1000 a 1410	" 1200 a 1690	" 1500 a 2130	
" " 20.000 a 40.000	" 700 a 1000	" 1410 a 2000	" 1690 a 2400	" 2130 a 3000	
" " 40.000 a 80.000	" 1000 a 1410	" 2000 a 2830	" 2400 a 3190	" 3000 a 4240	

PROSPETTO N. 3
 Polvere nera ed altri esplosivi della 1ª categoria ad eccezione del Tritolo
 e degli esplosivi indicati nel prospetto N. 3

Valore di K		3		5		6		8		
da Kg.	200 a	500	da 40 a	65	da 70 a	110	da 80 a	130	da 110 a	175
	500	1.000	65	95	110	160	130	180	175	250
	1.000	2.500	95	150	160	250	190	300	250	400
	2.500	5.000	150	210	250	350	300	420	400	570
	5.000	10.000	210	300	350	500	420	600	570	800
	10.000	20.000	300	420	500	700	600	840	800	1130
	20.000	40.000	420	600	700	1000	840	1200	1130	1600
	40.000	80.000	600	850	1000	1410	1200	1700	1600	2360

PROSPETTO N. 3
 Tritolo, polveri di lancio (come balistite, solenite, cordite, C 2, ecc.)

Valore di K		4		8		10		12		
da Kg.	200 a	500	da 55 a	90	da 110 a	175	da 140 a	220	da 165 a	260
	500	1.000	90	125	175	250	220	320	260	380
	1.000	2.500	125	200	250	400	320	500	380	600
	2.500	5.000	200	280	400	570	500	710	600	850
	5.000	10.000	280	400	570	800	710	1000	850	1200
	10.000	20.000	400	560	800	1130	1000	1410	1200	1690
	20.000	40.000	560	800	1130	1600	1410	2000	1690	2490
	40.000	80.000	800	1130	1600	2260	2000	2830	2400	3490

Clorati

Valore di K		1		2		3		4		
da Kg.	200 a	500	da 15 a	22	da 30 a	44	da 45 a	65	da 60 a	90
	500	1.000	22	32	44	64	65	95	90	130
	1.000	2.500	32	50	64	100	95	150	130	200
	2.500	5.000	50	70	100	140	150	210	200	280
	5.000	10.000	70	100	140	200	210	300	280	400
	10.000	20.000	100	140	200	280	300	420	400	560
	20.000	40.000	140	200	280	400	420	600	560	800
	40.000	80.000	200	280	400	560	600	845	800	1130
	80.000	100.000	280	315	560	630	845	950	1130	1265
	100.000	120.000	315	345	630	690	950	1040	1265	1385
	120.000	140.000	345	375	690	750	1040	1120	1385	1500
	140.000	160.000	375	400	750	800	1120	1200	1500	1600

AVVERTENZE. — Le distanze dei prospetti, sono dimezzate se il deposito è terrapienato, e potranno essere ulteriormente ridotte se sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli come indicato alla lettera c del n. 2 del Cap. I.
 Nel caso di deposito costituito da più magazzini contenenti esplosivi di diverse categorie, il computo delle distanze da strade, opifici, abitati, ecc. dev'essere riferito alla somma complessiva degli esplosivi contenuti nel deposito, considerati come appartenenti tutti alla categoria per la quale il coefficiente K è più elevato.

b) il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto come indicato alla lett. d) del n. 6 del Cap. I, e che nessuna parte del deposito può essere destinata ad uso di abitazione.

Ove possibile, ed allo scopo di creare un'efficace difesa antiaerea, i magazzini per la conservazione delle sostanze esplosive possono essere situati in grotte avvertendo però che gli sbocchi delle gallerie di accesso ai vari magazzini, non debbono essere rivolti verso sbocchi di altre gallerie, nè verso strade, opifici, abitati, ecc. In questo caso le distanze che debbono intercedere tra i vari magazzini, e quelle che debbono separarli da strade, opifici, abitati, ecc., potranno essere ridotte ad un quarto di quelle risultanti dalla applicazione delle norme sopra indicate;

c) il deposito dev'essere circondato a distanza non minore di tre metri, da un recinto, senza finestre nè discontinuità, costruito con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura, alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente;

d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in modo che siavi la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non si elevi a più di 50 centigradi;

e) l'abitazione del guardiano e della sua famiglia deve essere collocata a non meno di trenta metri e non più di metri duecentocinquanta dal deposito e sempre in tale posizione da potere esercitare una continua vigilanza;

f) le finestre del deposito devono essere munite di inferriata e di reticolato metallico a piccole maglie, in modo da impedire l'introduzione di corpi od oggetti nell'interno del locale;

g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi si osservano le prescrizioni stabilite dai numeri 4, lettera f) e 5, lettere d), i), l), m), del Capitolo I, nonché dal capoverso del n. 5 del Capitolo II del presente allegato;

h) è vietato collocare nello stesso locale di un deposito esplosivi di categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ogni locale destinato a contenere esplosivi della 1ª o della 2ª o della 3ª categoria deve avere sede e costruzione proprie, secondo le norme del presente allegato.

Nello stesso deposito (locale unico o gruppo di locali) non possono essere contenuti più di 80 tonn. dello stesso esplosivo, o di esplosivi tra loro compatibili.

Qualora tale quantitativo dovesse essere superato, vanno costituiti depositi distinti, ciascuno della capacità non superiore alle 80 tonn. e fra loro dovranno intercorrere le distanze risultanti dall'applicazione della formula di cui alla lett. c) del n. 4 del Cap. I. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a 60 tonn. e se trattasi di esplosivi della 3ª categoria sarà invece ridotto a 3 tonnellate.

Le distanze di rispetto potranno essere dimezzate od ulteriormente ridotte come detto per i depositi di fabbrica (V. n. 2, lett. c) del Cap. I).

Le miche di sicurezza e gli inneschi privi di detonatore possono essere conservati con esplosivi di qualunque categoria in quantità illimitate;

é) le capsule detonanti e gli inneschi muniti di detonatore debbono essere conservati in apposito locale la cui distanza dai depositi di esplosivi di altre categorie,

non deve essere inferiore a quella che risulta dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$, indicata alla lettera c) del n. 4 del Cap. I, e, in ogni caso, mai inferiore a m. 25. L'applicazione di detta formula va riferita al quantitativo di esplosivo contenuto nelle capsule detonanti o negli inneschi muniti di detonatore;

l) le cartucce cariche da fucili per caccia o per tiro possono essere collocate in locale adiacente a quelli delle polveri piriche e delle polveri infumi (1^a categoria), ma separato da questi con tagliafuoco in muratura ed avente un proprio ingresso.

Nel computo del quantitativo complessivo di esplosivi per il quale il deposito è autorizzato, le cartucce da caccia cariche devono calcolarsi in ragione di cinque chilogrammi di esplosivo per ogni 1500 cartucce;

m) nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi che debbono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche.

Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste, non debbono superare in altezza, m. 1,60 dal pavimento del deposito.

Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;

n) la dinamite, seiolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, dev'essere rimossa, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.

La distruzione dev'essere fatta bruciando la dinamite per piccole quantità, disponendola a strisce o in cartucce aperte ai due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli estremi con una miccia o stoppino solforato (esclusa ogni capsula o materia fulminante), di lunghezza sufficiente perchè, dopo l'accensione della miccia o stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.

Tale operazione dev'essere fatta all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anzichè bruciare lentamente;

o) il componente solido dei « Prométhée » o di qualsiasi esplosivo formato dall'unione per imbevimento di due prodotti — l'uno solido (comburente) e l'altro liquido (combustibile) — può essere conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule detonanti.

Il componente liquido può essere custodito in locale adatto, nella casa del guardiano, se il titolare del deposito non preferisca costruire apposito casello nei modi suggeriti dalla Commissione provinciale.

I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nei rispettivi recipienti, come provengono dalla fabbrica, fino al momento dell'uso.

L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzii alcuna quantità di prodotto confezionato;

p) per la conservazione di rilevanti quantità di esplosivi possono essere costruiti appositi *vaseoni inerrati*, a pareti robuste e rivestite di materiale impermeabile, opportunamente protetti da coperture leggere ignifugate e circondati da robusti terrapieni.

L'esplosivo dev'essere costantemente ricoperto da uno strato d'acqua, di almeno 20 centimetri, da rinnovarsi quando si presenti in essa una reazione nettamente acida.

La capacità massima di ogni singolo vaseone e le distanze di rispetto saranno, caso per caso, fissate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

5. — Con licenza del prefetto possono autorizzarsi depositi di consumo diretto destinati a contenere complessivamente non più di 200 kg. di esplosivi di 1^a e di 2^a categoria purchè situati in locale isolato, o in casotto di legno imbevuto di sostanze ignifughe secondo il tipo approvato dal Ministero dell'interno, per gli esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura.

Per tali impianti non è necessaria la visita della Commissione tecnica provinciale; ma devono essere in tutti i casi osservate le distanze stabilite nel prospetto annesso alle norme per l'impianto dei depositi per 2 quintali di esplosivi.

Agli esplosivi di 2^a categoria possono essere aggiunti non più di 2000 detonatori da conservarsi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

6. — Le licenze per trasportare fino a 5 chili di esplosivi di 2^a categoria e fino a 50 capsule detonanti, indicate nell'ultimo comma dell'art. 97 del regolamento, possono, dal prefetto, essere rilasciate, per una o più volte determinate, alle persone che provino di avere bisogno di materie esplodenti per l'esercizio della loro professione, arte o mestiere, ma debbono essere vincolate all'obbligo di consumarli nel giorno stesso dell'arrivo sul posto in cui debbono essere impiegati.

Per il deposito di detti esplosivi è sufficiente una cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

Depositi di consumo temporanei.

7. — Sono magazzini temporanei quelli stabiliti per il deposito di esplosivi, in quantità non superiore a chilogrammi 10.000, da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire quando il lavoro sia ultimato.

8. — Tali depositi o magazzini possono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono sorgere isolati dagli altri edifici.

9. — Nei depositi temporanei possono collocarsi polveri e dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro, e divisi da muro taglia-

Norme speciali per i depositi di esplosivi destinati all'agricoltura.

17. — I depositi temporanei di esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura, se riguardano lavori di breve durata e sono destinati a contenere complessivamente non più di 10 quintali di esplosivi di prima e seconda categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili di legno imbevuto di sostanze ignifughe, conformi al modello approvato (vedi Tav. I).
18. — Per impiantare questi casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessario di volta in volta la licenza di deposito, nè la visita della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 89 del regolamento. È necessario, invece, ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
19. — Le distanze che debbono intercedere tra il casotto e le strade, le case abitate, gli opifici, ecc., più vicini, sono quelle di cui al prospetto annesso al Capitolo IV, n. 4, del presente allegato.
20. — Gli esplosivi debbono essere conservati negli imballaggi regolamentari, i detonatori, inoltre, debbono essere chiusi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.
21. — I depositi debbono essere costantemente sorvegliati da un sufficiente numero di guardie particolari giurate.

Depositi sotterranei o interrati.

1. — Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari.
2. — La qualità e la quantità degli esplosivi che potranno immagazzinarsi nei depositi sotterranei saranno determinati dal prefetto sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 89 del Regolamento della quale deve far parte l'ingegnere del Distretto minerario.
3. — Tali depositi debbono essere riparati, al disopra ed all'intorno, da un sufficiente spessore di terreno, tenuto conto della natura di esso e della qualità e quantità di esplosivi da immagazzinare. Detto spessore va calcolato in base alle formule seguenti:

a) formula, per masse di esplosivo concentrate, che indica il raggio minimo - R - al di là del quale non si avrà alcun effetto in caso di esplosione

$$R = 1,75 \sqrt{\frac{30}{\alpha}}$$

in cui C, è la quantità di esplosivo in chilogrammi; α , è un coefficiente variabile secondo la natura dell'esplosivo, che per la polvere pirica e per gli esplosivi della

fuoco. Possono esservi depositati anche detonanti in numero che non oltrepassi i 5000, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri e diviso da tagliafuoco in muratura. Ove ne occorresse un numero maggiore, si deve stabilire per questi un magazzino speciale, la cui distanza è determinata con le modalità indicate alla lettera c) del n. 4 del Cap. I.

10. — Ferma l'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel n. 4 del Capitolo IV, le altre condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità di esplosivi che si possono autorizzare a contenere, entro il limite massimo di cui al precedente n. 7, devono essere di volta in volta stabilite dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto conto della ubicazione dei medesimi.

Magazzini o depositi giornalieri.

11. — Appartengono a questa classe quei magazzini che, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro a carattere temporaneo, bisogna da descriversi sulla relativa licenza, e che non importino la necessità di depositarvi più di chilogrammi 200 di esplosivi della 1^a o della 2^a categoria, oppure di chilogrammi 200 delle due categorie complessivamente. Vi si possono contemporaneamente collocare sino a 1000 detonatori. Gli esplosivi devono essere conservati nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, devono essere chiusi con lucchetto a chiave, in apposita cassa.

12. — I depositi giornalieri devono essere situati a non meno di cinquanta metri da altri depositi dello stesso genere o da case isolate e abitate.

13. — Nei magazzini giornalieri si possono depositare anche le micce e gli insensibili privi di detonatore.

Impiego di esplosivi in lavori di breve durata e a carattere eccezionale.

14. — Per lavori di breve durata, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli articoli 52 della legge di P. S. e 104 del regolamento, può, in seguito a domanda, essere concesso l'uso degli esplosivi.

15. — La domanda di cui al numero precedente deve specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

Tali esplosivi devono essere impiegati entro gli otto giorni dal loro arrivo sul posto di consumo.

16. — È fatta eccezione all'obbligo dell'impiego entro gli otto giorni, per il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

TABELLA B

QUANTITÀ DI DINAMITE C	SPESORE H					
	g = 1,20	g = 1,50	g = 1,75	g = 2,00	g = 2,25	g = 3,00
Kg.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
200	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50
500	14,00	13,00	12,00	11,50	11,00	10,50
1.000	18,00	16,50	15,50	15,00	14,50	14,00
1.500	21,00	19,00	18,00	17,50	17,00	16,50
2.000	23,00	21,00	20,00	19,00	18,50	17,50

Quando il materiale esplosivo sia ripartito lungo una galleria magazzino della lunghezza L uguale al triplo dello spessore H calcolato con la formula precedente, tale spessore può essere ridotto a 2/3.

Aumentando la lunghezza della galleria magazzino oltre il valore di 3 H si potrà elevare proporzionalmente la quantità C di esplosivo, pur conservando per lo spessore del terreno di ricoprimento il valore 2/3 H.

Per depositi di polvere pirica, possono essere raddoppiate le quantità di esplosivo lasciando invariati gli spessori H calcolati come sopra.

c) nei casi in cui al di sopra di un deposito sotterraneo di esplosivo si trovi un ricoprimento di terreno omogeneo mobile, non contenente pietre di più di cm. 4 di dimensione, non argilloso e non suscettibile di agglomerarsi col tempo, come sabbia, ghiaia e terra sabbiosa, si può calcolare lo spessore di tale terreno sufficiente ad impedire che le proiezioni per effetto di un'esplosione del deposito possano avvenire oltre un raggio di m. 50 dal centro del deposito concentrato o fra due linee parallele alla galleria magazzino e distanti da essa m. 50. I detti spessori di terreno sono indicati nella seguente tabella, restando inteso che gli spessori laterali resteranno quelli indicati precedentemente nella Tabella A:

TABELLA C

Quantità di dinamite C	Esplosivo concentrato		Esplosivo ripartito	
	Spessore H	Lunghezza della galleria magazzino	Spessore H	Spessore H
Kg.	m.	m.	m.	m.
200	3,00	16	3,00	2,00
500	4,50	24	4,50	3,00
1.000	6,50	40	6,50	5,00
1.500	8,00	44	8,00	5,50
2.000	9,00	48	9,00	6,00

1ª categoria è uguale a 1, o che per la dinamite e per gli altri esplosivi della 2ª categoria è uguale a 2, e g, è un coefficiente variabile secondo la natura del terreno e cioè:

terra leggera	g = 1,20
terra ordinaria	g = 1,50
sabbia compatta	g = 1,75
terra mista e pietre	g = 2 —
terra molto argillosa	g = 2,25
muratura ordinaria	g = 2,50
roccia o muratura resistente	g = 3 —

In applicazione della predetta formula si danno nella seguente tabella, a titolo indicativo, i raggi minimi - R - per depositi sino a kg. 2.000 di dinamite:

TABELLA A

QUANTITÀ DI DINAMITE C	RAGGIO R					
	g = 1,20	g = 1,50	g = 1,75	g = 2,00	g = 2,25	g = 3,00
Kg.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
200	12,50	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50
500	16,50	15,50	14,50	14,00	13,50	13,00
1.000	21,00	19,50	18,50	17,50	17,00	16,50
1.500	24,00	22,00	21,00	20,00	19,50	19,00
2.000	26,50	24,50	23,00	22,00	21,50	20,50

b) formula per masse concentrate di esplosivo, che indica lo spessore minimo - H - di terreno che deve trovarsi al disopra e all'intorno del deposito perché sia esclusa ogni proiezione esterna:



A titolo indicativo si danno, nella seguente tabella, gli spessori minimi - H - per deposito fino a 2.000 chili di dinamite.

Nessun deposito all'aperto deve trovarsi in direzione dell'uscita della galleria di accesso al deposito sotterraneo;

m) le gallerie di un deposito sotterraneo debbono essere alla distanza orizzontale di almeno m. 50 da strade pubbliche, da abitazioni, e da ogni altra costruzione ove siano abitualmente occupate dalle persone;

n) i recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio, debbono essere giornalmente portati via dal deposito;

o) nel deposito è vietato l'uso di lampade a fiamma libera. In esso si può accedere soltanto con lampade di sicurezza od elettriche, oppure con lanterne chiuse il cui vetro sia protetto da robusto graticcio. Per tali lanterne è vietato l'uso del petrolio o di altri liquidi facilmente evaporabili.

Per l'illuminazione fissa è consentita l'installazione di impianto elettrico purchè le lampade siano poste in nicchie, nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto da graticcio, e che l'impianto risponda alle prescrizioni stabilite per le miniere grisuose. Gli interruttori ed i dispositivi di sicurezza devono essere installati all'esterno del deposito.

5. — Per l'esercizio dei depositi sotterranei debbono osservarsi tutte le disposizioni stabilite per i depositi in superficie, in quanto applicabili.

6. — La installazione delle cosiddette *riserve interne* di miniere e cave, è soggetta ad autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario. Per l'esercizio di esse debbono osservarsi le disposizioni contenute nel Regolamento di polizia mineraria.

CAPITOLO V.

Uso delle mine.

1. — Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento.

2. — L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria.

3. — Per le mine da usarsi in lavori diversi, si dovrà dare *preventivo avviso* all'Autorità locale di pubblica sicurezza che potrà prescrivere le opportune cautele. Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratti di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.

4. — Per il caricamento e per il brillamento delle mine, dovranno osservarsi, nei singoli casi, le norme della legge e del regolamento di polizia mineraria, in quanto applicabili.

In particolare saranno da osservare le disposizioni seguenti:

a) il caricamento e lo scoppio delle mine dev'essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori;

b) il caricamento delle mine dev'essere fatto con calceoli di legno, di zinco, di rame, di ottone, di bronzo o d'alluminio, dovendosi assolutamente escludere l'im-

Si potrà anche in questo caso aumentare il quantitativo di esplosivo, aumentando proporzionalmente la lunghezza della galleria magazzino, senza far variare lo spessore del terreno di ricoprimento.

4. — I depositi sotterranei debbono soddisfare alle seguenti norme costruttive: a) il deposito e la galleria che ad esso dà accesso devono presentare le più complete garanzie di solidità contro i franamenti e i distacchi di roccia;

b) il deposito deve essere disposto lateralmente alla galleria di accesso, o normalmente ad essa, ad una distanza dall'imbuco almeno uguale allo spessore del terreno di ricoprimento calcolato secondo la tabella B;

c) quando il deposito deve contenere più di kg. 100 di esplosivo della 2ª categoria o più di kg. 200 di polvere pirica, esso si prolungherà, oltre la parete opposta della galleria di accesso, con una galleria a fondo cieco di almeno m. 3 di lunghezza;

d) nei depositi previsti alla lettera c), un argine con nicchia ammortizzatrice sarà collocato davanti all'ingresso della galleria di accesso, ad una distanza di m. 3 al massimo da esso, per arrestare i materiali lanciati da un'eventuale esplosione. Tale nicchia avrà una profondità di almeno tre metri e dimensioni in larghezza e altezza superiori a quelle dell'imbuco della galleria di accesso.

Quando gli esplosivi siano distribuiti lungo una galleria magazzino, o quando la galleria di accesso a) deposito abbia almeno due gorniti ad angolo retto prolungati a cul di sacco nella direzione con cui avanzano i gas di un'eventuale esplosione, potrà essere consentito che manchi l'argine e la nicchia di cui ai comma precedenti, semprechè il deposito non contenga più del doppio dei quantitativi di esplosivo indicati alla lettera c);

e) ogni deposito deve essere chiuso con due porte di costruzione solida, munite di serrature di sicurezza. Una di dette porte verrà collocata all'entrata della galleria di accesso, l'altra all'entrata del deposito.

Le camere di deposito ed i loro accessi devono avere dimensioni e disposizione tali che sia sempre facile circolarvi e trasportarvi i recipienti contenenti gli esplosivi; f) saranno prese le misure opportune per preservare gli esplosivi dall'umidità. Sarà, a tale scopo, assicurato lo scopo delle acque, ed ove occorra, sia il pavimento che le pareti del deposito saranno rivestiti di intonaco impermeabile;

g) il deposito deve essere convenientemente aerato; ma gli orifici di aeraggio debbono essere disposti in modo da non permettere l'introduzione nel deposito di sostanze capaci di dar fuoco agli esplosivi;

h) i detonatori (capsule detonanti) dovranno essere posti in apposito ripostiglio situato ad adeguata distanza dai magazzini di esplosivo e chiuso da porta con chiave.

i) lo spessore del terreno separante i magazzini di due depositi sotterranei, o un deposito sotterraneo da gallerie e pozzi, deve essere sufficiente affinché nel caso di esplosione di un deposito, l'altro deposito o la galleria e i pozzi vicini siano al riparo (v. tabella A);

j) la distanza orizzontale tra un deposito all'aperto e un deposito sotterraneo non deve essere mai inferiore a m. 50,

pigio del ferro e dell'acciaio, e quello di altre sostanze che possano nell'intasamento produrre scintille. Per l'intasamento si debbono adoperare materie scvre completamente da granelli o noduli quarzosi, pitinosi o metallici.

Lo cartucco di dinamite o di esplosivi congeneri non debbono essere innescate che a misura del loro impiego e debbono spingersi nei fori da mina mediante bacchette di legno.

Per assicurare la miccia alla capsula d'innescio si deve fare uso di pinze o di tanagliette che non siano di ferro o di acciaio;

e) le micce, prima di essere applicate alle mine, debbono essere accuratamente esaminate per assicurarsi che non siano rotte e non abbiano sofferto alcun deterioramento. Esse debbono essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro. Per l'accensione è vietato l'uso delle cannette;

d) nei luoghi umidi si dovranno usare micce incatramate, e per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi si adopereranno micce impermeabilizzate. Le cartucce costituenti la carica da usarsi nei luoghi umidi, devono pure essere impermeabilizzate;

e) le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una muta o l'altra degli operai, od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si opponga alla applicazione delle necessarie cautele;

f) prima dell'accensione delle mine, chi ne dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse. Egli darà il segnale dell'accensione, previo avvertimento ad alta voce, o mediante suoni di tromba prestabiliti, a tutte le persone che si trovano nelle vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere;

g) in ciascun cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possa agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell'elettricità;

h) gli operai incaricati, dovranno, appena dato fuoco alle mine, mettersi anche essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai predetti dovranno avvertire subito chi sovraintende al lavoro. Intanto nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo delle mine, se non dopo autorizzazione del capo minatore;

i) quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 minuti almeno;

j) la mina mancata non potrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò non si possa fare, si praticherà un'altra mina nelle vicinanze di quella non esplosa per provocarne l'esplosione, od almeno per ottenere la liberazione della

carica — da ricuperarsi con ogni cura — dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate mine cariche inesplose;

m) dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimangono alcuna da esplodere dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti, oppure dieci minuti se l'accensione ha avuto luogo elettricamente;

n) è vietato di utilizzare per nuove mine, introducendovi nuove cariche, le canne o fori da mina preesistenti, se non saranno stati prima prudentemente ed accuratamente esplorati. L'esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante.

5. — Le mine a fornello, quelle a gallerie, e anche quelle cilindriche, che per la loro disposizione o per l'importanza della carica, qualunque siano le loro dimensioni, possono produrre le così dette varate, cioè staccare una considerevole quantità di roccia, non possono essere praticate senza un permesso speciale del prefetto, il quale, udito l'ingegnere del Distretto minerario, prescrive le cautele opportune.

Lo scoppio di tali mine o varate non può essere provocato se non dopo avviso dato in tempo al pubblico.

CAPITOLO VI.

Esercizi di minuta vendita.

1. — Nelle botteghe di minuta vendita di materie esplosive:

a) si possono tenere soltanto esplosivi della 1^a, della 4^a e della 5^a categoria;

b) nei negozi o spacci esistenti entro l'abitato si può concedere la licenza per tenere in deposito fino a netto chilogrammi 25 di esplosivi della 1^a categoria (polveri), chiusi perfettamente nei rispettivi recipienti, come provengono dalle fabbriche, a condizione che il negozio non abbia comunicazione diretta coi locali destinati ad uso di abitazione, e che le polveri siano possibilmente suddivise in partite fra i vari ambienti dell'esercizio e custodite entro scatole o cassette metalliche;

b) negli stessi negozi o spacci si può inoltre concedere di tenere cartucce cariche di esplosivi della 1^a categoria fino a chilogrammi 25 netto di materia esplosiva, nonché fuochi di artificio sino al peso lordo (imballaggio escluso) di chilogrammi 25, esclusi quelli contenenti sostanze che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

I fuochi d'artificio devono essere conservati in ripostiglio separato e lontano da quelli dove sono riposte le polveri e le cartucce cariche;

d) quando il confezionamento delle cartucce da caccia è fatto con macchinario a motore azionato a fuoco o ad elettricità, il motore dev'essere collocato in locale, sia pure adiacente ma diverso dagli ambienti ove vengono collocate le polveri;

CAPITOLO VII.

Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili.

NORME GENERALI

1. — Si denominano *Cantieri* (o Laboratori) di caricamento e scaricamento proiettili gli stabilimenti — permanenti od occasionali (occasionalni sono quelli destinati ad essere smontati al termine dei contratti per i quali vengono istituiti) — in cui vengono eseguite tutte od alcune delle operazioni seguenti:
 Dispollettamento o disogivamento proiettili carichi;
 Scaricamento dei proiettili con asportazione dell'esplosivo per via meccanica od idrica, esclusa quindi la combustione dell'esplosivo che, se necessaria, deve essere eseguita fuori del cantiere, in località adatta e con speciali cautele;
 Sabbatura, verniciatura, zincatura dei proiettili vuoti;
 Caricamento per fusione (sia direttamente nei proiettili, che, in custodia di cartone o di cartone con anima di alluminio o di altri materiali);

Caricamento per compressione;

Caricamento in pastoso;

Finitura del proiettile carico, fresatura delle cariche, preparazione alloggiamento di detonatori, applicazione di custodiette, ecc.;

Applicazioni di spolette (purchè prive di innescio);

Scinturazione e rottura di proiettili vuoti da passare a rottame;

Ricupero dell'esplosivo e sua inertizzazione o trasformazione;

Inertizzazione incendiivi (in località adatta);

Distruzione di proiettili carichi (in località adatta e fuori del cantiere);

Confezionamento di cilindretti per detonatori secondari e sussidiari;

Applicazione di detonatori (escluso il primario);

Confezionamento di casso e imballaggio dei proiettili;

Confezionamento cariche di lancio in sacchetti od in bossoli (esclusa l'applicazione del cannello);

Confezionamento di carichette di polvere nera;

Applicazioni di tali carichette alle cariche di lancio.

2. — Nell'interno dei cantieri, ove si eseguono tali operazioni, è vietata la fabbricazione di qualsiasi esplosivo, sia di lancio, che di scoppio, fatta eccezione per i tipi amatolo (nitrate di ammonio e tritolo) che si ottengono per impasto a caldo, dei soli due costituenti, al momento stesso di caricarli nei proiettili.

Se la ditta ha propri impianti per la fabbricazione di esplosivi, detti impianti debbono essere distanziati in base alle norme di sicurezza più oltre indicate: tra essi ed il laboratorio deve esistere una netta separazione (muro o rete metallica, o reticolato) e le comunicazioni debbono avvenire soltanto attraverso passaggi costantemente sorvegliati.

Se nel cantiere si scarica o ripristina anche proiettili carichi di polvere nera, il reparto, ove si compiono le operazioni di scaricamento o quello di caricamento con

e) nei negozi o spacci isolati dai centri di popolazione e non abitati, si può concedere licenza per tenere esplosivi della 1ª categoria (polveri), sino a netto chilogrammi 50, racchiusi nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, nonché cartacce cariche di esplosivi della 1ª categoria sino a 50 chilogrammi netti, di materia esplosivante. In tali spacci isolati si può permettere di tenere anche 50 chilogrammi lordi (escluso l'imballaggio) di fuochi artificiali, a condizione che questi siano riposti in locale separato da quello delle polveri e cartucce.

2. — Nessun limite di quantità è stabilito per il deposito, anche nei negozi di vendita situati entro l'abitato, di capsule per armi da caccia e simili, cartucce vuote con capsule, di micce a combustione lenta, bengala e simili. È fatto però obbligo ai rivenditori di custodirli in ripostigli separati da quelli contenenti gli esplosivi della 1ª categoria o quelli della 4ª, che fossero autorizzati a tenere.

3. — Nei negozi o spacci contemplati nel presente capitolo è vietato di tenere aperta contemporaneamente più di una scatola per ciascuna qualità di polveri senza fumo da caccia, ed una scatola di polvere pirica (nera) da caccia qualunque ne sia la ditta fabbricante.

Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato.

4. — È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla speciale industria purchè siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti dai locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

Le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e la quantità massima di clorato di potassio che si possono autorizzare a contenere, devono essere stabilite dalla Commissione tecnica provinciale.

5. — È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di chilogrammi 100 in polvere e chilogrammi 50 in discoidi purchè:

a) siano i clorati tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e, comunque, sia evitato il contatto, anche eventuale, di sostanze organiche o di acidi inorganici.

b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

6. — I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 della legge, per il deposito e la vendita di clorati. — Tale obbligo non è esteso ai farmacisti purchè non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg. 15 in polvere e kg. 10 in discoidi.

3. — Ai fini della *sicurezza esterna*, e cioè del danno che un eventuale scoppio possa produrre ad abitati o manufatti estranei al cantiere si osserveranno le norme seguenti:

a) nei depositi di scorta di proiettili carichi, sia in arrivo che in partenza, e di esplosivo sciolto o comunque imballato, si applicherà la formula $d = K\sqrt{C}$ nella quale d , è la distanza minima tollerata espressa in metri, fra il locale contenente l'esplosivo e il fabbricato o centro abitato vicini; C , è il quantitativo di esplosivo espresso in chilogrammi, (esclusi imballaggi, involucri, parti metalliche dei proiettili, ecc.) effettivamente esistente nel locale; K , è un coefficiente numerico dedotto dall'esperienza che dipende dalla natura e dal confezionamento dell'esplosivo, dalla costituzione del deposito e dalla natura e vulnerabilità del fabbricato o centro abitato da proteggere.

I valori da assumere nei singoli casi, pel coefficiente di sicurezza K , sono quelli indicati nella tabella riportata al n. 2 del precedente cap. IV.

L'applicazione di tale formula permetterà, caso per caso, di determinare il quantitativo massimo di esplosivo che può alloggiarsi in depositi già esistenti e di adottare la più conveniente distribuzione degli esplosivi e manufatti esplosivi in relazione allo spazio disponibile ed ai locali esistenti o da creare.

b) è vietato di conservare in unico deposito, costituito da più locali o magazzini, (o in un deposito del tipo *cruciforme* - V. Tav. II), quantitativi di esplosivi maggiori alle 80 tonn. anche se racchiusi in proiettili ed alle 60 tonn. se trattati di esplosivi di sensibilità analoga a quella dell'acido picrico. Ogni locale o magazzino non potrà contenere più di tonn. 20 di esplosivo nel primo caso e di 15 nel secondo.

Le distanze così determinate, non potranno però mai essere inferiori, nel caso di depositi di proiettili, ai m. 200 se trattati di proiettili di piccolo calibro, 300 se di medio calibro, 500 se di grosso calibro, salvo che — a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili — la configurazione del terreno offra sufficiente protezione.

Si intendono proiettili di piccolo calibro quelli fino a 105 mm. di diametro; di medio calibro quelli dal 120 al 210 compresi e di grosso calibro, quelli di diametro superiore.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

Sia un deposito terrapienato, contenente in complesso tonn. 30 di tritolo sciolto. esso dovrà distare m. $= \frac{12\sqrt{30.000}}{2} = 1033$ da città e centri abitati importanti

m. $= \frac{8\sqrt{30.000}}{2} = 692$ da opifici, gruppi di case, ecc.; m. $= \frac{4\sqrt{30.000}}{2} = 346$

da ferrovie, case, ecc.

Se trattasi di locali in cui si lavorano esplosivi (caricamento e scaricamento) la formula va applicata in base al quantitativo massimo di esplosivo che può trovarsi nel locale.

polvere nera, deve essere nettamente distinto da quelli ove analoghe operazioni sono contemporaneamente eseguite su proiettili caricati con altri esplosivi.

I proiettili a polvere nera debbono avere propri depositi di scorta (per quelli in arrivo e per quelli in partenza) distanziati dagli altri depositi.

Qualora, nello stesso cantiere, si debbano manipolare contemporaneamente proiettili a polvere nera e proiettili carichi di altri esplosivi, si dovrà costituire uno speciale reparto per polvere nera comprendente tutti i locali ove si maneggia tale esplosivo, sia per scaricamento che per caricamento.

Detto reparto deve essere convenientemente cintato (muro o rete metallica) e l'accesso o l'egresso debbono essere possibili solo attraverso un limitato numero di passaggi proporzionale all'importanza del cantiere, opportunamente vigilati. In ogni modo deve essere evitato il pericolo che polvere nera sciolta, o eventualmente rimasta entro i manufatti scaricati, possa comunque essere portata negli altri reparti.

È consentito che il reparto ripristino sia unico per qualsiasi tipo di proiettile; in tal caso i proiettili a polvere nera prima di passare al detto reparto, debbono subire lavaggio e verifica.

3. — Si considerano come facenti parte del cantiere i depositi di scorta di proiettili carichi (sia in arrivo, da scaricare, che pronti per la partenza) e i depositi esplosivi nel quantitativo strettamente indispensabile.

Tali depositi debbono essere ubicati secondo le norme più avanti indicate.

Grandi depositi, sia di esplosivi che di proiettili carichi, che fossero ritenuti necessari, dovranno essere disposti fuori del cantiere e considerati a parte.

CAPITOLO VIII.

Sicurezza esterna ed interna.

1. — Ai fini della sicurezza si deve considerare la massima quantità di esplosivo (sciolto od in proiettili carichi) che, in caso di sinistro, può detonare nello stesso momento (o perchè concentrata in unico locale, o, se in più locali, perchè disposta in masse non sufficientemente distanziate l'una dall'altra per impedire la detonazione per influenza).

2. — Gli esplosivi e manufatti esplosivi debbono classificarsi a seconda che, per la loro natura chimica, per il loro confezionamento (in casse, in proiettili ecc.) per la lavorazione che stanno subendo (fusione, compressione, ecc.) possono:

a) detonare, provocando, per urto esplosivo, danni a fabbricati e materiali, o scoppio, per influenza, di altre masse di esplosivo;

b) detonare, proiettando schegge e rottami capaci di produrre gravi danni a fabbricati, materiali e persone;

c) incendiarsi e comunicare il fuoco a materiali.

I singoli locali debbono, perciò, essere distanziati e protetti tenendo conto della natura e della quantità dell'esplosivo o manufatto esplosivo che contengono, nonché delle speciali lavorazioni che nei locali stessi si compiono.

2° — Un reparto di fusione tritolo avente caldaie della capacità di kg. 400 ciascuna, collocate in celle separate da terrapieni, deve essere disposto in modo che le singole caldaie distino fra loro di almeno 6 metri, e cioè:

$$m. \frac{0,60 \sqrt{400}}{2} = \frac{0,60 \times 20}{2} = 6$$

affinchè lo scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

È però, a rilevarsi che, nel caso di esplosivi di lancio, il pericolo maggiore è dato dall'intenso calore che si svolge in caso d'incendio e dalle lunghissime fiamme.

Converrà, quindi distribuire le varie polveriere, sfruttando il terreno e tenendo conto della direzione del vento dominante, in modo da diminuire, per quanto possibile, tale pericolo.

b) Per evitare gli effetti di *proiezione di schegge* quando trattasi di limitate quantità di esplosivo (un proiettile di grosso calibro o medio calibro, o pochi proiettili di piccolo calibro), è indispensabile ricorrere alle blindate, eseguendo le operazioni più pericolose (dispolettamento, disogivamento, caricamento per compressione), in appositi locali nei quali i macchinari occorrenti siano manovrabili dall'esterno.

c) Notevole pericolo presentano, in caso di scoppio, proiettili carichi accumulati. Il raggio d'azione di schegge, rottami e proiettili inesplosi non è calcolabile con formule.

Converrà, quindi, proteggersi dal pericolo, sfruttando — ove possibile — le forme del terreno, essendo, in questi casi, di mediocre efficacia i terrapieni artificiali, che per ovvie ragioni, non possono tenersi elevati di quanto occorrerebbe per arrestare tutte le traiettorie di proiettili o frammenti lanciati in caso di scoppio; ricoverare i proiettili in baracche costituite con materiale non combustibile, ed evitare, in modo assoluto, che in esse o vicino ad esse possano accumularsi materiali atti a provocare od alimentare incendi (cumuli di imballaggi, stoppe e stracci, lubrificanti, vernici, ecc.).

Nell'interno del cantiere, e soprattutto nei pressi ove si eseguono le operazioni di scaricamento e caricamento, non dovranno mai accumularsi proiettili carichi. Perciò, mentre i depositi per proiettili in arrivo ed in partenza debbono essere sistemati a conveniente distanza — come indicato nel precedente n. 3 — il movimento di afflusso e deflusso dei proiettili stessi dovrà essere regolato in modo che, nell'interno dei locali ove si eseguono le operazioni di dispolettamento, disogivamento, fresatura e caricamento per compressione, non vi siano mai proiettili in attesa di lavorazione. Quelli occorrenti per la continuità delle lavorazioni, debbono rimanere fuori da detti locali, all'esterno delle blindate, e, se in quantità notevole (centinaia per piccoli calibri, decine per medi e grossi calibri), occorre costituire uno o più depositi di sosta blindati (pareti protette come nei locali di dispolettamento) in prossimità delle celle anzidette, purchè le pareti abbiano altezza tale (almeno m. 3) da arrestare — tenuto conto della piccola area che tali depositi di sosta debbono avere — la quasi totalità delle schegge che verrebbero proiettate in caso di scoppio.

È assolutamente vietato, nelle immediate vicinanze dei locali dove si caricano e scaricano proiettili o comunque si lavora su-esplosivi, costituire cumuli o cataste di proiettili, anche se vuoti, che possano intralciare o rendere meno celere l'allontanamento degli operai in caso di sinistro,

È conveniente suddividere in più baracche distinte e distanziate esplosivi e manufatti esplosivi, in modo da ridurre la pericolosità di ciascuna baracca e, di conseguenza, rendere più ristretta la distanza di sicurezza.

Così, anzichè riunire in una o poche cataste assai vicine i proiettili in arrivo, converrà scaglionarli in più cataste distanziate in modo che l'eventuale scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

L'altezza delle cataste non deve superare m. 1,65.

4 — La *sicurezza interna* dei cantieri deve tendere ai seguenti scopi:

1) evitare che l'esplosione, che avvenisse in un reparto (deposito, blindata, caldaia, ecc.), possa propagarsi per influenza, determinando la distruzione di tutti o di gran parte degli esplosivi e manufatti esplosivi esistenti;

2) proteggere, nel miglior modo possibile, il personale del reparto sinistrato e di quelli vicini contro le conseguenze di un eventuale scoppio.

Nello studio della protezione dei singoli reparti del cantiere occorre distinguere gli effetti prodotti dall'urto esplosivo da quelli dati da proiezione di schegge o rottami; i primi sono più da temersi nei locali dove sono ricoverate notevoli quantità di esplosivo sciolto (depositi, caldaie di fusione, ecc.); i secondi dove limitate quantità di esplosivo sono racchiuse in proiettili e cimentate da azioni meccaniche: i due effetti insieme si possono avere quando si tratti di notevoli masse di esplosivo racchiuse in proiettili (depositi proiettili carichi).

Si danno in particolare le seguenti norme:

a) Per evitare gli effetti della *detonazione per influenza* determinata dall'urto esplosivo è necessario che i singoli locali contenenti esplosivi siano fra loro distanziati in base alla natura e confezione dell'esplosivo ed al quantitativo massimo che può essere concentrato in un singolo locale.

Si applica la formula $d = K \sqrt{Q}$ in cui, al coefficiente K saranno attribuiti i valori indicati alla lett. b) del n. 4 del precedente Cap. I o quelli indicati alla successiva lett. c) dello stesso n. 4, a seconda che trattasi di laboratori o depositi di esplosivi.

Tali coefficienti possono essere dimezzati quando i locali sono robustamente terrapienati, o quando esistono ostacoli naturali (contrafforti, ecc.) che si oppongano efficacemente al propagarsi dell'urto esplosivo.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

1° — Una baracca terrapienata, contenente 30 tonn. di tritolo, non costituisce un pericolo (ai soli fini della detonazione per influenza, perchè l'esplosione eventuale produrrà gravi danni al fabbricato) per altra baracca contenente uguale o minor quantità di esplosivo distante m. 52. Infatti:

$$d. = \frac{0,60 \sqrt{30.000}}{2} = \frac{0,60 \times 173}{2} = \frac{\sqrt{10980}}{2} = 51,90$$

Tale norma va osservata anche se trattasi di cumuli di materiali di qualsiasi genere (casse, rottami, ecc.) o si accumulino, entro la zona racchiusa dai terrapieni o dalle blindate, o anche sopra i terrapieni stessi, materiali (ciotole, rottami di ferro e simili) perchè, in caso di scoppio, possono agire come proiettili.

Proiettili fumogeni e proiettili incendiari.

5. — I proiettili fumogeni e quelli incendiari devono essere conservati in appositi locali terrapienati e bene aereati. Detti locali o depositi non devono essere muniti di parafumini e debbono distare almeno 100 metri da quelli contenenti munizioni ordinarie.

CAPITOLO IX.

Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione.

1. — Le *baracche* debbono avere struttura solida, ma debbono risultare leggere, asciutte o possibilmente isoterme.

Possono essere costituite da pilastri e da semplici cortine di laterizi forati su due teste, o da blocchetti cavi di cemento, e devono avere il pavimento sopraelevato cm. 30 sul piano di campagna, ma ad esso raccordato negli ingressi, su sottofondo di calcastro e sottostante vespaio.

L'armatura può essere costituita da incavallature miste di ferro e legno ignifugato, ed il soffitto dev'essere di struttura leggera.

Le porte ad entrambe le testate e le finestre, non vetrate, situate lungo le pareti longitudinali (una per ogni campata) debbono aprirsi verso l'esterno.

Lungo il margine inferiore dell' pareti, a 20 cm. dal pavimento, devono essere disposti vani di aereazione con canne di ventilazione ed i vani predetti devono essere muniti di sportelli metallici per poterli chiudere nei periodi di pioggia, umidità o forti calori, e di rete metallica (V. Tav. III).

2. — Le *celle blindate* hanno lo scopo di garantire l'incolumità del personale adibito al dispolettamento o al disinnescamento dei proiettili, e di evitare la proiezione delle schegge all'intorno in caso di accidentale scoppio.

Le operazioni sopra ricordate debbono essere compiute dall'esterno, mediante apposito congegno da maneggiarsi sempre all'esterno dalla parte della cella.

La cella deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni proporzionate al calibro massimo dei proiettili da manipolare;
- b) ingresso a baionetta, possibilmente doppio;
- c) pareti, pavimento e soffitto rivestiti da robusti panconi di legno di essenza forte ed ignifugati;
- d) protezione laterale e superiore costituita da non meno di due metri di terra.

Tale spessore deve essere proporzionato al calibro dei proiettili da manipolarsi.

Le celle di tipo permanente possono essere di struttura cementizia armata o di legno; quelle occasionali o temporanee, possono invece essere costituite da murate di robuste casse riempite di terra o di sabbia (V. Tav. IV).

3. — Gli spessori delle *traverse* per le *caldaie* o *tini di fusione* degli esplosivi, devono essere in relazione alla quantità dell'esplosivo che si deve fondere; tali spessori possono essere di 3 a 4 metri per caldaie che contengano da 100 a 200 chili di esplosivo tipo tritolite.

CAPITOLO X.

Sicurezza contro gli incendi.

1. — Se il cantiere ha carattere permanente, deve essere dotato di adatta distribuzione di idranti in modo da potere, in qualunque punto, disporre di getti d'acqua aventi almeno una pressione utile di quattro atmosfere alla lancia.

Se ha carattere occasionale, tale rete potrà essere sostituita da pompe da incendio, sia montate su automezzi che trasportabili a mano, di numero e potenzialità sufficienti a giudizio del competente comandante dei Vigili del Fuoco, in base all'ampiezza del cantiere.

Inoltre, tutti i cantieri, sia permanenti che occasionali, come pure le fabbriche di esplosivi in genere, debbono avere una congrua dotazione di estintori di tipo moderno, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti, nella stagione invernale, in modo da evitare il mancato funzionamento per congelamento del liquido.

Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali ove per le lavorazioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi.

Negli spiazzi erbosi dei cantieri e degli stabilimenti debbono essere disposti mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di incendio.

Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di trasmettere il fuoco facilmente (alberi, fruttiferi, ortaggi, mais, ecc.).

L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti e tagli periodici.

Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche.

2. — Valgono, in generale, le norme di cui al successivo allegato D.

- Nell'applicazione di tali norme si terrà, però, conto dell'effettiva entità del pericolo, e ciò sia in relazione alla zona in cui risiede l'opificio, più o meno esposto a scariche elettriche, sia alla entità o tipo dell'esplosivo ricoverato o esistente in ciascun locale.

Norme speciali potranno, caso per caso, essere applicate ai cantieri occasionali, creati per temporanee esigenze.

Di massima si cercherà di utilizzare la costituzione stessa della baracca per la protezione contro le scariche elettriche, mettendo a terra, con adatte condutture, le coperture in lamiera.

Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che esse siano disposte a conveniente distanza (non minore di m. 20) da linee elettriche, anche se a basso potenziale, e che sul probabile percorso di scariche elettriche partenti dalle condutture stesse e dirette alle cataste non siano disposti esplosivi di qualsiasi natura.

Particolare cura si avrà nel collegare alla terra i macchinari in cui esplosivi allo stato polverulento o di fine granitura, specialmente se allo stato secco (se non grafiati), sono soggetti a setacciamenti o maneggi tali da produrre mutuo strofinio (essiccatoi per nitrocellulose e gallette di nitrocellulosa con nitroglicerina, botti lisciatrici, setacci ed imbuto mescolatoi per esplosivi secchi, ecc.).

Sicurezza contro azioni dall'esterno.

3. — I cantieri, le fabbriche ed i depositi di esplosivi debbono essere protetti da una recinzione continua e di accertata efficacia (rete metallica alta m. 2,50 o muro non scalabile).

Tale recinzione deve essere disposta a non meno di metri 40, riducibili a 20 se esistono ostacoli naturali od artificiali, dai locali contenenti esplosivi o materiali infiammabili, tenendo conto, caso per caso, della forma del terreno (alture dominanti, fiumi e fossati, zona di accesso aperta e sgombra di ostacoli oppure macchiosa o boscosa, ecc.).

Lungo la recinzione, all'esterno, oppure all'interno dell'opificio, a seconda della praticabilità del terreno e della convenienza, deve esistere un cammino di ronda.

La linea di recinzione deve essere dotata di un sistema di illuminazione sufficiente e lungo di essa, e nel caso di opifici di ampiezza rilevante, debbono esistere stazioni di segnalazione.

I cantieri e le fabbriche, che volessero adottare la protezione per segnalazione con raggi infrarossi, dovranno dimostrare la perfetta efficienza del sistema, il quale dovrà essere controllato ogni sei mesi od anche più di frequente e saltuariamente, se ritenuto necessario, dalla Commissione tecnica provinciale.

Il personale di ronda deve disporre di lanterne elettriche a mano di sufficiente intensità.

È vietato l'impiego di lanterne comuni e di qualsiasi altro mezzo d'illuminazione a fiamma.

CAPITOLO XI.

Igiene e sicurezza degli operai.

1. — Gli stabilimenti ed i cantieri debbono disporre di un posto di pronto soccorso, dotato di qualche letto, di barelle a mano, e possibilmente, di almeno una barella smontata su ruote pel pronto trasporto di feriti.

2. — Ogni reparto della fabbrica o del cantiere deve disporre di almeno una cassetta di pronto soccorso che dovrà essere sempre tenuta in piena efficienza.

È necessario che nello stabilimento o nel cantiere vi sia, tra il personale maschile, e quello femminile, ove sono impiegate operaie, qualcuno che abbia frequentato un corso di pronto soccorso e che ne abbia ottenuto il diploma.

3. — Il servizio sanitario dell'opificio deve essere affidato ad un medico che, pur non avendo obbligo di permanere nell'opificio stesso, deve risiedere nelle vicinanze in modo da essere sempre reperibile.

In caso di assenza dovrà farsi sostituire da altro sanitario informando tempestivamente la direzione dello stabilimento o del cantiere.

Inoltre gli opifici stessi debbono essere collegati telefonicamente con almeno due recapiti di medici residenti nelle vicinanze e debbono disporre di automezzo sia per far più sollecitamente pervenire il medico all'opificio, sia per trasportare, eventualmente, l'infortunato all'ospedale vicinore.

Il nome ed il recapito di detti medici deve essere affisso in portineria, e nell'ufficio della direzione.

4. — A tutti gli operai addetti al maneggio degli esplosivi nitroderivati aromatici deve essere giornalmente distribuita, a cura della direzione, una razione di latte ($\frac{1}{4}$ di litro) solo o aromatizzato con caffè o cacao.

Coloro che lavorano esplosivi contenenti nitroglicerina (balistiti, dinamiti, ecc.), debbono avere, oltre alla razione di latte, una razione di caffè (15 grammi) convenientemente inzuccherato.

La direzione deve, con opportuna sorveglianza, assicurarsi che tali razioni di latte e caffè siano effettivamente consumate dagli operai, e non asportate dallo stabilimento o cedute ad altri.

5. — Gli operai addetti al maneggio degli esplosivi debbono avere indumenti di lavoro completi, comprese le calzature senza chiodi, da indossare prima di avere accesso nelle officine. Tali indumenti debbono, a cura della direzione, essere lavati o rinnovati con sufficiente frequenza.

Coloro che, per lo speciale lavoro (fresatura di cariche di scoppio, maneggio di esplosivi polverulenti, ecc.) sono soggetti a respirare pulviscoli, debbono essere muniti di apposita maschera a protezione della bocca e del naso.

In casi particolari potrà essere imposto anche l'uso di maschere a completa protezione del viso, di occhiali, di guanti, ecc.

6. — Fuori dalle officine, in località adatte e protette dalla pioggia, debbono essere disposti in numero sufficiente, lavatoi dove gli operai debbono recarsi prima di consumare il cibo, nelle soste di lavoro e prima di abbandonare l'opificio. Tali lavatoi debbono disporre di sapone e di spazzole per la pulizia delle unghie.

7. — Appositi cartelli, affissi alle pareti nelle varie officine, debbono, oltre alle indicazioni delle norme prudenziali occorrenti nel maneggio degli esplosivi, recare richiami sulla necessità della pulizia personale per evitare forme d'avvelenamento cronico.

8. — Tutti i locali, ove si maneggiano esplosivi, debbono essere puliti giornalmente, ed anche più spesso ove occorra, con getti d'acqua e scope. Le spazzature

non debbono esser accumulate nell'interno dell'opificio, ma, di volta in volta, portate in località adatta e abbastanza lontana per essere ivi bruciate.

9. — Il medico incaricato del servizio sanitario dell'opificio deve tenersi al corrente dello stato di salute degli operai, visitandoli almeno una volta l'anno (più di frequente quelli che mostrassero segni di deperimento organico) e segnalare alla direzione coloro che si mostrassero non idonei, o meno idonei, al compito loro affidato.

CAPITOLO XII.

Sistemazione di locali adibiti a uffici, abitazioni ecc. dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere.

1. — Nell'interno degli stabilimenti o dei cantieri non possono esistere che gli uffici del personale direttivo addetto alle lavorazioni.

Gli altri uffici, ai quali possono o debbono avere accesso anche persone estranee e le abitazioni del personale direttivo o di custodia debbono sempre essere dislocati fuori dal recinto dell'opificio.

2. — L'ubicazione degli uffici esterni, abitazioni delle famiglie dei custodi e delle guardie giurate, dei corpi di guardia, ecc., deve essere tale da garantire almeno contro i danni gravi.

3. — Gli uffici esterni e le abitazioni del personale addetto all'opificio devono essere ubicati in modo che fra essi ed i locali contenenti esplosivi siano, possibilmente, frapposti magazzini di materiali inerti e officine puramente meccaniche.

4. — I depositi devono essere situati nei punti più riparati del cantiere o della fabbrica, sfruttando sagacemente il terreno o erigendo, se necessario, terrapieni di protezione a ridosso dei locali da difendere; ciò, specialmente, quando trattisi di locali piccoli, come corpi di guardia, abitazione custodi, ecc.

5. — I locali di temporanea sosta degli operai, come refettori, lavatoi, ecc., quando non sia possibile costruirli fuori dall'opificio, si debbono situare al riparo dai reparti pericolosi e dalle baracche contenenti esplosivi o protettivi carichi e, se necessario, debbono essere protetti con terrapieni limitati al lato od ai lati esposti

CAPITOLO XIII.

Disposizioni finali e transitorie.

1. — Per l'impianto e l'esercizio dei cantieri valgono pure le altre prescrizioni, d'indole generale, stabilite nei capitoli precedenti del presente Allegato.

2. — Gli stabilimenti, le fabbriche, i depositi di esplosivi ed i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili già esistenti, possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano, non trascurando tuttavia di apportare in essi, nei limiti del possibile, le migliorie stabilite dalle presenti norme.

Dovranno però essere al più presto attuate le provvidenze prescritte contro gli incendi,

In caso di importanti trasformazioni o radicali modificazioni nei reparti esistenti, dovranno essere osservate le prescrizioni del presente Allegato.

3. — La direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri deve essere affidata a personale laureato in chimica o ingegneria chimica o ingegneria industriale, personale che è tenuto responsabile del buon andamento della fabbricazione e della conservazione degli esplosivi. È fatta eccezione per le fabbriche esclusive di polvere nera e di fuochi artificiali qualora non impieghino rispettivamente un numero di operai superior a 24 e 12.

Alla direzione dei cantieri in esercizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può essere conservato il personale che non sia in possesso dei titoli di cui sopra, purché, a giudizio del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, sia ritenuto, per la sua speciale capacità tecnica, idoneo alla direzione stessa.

CAPITOLO II.

Norme generali da osservarsi pel trasporto degli esplosivi.

1. — Gli esplosivi da trasportarsi debbono essere in condizioni di assoluta stabilità e debbono essere posti in casse od imballaggi che siano in ottimo stato ed abbiano le chiusure perfette.
È vietato il trasporto di dinamiti o gelatine trasudate o congelate anche parzialmente.
Le dinamiti e i prodotti affini negli effetti esplosivi debbono essere accuratamente imballati, in modo da evitare sfregamenti od attriti.
Le casse e gli imballaggi, qualunque sia il mezzo di trasporto adoperato debbono essere disposti in modo da utilizzare convenientemente la capacità del veicolo adoperato, curando anche che i coperchi delle casse stiano in alto.
2. — I trasporti degli esplosivi possono eseguirsi:
 - a) per via ordinaria;
 - b) a mezzo ferrovia;
 - c) per via acquea.
3. — I trasporti per via ordinaria possono essere fatti:
 - a) a trazione meccanica;
 - b) a trazione animale;
 - c) a soma.
4. — Il trasporto a mezzo di autocarri, dev'essere eseguito alle seguenti condizioni:
 - a) gli autocarri debbono essere costituiti da un telaio metallico, ben molleggiato, portante il serbatoio della benzina, a perfetta tenuta, sulla parte anteriore, e da una camera di trasporto a cassa chiusa;
 - b) la camera di trasporto dev'essere costruita in lamiera con intelaiature sufficientemente robuste e sicure, e copertura leggera. La chiusura dev'essere dalla parte posteriore ed avere sportelli incardinati in bronzo. La camera dev'essere, infine, foderata all'interno con legname o con sostanze coibenti e deve avere il pavimento attrezzato con guide o lamiere di scorrimento metalliche (escluso il ferro) per lo sciamiento dei colli;
 - c) l'illuminazione dev'essere elettrica ed il motore munito di silenziatore. È sempre vietato lo scappamento libero;
 - d) il rifornimento della benzina e del lubrificante deve essere fatto prima di eseguire il carico degli esplosivi;
 - e) l'autocarro dev'essere munito di un piccolo estintore automatico portatile in modo che un eventuale principio d'incendio possa essere prontamente domato;
 - f) l'autocarro deve essere anche munito di un copertone impermeabile in ottimo stato, di colore chiaro, per proteggere il carico.
5. — Negli autocarri possono essere caricati esplosivi di qualsiasi categoria, in quantità non superiore ai 2 terzi della loro portata utile.

ALLEGATO C

CAPITOLO I.

Licenze di trasporto (art. 83 del Regol.)

1. — Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli «avvisi di spedizione» e sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perchè rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T. U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono godersela in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.
Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.
2. — Gli «avvisi di spedizione» debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P. S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto, sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.
Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto «nulla osta» dell'autorità di P. S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione Ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della legge di P. S.
3. — Non si possono trasportare esplosivi della 1ª categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo — escluso l'imballaggio —, nè cartucce cariche della 5ª categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento, senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.
4. — Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi della 1ª e della 4ª categoria, in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.
5. — Per trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.
6. — Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di polveri della 1ª categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di rivendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salvo le successive rinnovazioni.
Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a quelli di consumo o giornalisti autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità fino al termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito, di consumo temporaneo o giornaliero, e, in ogni caso, non può avere validità superiore a tre mesi, salvo le successive rinnovazioni.
7. — L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.

Per gli esplosivi sotto indicati si osservano i seguenti limiti, anche se la portata degli autoveicoli concedesse di oltrepassarli:

- a) polvere nera ed altri esplosivi della 1^a categoria, carico massimo 20 quintali;
- b) dinamiti ed altri esplosivi della 2^a categoria, carico massimo 20 quintali;
- c) esplosivi della 3^a categoria ed artifici contenenti detonanti a base di clorato, carico massimo 5 quintali.

Le casse contenenti gli esplosivi di cui alla lettera c) debbono essere collocate sul piano della camera di trasporto in un solo strato.

6. — È vietato di trasportare, con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse.

È fatta eccezione per le miche di sicurezza e per gli inneschi privi di detonatore, i quali possono essere trasportati insieme con esplosivi di qualsiasi categoria.

7. — Gli autocarri che trasportano esplosivi non possono avere veicoli a rimorchio contenenti esplosivi. È ammesso l'uso della trattrice semplice seguita da un rimorchio carico di esplosivi secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

8. — Gli autocarri che trasportano esplosivi debbono portare sui lati della camera di trasporto, la scritta in rosso a grossi caratteri «ESPLOSIVI».

9. — Sull'autocarro possono prender posto soltanto il conduttore e l'agente della forza pubblica, o la guardia particolare giurata nei casi in cui sia prescritta la scorta.

10. — Gli autocarri, anche nelle circostanze più favorevoli di strada, non devono oltrepassare i seguenti limiti di velocità oraria:

km. 35 se sono provvisti di pneumatici;

km. 15 se sono provvisti di gomme piene.

11. — Qualora si impieghino due o più autocarri per trasporto di considerevoli quantità di esplosivi, ciascun autocarro deve tenere, da quello che precede, una distanza minima di 100 metri. Tale distanza deve essere mantenuta anche nelle eventuali soste, durante le quali il conduttore deve verificare il carico, per assicurarsi che non avvengano sfregamenti od urti fra le casse, provvedendo, in caso diverso, a riassettarle.

12. — È vietato di fare soste ed eseguire ispezioni a distanza inferiore ai 500 metri dagli abitati ed ai 100 metri dai passaggi a livello; qualora ciò fosse imposto da forza maggiore o la sosta dovesse prolungarsi per delle ore, deve darsene immediato avviso all'autorità di P. S.

13. — Nel trasporto si deve evitare il passaggio nell'interno di città e borgate e preferire le vie di circonvallazione.

Quando ciò fosse inevitabile, il conduttore deve rallentare la marcia dell'autocarro lungo il percorso nell'interno dell'abitato, in modo che l'agente o il guardiano di scorta possa seguirlo a piedi.

14. — Le operazioni di carico e scarico debbono eseguirsi di giorno, salvo il caso di assoluta necessità.

Il trasporto ed il maneggio delle casse contenenti gli esplosivi, il carico, lo scarico e la sistemazione delle casse stesse debbono essere eseguiti con la massima cautela, da persone esperte, alle quali è fatto divieto di fumare.

15. — Per i trasporti normali di quantità limitata di polveri piriche e di polveri da caccia senza fumo della 1^a categoria e di clorati di potassio, di sodio e di bario, che non superino il carico di Kg. 300 netto, nonché di cartucce cariche da fucile, destinati al quotidiano rifornimento degli armaioli e dei rivenditori autorizzati, è ammesso l'uso di piccoli camion chiusi, blindati esternamente in lamiera metallica, foderati in sughero all'interno e muniti di silenziatore. È in ogni caso proibito l'uso dello scappamento libero.

16. — I clorati di potassio, di sodio e di bario, le polveri piriche e le polveri da caccia senza fumo della prima categoria, condizionati secondo le norme prescritte per i trasporti, in quantità che non oltrepassi al netto 50 Kg. nonché le cartucce cariche da fucile, per un quantitativo pari a 50 Kg. netti di esplosivo si possono trasportare su qualsiasi tipo di autovetture, escluse, in ogni caso le autovetture in servizio pubblico durante il trasporto dei passeggeri.

17. — Nei trasporti di esplosivi per via ordinaria a trazione animale, si osservano le disposizioni stabilite per i trasporti a trazione meccanica.

I carri destinati al trasporto devono essere atti allo scopo e dotati di mezzi idonei per frenare efficacemente le ruote.

18. — Se il convoglio deve percorrere strade in buone condizioni di viabilità ogni carro può essere caricato in ragione di circa 800 Kg. di esplosivo per ogni quadrupede di forza ordinaria: tale carico deve essere convenientemente ridotto quando si dev'uno percorrere strade in cattivo stato.

19. — Salvo che nei trasporti di poche casse di esplosivi (un quintale al massimo) per i quali il carico può essere promiscuo con altre materie, purché non infiammabili né facilmente accendibili e neppure contudenti, normalmente nessun oggetto o materia estranea dev'essere caricato sui carri portanti esplosivi di 2^a e 3^a categoria. È consentito di riporvi soltanto ciò che può occorrere al conduttore ed alla scorta, quando, però, vi sia modo di collocare convenientemente tali oggetti e non si tratti in nessun modo di oggetti o sostanze infiammabili o corpi contudenti.

20. — In massima, il trasporto deve essere fatto di giorno e si deve evitare di passare coi carri entro gli abitati; ove ciò fosse inevitabile, lungo il percorso nell'interno dell'abitato il conduttore deve stare costantemente a fianco dell'animale che traina il carro, ed il guardiano di scorta lo deve seguire immediatamente.

21. — Sono vietate le soste nell'abitato; ma quando ciò fosse imposto da forza maggiore e la sosta non dovesse essere soltanto temporanea, se ne deve dare immediatamente avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

22. — Nei trasporti a soma, i quadrupedi devono essere condotti a mano ed il conduttore deve curare che il carico resti sempre bene equilibrato.

Il carico non deve mai eccedere i 100 Kg. e dev'essere ricoperto da impermeabile. Sui quadrupedi carichi di esplosivi, non si devono caricare altri oggetti.

23. — Nei trasporti per ferrovia, si osservano le norme di condizionamento, imballaggio, caricamento e scaricamento, stabilite dall'Amministrazione ferroviaria, cui spetta la sorveglianza sugli esplosivi affidate pel trasporto.

24. — Nei trasporti per mare, l'imbarco e lo sbarco degli esplosivi, sempre quando sia possibile, deve essere eseguito direttamente tra la banchina e la nave. Quando ciò

ALLEGATO D

NORME PER LA PROTEZIONE

contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive, (art. 83 del Regol.).

PARTE I.

SOSTANZE FACILMENTE INFIAMMABILI E CAPACI DI DAR LUOGO AD ESPLOSIONI

§ 1 — Classificazione degli edifici.

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, sono classificati come segue:

1) — edifici e costruzioni destinati completamente ad uso di ufficio e servizi accessori (produzione o trasformazione di energia elettrica, ad esempio) ed a scopo di ricerche od esperienze e che, non contenendo (o solo in minime quantità) le sostanze pericolose, non offrono per loro natura alcun pericolo speciale di incendio o esplosione;

2) — edifici e costruzioni destinati alla lavorazione e conservazione di oggetti e sostanze che, pur essendo attinenti alla industria od al commercio delle sostanze pericolose, non siano, per loro natura e per lo stato in cui si trovano nè facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, nè esplosive;

3) — edifici e costruzioni destinati, in tutto od in parte, alla lavorazione o manipolazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni;

4) — edifici e costruzioni (serbatoi, recipienti) destinati in tutto od in parte a contenere, a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione, sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni. Quest'ultima categoria si suddivide ancora in serbatoi interamente metallici all'aperto interrati e fuori terra (parzialmente o totalmente); serbatoi non interamente metallici all'aperto; ed edifici (o costruzioni) contenenti serbatoi di deposito o merce imballata.

Per gli edifici e costruzioni di cui ai nn. 1) e 2), non occorrono, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, precauzioni diverse da quelle consigliabili (tenuto conto della località e della grandezza dei fabbricati) per edifici industriali, in genere. Quando però detti edifici si trovano nelle vicinanze di quelli indicati ai nn. 3) e 4), è da tenere presente la possibilità di propagazione di incendi dagli uni agli altri, possibilità tanto maggiore quanto minori sono le distanze. Se queste distanze scendono al di sotto di una trentina di metri, è consigliabile ogni precauzione atta a ridurre i pericoli di incendio, e la gravità delle loro conseguenze (riduzione, ad es., nelle nuove costruzioni, dell'uso di materiali infiammabili, come il legno, specie per le strutture portanti principali dell'edificio) e ad assicurare un servizio di spegnimento pronto ed efficace.

non sia possibile e sia in conseguenza necessario farlo per mezzo di galleggianti, si osserveranno le cautele indicate per i trasporti lacuali, fluviali e lagunari.

25. — Nei trasporti sui laghi, sui fiumi e sulle lagune, i natanti da impiegarsi nei trasporti degli esplosivi, possono essere di qualunque tipo (escluso quello a vapore o a motore) purchè siano in ottimo stato di manutenzione.

26. — Le casse e gli imballaggi contenenti gli esplosivi non debbono essere messi direttamente a contatto con i fianchi del galleggiante e per evitare la possibilità di deperimento dovuto all'umidità, si debbono disporre su tavolati ad altezza tale dal fondo della barca, che lo spazio vuoto risultante sia sufficiente per accogliere le acque di scolo.

27. — Le cassette e gli imballaggi contenenti esplosivi della 2ª e 3ª categoria devono disporsi in modo da essere soggetti il meno possibile all'azione di scosse o urti.

28. — Il carico deve essere sempre protetto, in modo completo, da copertoni impermeabili ben tesi, molto robusti ed in ottimo stato di conservazione, non solo per avere un sicuro riparo contro le piogge o contro l'azione del sole, ma anche per prevenire la possibilità che scintille, eventualmente provenienti dalle due rive o dalle ciminiere del battello che rimorchia la barca, possano dar luogo ad incendi.

29. — Sulle barehe che trasportano esplosivi, è vietato collocare oggetti e merci. Esse devono portare, per segnale, una bandierina rossa, con la scritta « ESPLOSIVI ».

30. — Se il carico deve passare sotto un ponte ferroviario o tramviario, si deve curare di farlo passare possibilmente durante il tempo in cui nessun treno attraversi il ponte.

31. — Sono vietate le soste a distanza inferiore dei 500 metri dall'abitato.

32. — Il carico dev'essere scortato da uno o più agenti di P. S. o guardie particolari giurate, i quali prendono posto sul natante che rimorchia la barca con gli esplosivi.

Le operazioni di carico e scarico debbono essere eseguite da personale idoneo e pratico nel maneggio degli esplosivi.

§ 2. — Edifici nei quali si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili (n. 3 del paragr. 1).

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, vanno protette dalle scariche atmosferiche con parafulmini a « schermo reticolare » (od a « gabbia di Faraday ») secondo le modalità precisate nella « Appendice tecnica ».

Ove si tratti di impianti fatti all'aperto e le sostanze infiammabili siano contenute entro apparecchi, recipienti, tubi od altro, completamente metallici e chiusi, è sufficiente la messa a terra di tutti gli apparecchi (o recipienti, o tubi), da fare con gli stessi criteri prescritti per la messa a terra degli schermi di protezione degli edifici. La messa a terra, anziché essere individuabile per ogni elemento dell'impianto, potrà anche ottenersi provvedendo al sicuro collegamento elettrico di tutte le parti di ciascun impianto (ove questo collegamento non sia già assicurato dalle tubazioni o strutture metalliche esistenti) e mettendo a terra l'insieme per mezzo di spandenti, in numero (mai inferiore a due) eguale a quello che le norme prescriverebbero per un edificio coprente la stessa area occupata dall'impianto (compresi in questa area gli spazi che separano le varie parti dell'impianto). Se qualcuno degli apparecchi e dei recipienti o delle tubazioni presentasse delle aperture, queste andrebbero chiuse da reti metalliche elettricamente collegate alla massa dell'impianto; se poi da queste aperture fosse frequente o probabile l'uscita di aeriformi facilmente infiammabili, alla rete di cui sopra ne andrebbe aggiunta, verso l'interno dell'apertura, una seconda (« tagliafiamma ») ad una distanza non minore del diametro dell'apertura e collegata anch'essa colla massa dell'impianto. Se qualche parte o qualcuno degli apparecchi non è metallico, andrà protetto con uno schermo reticolare, del tipo di quelli usati per la protezione degli edifici, collegato colla parte metallica residua dell'impianto; le dimensioni dello schermo e quelle delle maglie andranno fissate in modo che, pur non ostacolando il funzionamento dell'impianto, la distanza fra la parte da proteggere ed il reticolato non sia inferiore al lato del quadrato equivalente all'area delle maglie.

§ 3. — Serbatoi o recipienti interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragr. 1).

A) — Quando la sostanza infiammabile sia contenuta a scopo di conservazione lavorazione o manipolazione entro serbatoi o recipienti metallici, chiusi *totalmente* o *parzialmente fuori terra*, situati all'aperto (compresi i *gasmetri*), è sufficiente:

a) provvedere, ove occorre, ad assicurare il buon collegamento elettrico fra tutte le parti metalliche, fisse e mobili, del serbatoio e le masse metalliche che eventualmente si trovino nelle immediate adiacenze;

b) alla messa a terra dell'insieme, mediante un numero di spandenti variabili a seconda della grandezza del serbatoio e mai inferiori a due, a meno che il serbatoio abbia una capacità inferiore ai 200 mc., nel qual caso sarà sufficiente un solo spandente.

Nei riguardi del punto a), il collegamento potrà ritenersi senz'altro sicuro fra tutte le parti saldate, oppure chiodate e bullonate senza interposizione di sostanze non conduttrici. Negli altri casi, il collegamento potrà ritenersi soddisfacente ove sia effettuato mediante conduttori o funi metalliche (od anche catene metalliche) solidamente fissate alle parti e di sezione non minore di 50 mmq., complessivamente; altrimenti, dovrà essere completato in modo adatto a ciascun caso particolare e sino a soddisfare la condizione precedente.

Ove il serbatoio, il gasometro o qualcuna delle tubazioni collegate, abbia delle aperture, esse dovranno essere chiuse da reti metalliche tagliafiamma collegate elettricamente col resto del serbatoio.

Se il serbatoio ha superiormente una ringhiera metallica (od altre strutture metalliche, in genere) occorrerà, ove non sia già fatto, assicurare il suo collegamento elettrico, in più punti, col resto del serbatoio.

Ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche non è generalmente necessaria nessuna aggiunta alla parte superiore del serbatoio tutte le volte, come è generalmente il caso, ch'essa sia in lamiera di sufficiente spessore (qualche millimetro); in particolare, non è consigliabile, sebbene non possa generalmente dirsi pericolosa l'aggiunta di aste verticali, terminanti o no con fiocchi metallici. Piuttosto, ove la mole del serbatoio, la sua altezza fuori terra, la natura dell'infiammabile conservato o la frequenza nella regione di temporali accompagnati da scariche elettriche facciano desiderare maggiori precauzioni protettive, è consigliabile la sistemazione al disopra del tetto metallico del serbatoio, di una adatta rete di conduttori come quelli adoperati per la protezione degli edifici, a maglie aventi il lato medio di grandezza non superiore alla distanza che separa la rete dal tetto. Questa rete andrebbe collegata elettricamente, in più punti, con la massa metallica del serbatoio e con le prese di terra.

Quanto al punto b), se si tratta di serbatoi parzialmente interrati, gli spandenti per la messa a terra potranno essere omissi soltanto quando le misure indichino che la *naturale* messa a terra del serbatoio sia sicuramente e permanentemente buona (che, cioè, la sua resistenza di terra sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali) anche in giornate di tempo asciutto.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere attuati anche quando nelle immediate adiacenze (oppure al di sopra) dei serbatoi, si trovino delle linee elettriche aeree e simili; le quali, per altro, saranno escluse dal collegamento con la massa dei serbatoi.

B) — Per i serbatoi metallici (all'aperto) *interrati*, ma col passo di uomo, la torretta di manovra, ecc. affioranti al livello del suolo, basterà controllare che la loro naturale messa a terra, sia permanentemente buona (che la loro resistenza di terra sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali), anche in giornate di tempo asciutto. Se questo non fosse il caso, o per la natura del terreno, o per particolari costruttivi di sistemazione del serbatoio (rivestimenti di cemento, di calcestruzzo, od altro) basterebbe provvedere alla messa a terra del serbatoio mediante una « terra » supplementare costituita da almeno uno spandente affondato sino a sufficiente profondità, od una « terra di capacità ».

Nel caso, invece, dei piccoli depositi che la legge consente nelle città, quando siano situati in qualcuno dei locali inferiori di costruzioni facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, in regioni non specialmentemente soggette a violenti temporali, non sarà necessaria alcuna speciale protezione.

In ogni caso, occorrerà che i locali di deposito siano sicuramente ventilati, provvedendo, ove occorra, all'impianto di adatte canne di ventilazione, in materiale non conduttore (muratura, cemento, ecc.), oppure aprendo nelle pareti degli sfatatoi od aereatori (in basso ed in alto). Specialmente abbondante dovrà essere la ventilazione nei locali ove possano essere compiute, anche soltanto occasionalmente, operazioni di travaso di liquidi infiammabili, facilmente evaporabili e capaci di dar luogo ad esplosioni; ove la superficie complessiva delle aperture (porte e finestre) di comunicazione libera con l'esterno non raggiunga, in totale, un quindicesimo della somma delle superficie di tutte le pareti del locale, inclusi pavimento e soffitto, bisognerà aumentare la superficie delle accennate aperture, o provvedere ad una adeguata ventilazione artificiale di sussidio; e se, per attuarla, si ricorresse a ventilatori elettrici aspiranti, i relativi motorini dovranno essere del tipo chiuso.

Nelle operazioni di travaso, fra un recipiente metallico ed un altro, di liquidi non conduttori, è sempre consigliabile (ed è necessario nel caso di travasi di qualche importanza, o di sostanze facilmente infiammabili) curare il collegamento elettrico dei due recipienti (mediante, ad es., una catenella metallica, od altro) sia fra di loro, sia con la terra.

PARTE II.

SOSTANZE ESPLOSIVE

§ 6 — Classificazione degli edifici.

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione delle sostanze esplosive, sono classificati nelle stesse quattro categorie considerate nel paragrafo I nei riguardi delle sostanze infiammabili.

Per gli edifici simili a quelli indicati ai nn. 1) e 2) del paragr. I valgono ancora le avvertenze contenute nella fine del paragrafo stesso.

§ 7 — Edifici e costruzioni nei quali si lavorano o si manipolano sostanze esplosive (n. 3 di cui ai paragr. 6 ed 1).

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze esplosive, in genere, vanno protetti dalle scariche atmosferiche con parafulmini del tipo detto a « schermo reticolare » (od « a gabbia di Faraday »), secondo le modalità precisate dalla « Appendice tecnica ».

Ai fini che qui interessano, non è considerato come « manipolazione » il confezionamento di cartucce che viene fatto negli esercizi di minuta vendita.

C) — Quando il serbatoio sia *completamente e permanentemente interrato* in terreno ordinario, non troppo asciutto (coltivabile od argilloso) e sia ricoperto ovunque e da almeno qualche decimetro di terreno, non occorrerà in generale nessuna precauzione.

Solo per i serbatoi situati in zone nelle quali le scariche elettriche siano frequenti ed in terreni dei quali sia dubbia la conduttività (terreni molto asciutti, sabbiosi, ghiaiosi e rocciosi), oppure costruiti con modalità (casse di isolamento in cemento, ecc.) che lascino dubitare del loro collegamento elettrico col suolo, sarà necessario controllare la loro effettiva naturale messa a terra, e, nel caso che la resistenza di terra si riveli maggiore di quella richiesta nelle prese ordinarie (si veggia l'Appendice tecnica) provvedere come nel caso B) dei serbatoi affioranti.

§ 4 — Serbatoi o recipienti non interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragr. 1).

Quando il serbatoio o il recipiente della sostanza infiammabile sia costruito in tutto od in parte con materiale elettricamente non conduttore, dovrà provvedersi alla protezione del serbatoio (oppure dell'edificio in cui esso si trovi) dalle scariche atmosferiche con parafulmini a schermo reticolare e con le stesse norme (paragr. 2) che valgono per gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o manipolano le sostanze infiammabili.

Nel caso, tuttavia, in cui solo una piccola parte del serbatoio fosse di materiale non conduttore, ed il resto fosse metallico, potrà provvedersi con le norme già indicate per i serbatoi interamente metallici, purché la parte non conduttrice venga protetta con un reticolato metallico collegato elettricamente col resto del serbatoio, analogamente a quanto è stato prescritto (paragr. 2) nei riguardi degli impianti non interamente metallici di lavorazione all'aperto.

Per le eventuali aperture del serbatoio valgono le stesse prescrizioni già date per i serbatoi metallici.

§ 5 — Edifici e costruzioni contenenti serbatoi di deposito o merce imballata (n. 4 del paragr. 1).

Attesa la diversa probabilità, per gli edifici, di essere colpiti dalle scariche atmosferiche, a seconda che facciano parte di importanti agglomerazioni edilizie, o ne siano fuori, ed attesa la diversa gravità dei relativi pericoli a seconda di ciò che l'edificio contiene, ed in relazione alla differente frequenza delle scariche, occorre distinguere da caso a caso.

Quando si tratti di edifici contenenti dei serbatoi del tipo di quelli considerati ai paragrafi 3-4, è necessario provvedere alla protezione di ciascun serbatoio come se si trovasse all'aperto, oppure provvedere alla protezione dell'edificio o costruzione, come al paragrafo 2.

Quando si tratti di depositi importanti di merce imballata in recipienti di lamiera metallica sottile, e situata in costruzioni isolate e distanti da grandi agglomerazioni edilizie, è pure necessario provvedere alla protezione dell'edificio con il sistema a schermo reticolare.

§ 8 — Edifici e costruzioni contenenti depositi di sostanze esplosive (n. 4 dei paragr. 5 e 1).

Con riferimento alla classificazione dei depositi di sostanze esplosive, contenuta nel precedente Allegato B, dovranno essere protetti dalle scariche atmosferiche, secondo le norme precisate nell'Appendice tecnica, tutti i depositi così detti di fabbrica di vendita e di consumo (permanenti o temporanei) e quelli dei cantieri di scaricamento e caricamento protettivi; e dovranno pure essere protetti nello stesso modo quei magazzini o depositi giornalieri, che si trovino in località particolarmente soggette a temporali accompagnati da scariche elettriche.

Sono tuttavia esenti, di regola, dall'obbligo della protezione:

- a) i depositi di consumo diretto (tanto più se di carattere temporaneo), di cui al n. 5 del Capitolo IV, del precedente Allegato B, destinati a contenere non più di 200 kg. di esplosivi, purché isolati o in posizione tale per cui, in caso di scoppio, non possano presumibilmente arrecare danni importanti;
- b) i magazzini o depositi giornalieri in località non particolarmente soggette a scariche elettriche atmosferiche;
- c) i depositi smontabili di esplosivi destinati all'agricoltura;
- d) i piccoli depositi esistenti presso le minute rivendite.

PARTE III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli impianti di protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, negli stabilimenti e depositi di nuova costruzione, devono essere fatti secondo le presenti Norme tecniche e la « Appendice tecnica » allegata.

Gli impianti negli stabilimenti e depositi già esistenti alla data della pubblicazione del presente regolamento, dovranno a mano a mano essere visitati dalle Autorità competenti, approfittando dell'occasione di visite che si debbano compiere per altri motivi, oppure eseguendo appositi sopralluoghi se tali occasioni tardassero molto a presentarsi. Questo dicasi per le località che sono notoriamente soggette a scariche elettriche atmosferiche. La visita verterà di preferenza: sui locali più pericolosi (polveriere, magazzini di esplosivi, baracche per deposito di proiettili, apparecchi di nitratura, lavaggio, ecc. di esplosivi; petrinaggio; essiccatoi e simili; oppure grandi serbatoi, locali di travaso di liquidi facilmente infiammabili; grandi magazzini di tali liquidi imballati); inoltre, sulle costruzioni alte, più soggette alle scariche elettriche (alti carmini, serbatoi a torre, e simili).

I rimanenti edifici e costruzioni, tanto più se trattasi di grandi e ben funzionanti stabilimenti e depositi, e se non siano mai accaduti inconvenienti, potranno rimanere nello stato in cui si trovano, salvo a trasformare in seguito e successivamente, i vecchi impianti di protezione, in occasione di lavori di importanza ai singoli edifici o costruzioni.

Per le piccole aziende, ben funzionanti da tempo, e non situate in regioni molto soggette alle scariche elettriche, si prescriverà lo stretto indispensabile, in relazione alle presenti Norme ed all'Appendice.

Verrà concesso ogni volta un congruo lasso di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti, i quali dovranno poi essere debitamente collaudati.

APPENDICE TECNICA (1)

§ 1 — Generalità.

Per la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche degli edifici, delle costruzioni e degli impianti in genere, è da adoperare il sistema « a schermo reticolare » (detto anche a « gabbia di Faraday »), formato da una specie di gabbia, costituita da un insieme di conduttori metallici incrociatisi, di sufficienti dimensioni trasversali, la quale come mostra la figura schematica, avvolge tutta la costruzione e l'impianto, sia in buona e permanente comunicazione elettrica col suolo, e sia collegata con le masse metalliche più importanti esistenti nell'edificio o nelle sue adiacenze e che giungano in prossimità dei conduttori dello schermo reticolare.

Le parti essenziali d'un impianto di protezione sono perciò:

- a) la rete di conduttori costituenti lo schermo reticolare: si distingue ancora la parte superiore della rete, più facilmente colpita dalle scariche (i conduttori R di questa parte vengono chiamati « organi di raccolta » delle scariche) dal rimanente (i conduttori relativi S vengono detti, « organi di scarico »);
- b) la messa a terra dello schermo reticolare, ottenuto collegando i conduttori che la costituiscono con un certo numero di prese di terra T (od « organi di disperdimento »);
- c) i collegamenti della rete di protezione con le masse metalliche vicine.

A parità di altre condizioni, e supposta soddisfacente la messa a terra, la efficacia di un sistema di protezione è tanto maggiore quanto più piccole, specie nella parte superiore, siano le maglie della rete di conduttori. Un oggetto situato nell'interno dell'edificio protetto può ritenersi, in genere, tanto più sicuro, quanto maggiore sia il rapporto fra la sua distanza dal punto più vicino della rete di conduttori ed il lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie vicine all'oggetto considerato.

Tale rapporto non deve scendere al disotto di un mezzo per nessuno degli oggetti che più specialmente interessi di proteggere, e deve raggiungere l'unità nei casi nei quali occorra un grado relativamente elevato di sicurezza (come quando si tratti della protezione di sostanze esplosive). A questa condizione può sempre soddisfarsi con l'infittimento, generale o locale, della rete di conduttori costituenti la gabbia, oppure (converrà più di rado) con l'allontanamento della rete stessa.

(1) La presente Appendice costituisce un riassunto, con i completamenti e gli adattamenti del caso di ciò che vi è di sostanziale nelle « Norme per l'impianto di parafulmine gli edifici militari » pubblicate dalle Autorità militari competenti; a queste « Norme » si potrà ricorrere quando occorranno maggiori particolari esecutivi e costruttivi.


cente, col variare di innumerevoli circostanze, non sempre chiaramente identificabili. Le notizie statistiche che si hanno al riguardo, sufficienti ampiamente per dimostrare la necessità di assumere caso per caso informazioni dirette sul luogo e tenerne largo conto, non consentono però ancora di tracciare una vera e propria carta, abbastanza particolareggiata, della frequenza delle scariche in Italia.

Dalle considerazioni precedenti, segue che, a seconda dei casi, il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si presenta in forme tanto differenti e con così diverso grado di gravità, da rendere impossibile la elaborazione di norme che, essendo sufficientemente precise e particolareggiate, valgano in tutti i casi, senza esagerazioni o importanti manchevolezze. Si riassumono perciò, qui appresso, alcuni criteri generali, insieme a indicazioni quantitative riguardanti i casi più importanti.

§ 2. — Rete di conduttori costituenti lo schermo circolare.

I punti principali da considerare sono:
 l'ampiezza delle maglie della rete e la disposizione dei conduttori che la formano;
 la natura dei conduttori;
 le loro dimensioni;
 i collegamenti nei punti di incrocio;
 la loro sistemazione rispetto alle pareti dell'edificio o rispetto all'impianto da proteggere.

L'ampiezza delle maglie si terrà minore nella parte superiore dello schermo reticolare. I valori consigliabili dipendono largamente dal grado di sicurezza che si vuole raggiungere (paragrafo 1), della presente Append., in relazione alla natura degli oggetti da proteggere, alla posizione dell'edificio ed alla frequenza locale delle scariche atmosferiche. Nei casi normali di edifici fuori dell'abitato, è generalmente sufficiente che la rete principale dei conduttori sia costituita da maglie di ampiezza non superiore ai 50 mq. in corrispondenza alla parte superiore dell'edificio ed ai mq. 150 in corrispondenza alle facciate verticali; cifre da intendere come ordine di grandezza piuttosto che come indicazioni tassative (la figura va intesa come figura di carattere schematico, non di carattere esecutivo; chè a seconda delle circostanze, le maglie della gabbia di protezione dovranno essere di ampiezza maggiore o minore di quanto appaia dalla figura stessa). Nei casi di edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, sono ammissibili maglie di ampiezza maggiore di quella corrispondente alle cifre di cui sopra, specie in corrispondenza alle facciate verticali; salvo però che si tratti di costruzioni notevolmente più elevate (torri, campanili, camini, torri di sostegno, ecc.) di quelle adiacenti; sarà allora il caso, invece, di adottare maglie di ampiezza minore, specie nella parte più alta. Sarà pure necessario ricorrere a maglie di ampiezza minore quando si tratti di edifici (o costruzioni, in genere) nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze esplosive o molto facilmente infiammabili (come etere, solfuro di carbonio, ecc.), allo scopo di ottenere (paragrafo 1) della presente Append., che la distanza minima fra ogni oggetto od apparecchio da proteggere ed i conduttori più vicini dello schermo reticolare non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più vicine a ciascun oggetto. Per ottenere



La bontà della messa a terra della rete di conduttori di protezione ha grande influenza sulla efficacia generale dell'impianto di protezione.

A parità di altre circostanze, la probabilità di essere colpiti dalle scariche atmosferiche è assai minore per gli edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie che non per quelli isolati, in aperta campagna.

La frequenza media delle scariche atmosferiche non solo è variabile da regione a regione, ma subisce forti variazioni anche da una zona di terreno ad un'altra adia-

l'infittimento delle maglie senza una spesa eccessiva, potrà anche ricorrersi alla suddivisione delle maglie sopra indicate (costituite dall'incrocio della rete principale di conduttori) mediante conduttori di sezione minore (*conduttori secondari*).

Si cercherà di dare alla rete la struttura più semplice e regolare possibile; quando, per altro, siano da rispettare esigenze estetiche, si potranno tendere i conduttori, per renderli poco visibili, lungo le linee principali, architettoniche o costruttive, dell'edificio, malgrado ne possa risultare qualche irregolarità nella ampiezza o disposizione delle maglie.

I conduttori verticali dello schermo reticolare che scendono lungo le pareti dell'edificio dovranno essere collegati, nella loro parte inferiore, da un conduttore ad andamento orizzontale (C; figura) che giri intorno all'edificio e che termini inferiormente, per così dire, la gabbia. Tale conduttore potrà trovarsi poco sopra il livello del suolo, oppure essere addirittura immerso nel terreno; in entrambi i casi, si dovrà curare (con precauzioni analoghe a quelle che verranno consigliate a proposito dei collegamenti fra spandenti e schermo reticolare, come al seguente paragrafo 3), che il conduttore ed i suoi collegamenti non siano facilmente soggetti a deperimento, manomissione o guasti.

La natura del materiale adoperato per i conduttori ha relativamente poca influenza sul loro comportamento rispetto alle scariche atmosferiche; interessa però che si tratti di materiali i quali, tenuto conto delle circostanze locali, siano poco alterabili col tempo (a causa della loro natura o delle loro dimensioni trasversali). Quanto alla forma della sezione, sono preferibili quelle forme alle quali corrisponda una superficie di conduttore relativamente grande rispetto all'area della sezione trasversale, sicché, le strisce, le piattine, i tubi, i profilati sono preferibili ai conduttori cilindrici pieni. In definitiva, per i conduttori principali dello schermo reticolare è consigliabile il ferro zincato (o stagnato), sotto forma di piattine aventi uno spessore non inferiore a 2 millimetri ed una sezione non minore di circa 75 mmq. nella parte dello schermo al di sopra del tetto, e non minore di circa 50 mmq. per i conduttori residui dello schermo; sezioni un po' inferiori potranno usarsi solo nel caso di schermi e maglie assai fitte. Potranno adoperarsi anche conduttori in rame od in uno degli acciai inossidabili oggi in commercio; questi materiali, più costosi, rendono più sicura la conservazione nel tempo dell'impianto, ma sono più soggetti (specie il rame) alle manomissioni.

I collegamenti dei conduttori fra di loro (per ottenere le necessarie lunghezze) nei punti d'incrocio vanno fatti con grande cura. La saldatura produce il migliore contatto elettrico; ma da sola, all'aria libera, non dà sufficienti garanzie di durata. Sono quindi preferibili le chiodature e le bullonature; tanto più che, se ben fatte, il contatto elettrico, al quale danno luogo è più che sufficiente, tenuto conto della natura delle correnti che si tratta di condurre. La migliore soluzione, quando sia possibile, è naturalmente quella di saldare e chiodare (o bullonare); altrimenti, chiodare (o bullonare) soltanto. Negli incroci, basta un solo chiodo (o bullone); nelle giunzioni, ne occorrono almeno due. I conduttori a piattina si prestano molto bene per questi collegamenti; per conduttori tubolari occorrono invece giunzioni a manicotto filettato, più costose.

Non vi è motivo di isolare i conduttori della gabbia di protezione dalle pareti dell'edificio o dal tetto (anzi, è necessario collegarli con le masse metalliche vicine che

si trovassero nell'edificio); però il contatto diretto con le pareti nuoce alla conservazione dei conduttori, soprattutto a causa della umidità che rimane facilmente fra conduttore e parete e della eventuale azione chimica, sopra i conduttori, dei materiali da costruzione. La migliore soluzione, quando ragioni estetiche lo permettano, è quella di tenere i conduttori leggermente discosti dalla costruzione (possono bastare anche pochi centimetri), con quegli artifici che le circostanze possano suggerire (frequenza dei sostegni, interposizione a intervalli regolari di sostanze chimicamente neutre, ecc.) senza però curarne l'isolamento elettrico.

È importante che i *piegamenti dei conduttori*, quando occorrono (per passare dalla parte superiore della gabbia di protezione alle parti verticali, per seguire le linee costruttive dell'edificio, ecc.), vengano fatti gradatamente, ad arco anziché bruscamente; piegature fatte presso a poco ad arco di cerchio, del raggio di circa un paio di decimetri, sono già soddisfacenti.

Quando si voglia realizzare ogni possibile economia di impianto e le circostanze si prestino, si potranno utilizzare, come conduttori della gabbia, anche le masse metalliche che già l'edificio avesse verso l'esterno (grondaie metalliche, tubi metallici di scolo), ma a patto di controllare la loro continuità elettrica e fare quanto occorre per garantirne sicuramente il mantenimento.

L'aggiunta di punte metalliche o di fasci di punte alla parte superiore dello schermo reticolare, non è né necessaria né utile, per quanto non possa dirsi pericolosa ove il resto dell'impianto sia ben fatto. Ove si volesse un grado assai elevato di protezione, piuttosto che aggiungere delle punte allo schermo, sarebbe assai preferibile raffinare le maglie della parte superiore della rete.

Nei casi nei quali l'edificio avesse già alla sua superficie delle aste metalliche, o simili (specie nella parte superiore: aste di bandiera, tubazioni metalliche, ringhieri metalliche, ecc.) occorrerebbe controllarne la continuità elettrica e collegarle elettricamente *in modo sicuro* con i conduttori più vicini delle gabbie.

§ 3 — Messa a terra dello schermo reticolare.

Questa messa a terra va fatta con le così dette « *prese di terra* », che consistono in conduttori T (figura) immersi nel suolo (« spandenti »), e collegati con i conduttori dello schermo reticolare.

In massima, uno spandente è tanto più atto alle sue funzioni quanto maggiore è la massa di terreno che esso riesce ad interessare direttamente alla dispersione delle correnti convogliate e quanto più conduttore è il terreno in cui viene immerso. Gli spandenti di forma molto allungata (aste, tubi, profilati, lunghe e grosse treccie metalliche, ecc.) sono perciò assai preferibili a quelli di forme raccolte (lastre, cesti metallici, ecc.); ed è molto consigliabile, tutte le volte che non sia economicamente impossibile, approfondire lo spandente sino a raggiungere la zona permanentemente umida del terreno. Molte pratiche empiriche suggerite in passato sono affatto inutili (per es., quella di spazzettare gli orli delle lastre metalliche che in passato erano molto adoperate come spandente) oppure efficaci bensì, ma non prive di inconvenienti (per es. quella di collocare del carbone coke, discreto conduttore, in pezzi, intorno allo

di deterioramento, unite ad un estremo col conduttore principale di scarico e irradianti a largo ventaglio, orizzontalmente, intorno ad esso, sino a distanze tanto maggiori, quanto peggiore è il terreno; distanze mai minori, per altro, di alcune decine di metri. Convieni dare a queste corde o nastri una sezione mai minore di una trentina di millimetri quadrati, e interrarle, se possibile, sino a circa un metro di profondità. In casi particolarmente difficili, questi conduttori potranno essere semplicemente appoggiati sul terreno e ricoperti di detriti (privi di azione corrosiva), ma allora dovranno essere più numerosi.

Ottime prese di terra sono offerte dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile esistenti nel sottosuolo, e, quando sia concesso di usufruirne, da ogni altro conduttore di grandi dimensioni (almeno lineari) esistente nel sottosuolo; in questi casi, basterà collegare questi tubi, o conduttori, con lo schermo di protezione. Buoni spandenti sono pure i pozzi d'acqua esistenti nel terreno (quando le loro pareti non siano rivestite di materiale impermeabile), gli scarichi di fontane importanti, i corsi d'acqua anche di piccola portata (purchè perenni), e così via.

Il numero delle prese di terra da adoperare per ogni schermo reticolare dipende dalla grandezza e dalla forma dell'edificio; non si deve però scendere, di regola, al di sotto di almeno due prese di terra, che saranno disposte nelle parti opposte dell'edificio.

Finchè lo schermo reticolare non copra aree maggiori di 50-60 mq. sono sufficienti due prese; quattro prese bastano sino a circa 300 mq., sei, sino a circa 500 mq.; al di là, salvo quanto fosse consigliato dalla forma dello schermo o da altre circostanze, potrà, generalmente bastare l'aggiunta di una presa di terra per ogni altri 150-200 mq. di area coperta. In ogni modo, è bene che il numero delle prese di terra non sia inferiore ad una per ogni 25 metri di perimetro dell'area da proteggere.

Le cifre ora date presuppongono che si tratti di buone prese di terra. Sarà considerata come sufficientemente buona una presa di terra quando la sua resistenza verso terra, misurata nei modi noti, in varie epoche dell'anno, ed in periodi di siccità e di pioggia, risulti, in media, non superiore ad una cinquantina di ohm; questo valore, è generalmente facile da raggiungere nei terreni comuni, con spandenti del tipo a tubo od a profilato già descritto, infissi a sufficiente profondità. Detto allora n il numero delle terre sopra consigliato, la media dei valori, nelle varie epoche dell'anno, della resistenza del sistema delle prese di terra, non dovrà oltrepassare sensibilmente il valore $\frac{50}{n}$ ohm. Se, all'atto pratico, questa condizione non risultasse verificata, occor-

rebbe aumentare il numero delle prese di terra sino ad avvicinarsi alla cifra desiderata $\frac{50}{n}$ (intendendo con n , ben inteso, non già il numero di prese di terra effettivamente fatte, ma il numero sopra consigliato per schermi reticolari della estensione in questione).

Le indicazioni precedenti vanno tuttavia intese essenzialmente a titolo di orientamento, giacchè la così detta « resistenza di terra » d'una presa non è la misura, ma solo una indicazione attendibile della attitudine dello spandente a compiere la sua funzione di convogliare al suolo la scarica atmosferica.

Questo è tanto vero che, confrontando la resistenza di una presa di terra del tipo

spandente; chè il carbone aumenta bensì la superficie di contatto col terreno, ma può formare coppia elettrica col metallo dello spandente, e facilitare le corrosioni); altre, sono di effetto generalmente temporaneo e non prive anch'esse di inconvenienti, come la pratica di innaffiare il terreno intorno allo spandente con soluzioni saline (chè mentre l'aumento di conduttività del terreno che si ottiene è difficilmente durevole, a causa del dilavamento prodotto dalle piogge e dalle acque sotterranee, d'altra parte la presenza di sali può più facilmente determinare inizi di corrosione nelle parti metalliche). È molto utile, invece, ogni provvedimento che valga a mantenere umido il terreno nelle vicinanze dello spandente (vicinanza di vene d'acqua, convogliamenti di acque piovane o di acque di scarico non corrosive).

Uno dei tipi più consigliabili di spandente, nella maggior parte dei terreni, è costituito da uno spezzone di tubo di ferro o di profilato di ferro, di lunghezza non minore di quattro metri, infisso completamente e verticalmente nel terreno (se è possibile, sino ad una profondità sufficiente per toccare la zona permanentemente umida nelle vicinanze immediate dell'edificio, e di grossezza sufficiente per resistere allo sforzo di infissione: comunque, lo spezzone, se a forma di tubo, non dovrà avere un diametro esterno inferiore ai 40 mm., e se a forma di profilato (cantonale, ferri a T, ecc.) non dovrà pesare meno di kg. 3 per metro.

Nel riunire elettricamente ogni spandente col più vicino conduttore verticale dello schermo, reticolare, del quale conduttore la presa di terra viene ad essere come il prolungamento nell'interno del suolo, bisogna curare che il conduttore di collegamento sia solidamente attaccato alle due parti (preferibilmente con saldatura e chiodatura) e possa resistere a lungo all'azione corrosiva del terreno, che si manifesta specialmente nelle zone di umidità variabile (le così dette zone di « bagnasciuga ») ed all'uscita del conduttore del terreno. Per rendere il conduttore resistente a questa azione, si potranno usare conduttori in ferro di spessore (e quindi di sezione) notevolmente maggiore di quello delle piattine adoperate per lo schermo reticolare; oppure conduttori in rame stagnato o in acciaio inossidabile, o protetti in modo efficace (con guaine di piombo saldate, e così via). In questi ultimi casi, per ridurre gli eventuali effetti di coppia elettrica all'attacco con lo spandente, è utile rivestire di adatto materiale (impermeabile all'umidità ed all'ossigeno contenuto nel terreno) le parti ristrette dello spandente e del conduttore che sono in contatto; e sono stati consigliati rivestimenti di bitume, manicotti di cemento, ecc. Ma è da avvertire che se il rivestimento non è fatto con ogni cura, per ottenere l'aderenza pressochè perfetta del materiale con i metalli, il suo effetto è solo temporaneo.

I terreni nei quali le prese di terra riescono più efficaci, sono quelli umidi argillosi o coltivabili; risultati variabili, e generalmente meno soddisfacenti, si ottengono nei terreni più o meno aridi (specie se sabbiosi, ghiaiosi o rocciosi), tutte le volte, almeno, che non si possa raggiungere la zona permanentemente umida. Quando il terreno sia decisamente cattivo conduttore (terreni sabbiosi asciutti, molti casi di terreni rocciosi, ecc.) converrà sostituire le prese di terra del tipo sopra descritto con le così dette (impropriamente) terre di capacità. In queste prese di terra, lo spandente è costituito da una raggiera di almeno otto o dieci corde metalliche o nastri metallici (di rame, ferro stagnato o ferro zincato), di grossezza sufficiente per resistere a lungo alle cause

normale con quella di una terra di capacità, fatte entrambe in terreno cattivo conduttore, non sempre la resistenza di questa seconda risulta molto minore dell'altra; eppure, le terre di capacità, interessando alla dispersione della scarica una estensione di terreno assai più vasta, sono indubbiamente più atte dell'altra alle loro funzioni.

§ 4 — Collegamenti dello schermo reticolare con le masse metalliche esistenti nell'edificio. Vicinanza di altre masse conduttrici e di alberi.

Ove, nell'interno od all'esterno dell'edificio, esistano masse metalliche (o conduttori in genere) molto importanti queste dovranno essere elettricamente collegate ai conduttori della rete, ed almeno in *due* punti (scelti fra quelli che più si avvicinano ai conduttori), tutte le volte che le distanze fra masse conduttrici e rete non superino la metà del lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più prossime. Il collegamento è invece superfluo (e potrà tralasciarsi per ragioni economiche e pratiche), quando la distanza di cui sopra sia nettamente maggiore del lato del quadrato equivalente; nei casi intermedi (quando la distanza sia compresa fra la metà del lato e l'intero lato del quadrato equivalente), occorrerà regolarsi in relazione alla importanza della massa ed alla forma delle maglie; tenendo presente, per altro, che è meglio abbondare nei collegamenti che scarseggiare.

Per questi collegamenti, da fare a seconda dei casi mediante chiodature, bullonature, collari di pressione, ecc., possono usarsi conduttori simili a quelli adoperati per lo schermo reticolare (essendo largamente sufficienti sezioni dell'ordine di mmq. 50) salvo quanto potesse essere consigliato da esigenze relative ai collegamenti da effettuare, o di resistenza meccanica, o di resistenza ad eventuali cause di corrosione.

Fra le masse metalliche da considerare ai fini dei collegamenti sopra accennati, dovranno essere comprese le armature di ferro delle tettoie dei tetti, le coperture metalliche, i macchinari in genere, le condutture dell'acqua, le canalizzazioni metalliche delle acque piovane, le ringhiere, ecc. Sono invece da escludere, in massima (a causa essenzialmente della difficoltà di effettuare collegamenti sicuri e che non imbarazzino le manipolazioni) i fusti metallici; nei casi però in cui si trattasse di catoste di carattere permanente di fusti metallici, specie se contenenti sostanze infiammabili od esplosive, sarebbe necessario raffittire le maglie della parte vicina dello schermo etico, sino a realizzare la condizione che la distanza minima fra la catasta ed i conduttori dello schermo non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie.

La prossimità all'edificio di conduttori (linee aeree, ad es.), o di masse conduttrici (altri edifici, protetti o no, alberi, ecc.) può costituire una modesta protezione se il conduttore o la massa siano in ottima comunicazione col suolo (condizione che non può ovviamente essere mai verificata per le linee elettriche di trasmissione, per quelle telefoniche, ecc.; può esserlo, invece, per i così detti « fili di guardia » che talvolta proteggono le linee elettriche, oppure per linee metalliche non aventi scopi elettrici) e siano non più bassi dell'edificio in questione; ma, in generale, non è da farsi affidamento (a meno che le masse siano molte, come avviene allorché l'edificio fa parte di una grande agglomerazione edilizia, paragrafo 1) della Parte I. Quando, poi, non si possa essere sicuri dell'ottima e permanente messa a terra di quel conduttore o di

quella massa, la loro prossimità può riuscire anche pericolosa. Si deve perciò evitare che alberi alti si trovino a meno di una ventina di metri dall'edificio da proteggere; intendendosi per alberi alti, ai fini che qui interessano, quelli la cui altezza superi i due terzi dell'altezza dell'edificio.

§ 5 — Edifici speciali.

Nei piccoli edifici, generalmente isolati (e talvolta circondati da traverse di terra), nei quali si compiano operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive, le maglie dello schermo reticolare dovranno essere piccole, per conseguire lo scopo di proteggere efficacemente tutti gli oggetti contenuti nell'interno, evitando anche, senza pericolo, di dover far troppi collegamenti, che spesso riuscirebbero imbarazzanti, fra la rete e le masse metalliche interne (dei macchinari, serbatoi, ecc.). Potrà usarsi con vantaggio una vera e propria rete, fatta con filo di ferro zincato del diametro di almeno 5 mm., con maglie aventi il lato non maggiore di qualche decimetro, la quale rete, piuttosto che poggiare direttamente sulla costruzione, dovrà tutte le volte che si possa farlo, circondarla da ogni parte, mantenendosene ad una certa distanza (mediante sostegni in ferro, cemento, od altri materiali incombustibili) possibilmente non inferiore ai due metri. In luogo della rete di filo di ferro si potrà anche adoperare la lamiera stirata, di sufficiente spessore (non meno di circa mm. 2) della quale si curerà la buona conservazione (con verniciatura o provvedimenti equivalenti). Converterà badare, in ogni caso, che le maglie non siano così fitte da dar luogo a depositi ininterrotti di neve che possano compromettere la stabilità della costruzione. Per piccoli casotti, riesce spesso più semplice ed economico il rivestimento, completo e senza soluzioni di continuità, delle pareti esterne con lamiera in ferro zincato, od in rame, od in acciaio inossidabile (dello spessore di almeno 2 mm. nella parte superiore ed 1 mm. nelle parti verticali); dovrà essere fatto con molta cura e con giunti a ricoprimento il collegamento meccanico ed elettrico delle lamiere (le chiodature sono preferibili alla saldatura, a meno che quest'ultima sia autogena), ed il loro sicuro collegamento con le prese di terra.

Le tubazioni metalliche non sotterrate che dovessero entrare nella costruzione, saranno collegate con una presa di terra immediatamente prima dell'ingresso.

Se in un edificio in cui si manipolano o si conservano materie esplosive, oppure facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, dovessero entrare binari, occorrerebbe assicurare anzitutto il contatto elettrico tra i vari tronchi successivi di rotaie e, non potendo essere senz'altro certa la buona comunicazione col suolo delle rotaie (generalmente poggianti su traversine di legno, massicciata, ecc.) collegare ancora il binario con una presa di terra a piccola distanza dall'entrata nella costruzione. Se il binario attraversasse la costruzione, occorrerebbero due prese di terra, una da ciascuna parte della costruzione stessa.

Nei recinti degli stabilimenti destinati alla lavorazione o manipolazione di sostanze esplosive, oppure infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, non saranno ammesse linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione che vi affluissero per la illuminazione, forza motrice, segnalazioni, ecc.) dovranno diventare sotterranee

all'entrata nel recinto, oppure, se il recinto fosse molto grande, a qualche distanza da ciascuno degli edifici nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano le sostanze pericolose. Questa distanza non dovrà mai scendere al disotto di 10 metri, e dovrà salire sino a circa 50 metri ove si tratti di sostanze molto facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, e per gli esplosivi. Fra ciascuno dei fili della linea aerea e la sua prosecuzione in cavo dovranno essere inserite delle spirali d'induttanza, e, immediatamente prima di queste, i fili della linea dovranno essere muniti di scaricatori verso terra (per es., del tipo a corna, o di altro tipo) delle eventuali sovratensioni provenienti dalla linea.

Negli edifici in cemento armato, le armature metalliche potranno essere utilizzate per la costituzione dello schermo reticolare soltanto se durante la costruzione siano state prese le precauzioni necessarie per assicurare il contatto elettrico permanente fra i vari elementi metallici. In caso diverso, si dovrà trattare l'edificio come gli altri, procurando, se possibile, di collegare in più punti le armature metalliche della costruzione allo schermo reticolare, considerando le armature stesse come masse metalliche vicino allo schermo (paragrafo 4) della presente App. Tecnica.

§ 6 — Ispezioni periodiche e manutenzione degli impianti di protezione.

Costruito un impianto di protezione secondo i criteri generali e speciali sopra accennati o quelli dettati dalle circostanze particolari, è necessario predisporre delle verifiche periodiche annuali (da compiersi, possibilmente, qualche settimana prima dell'inizio della stagione temporalesca più importante dell'anno, se l'esistenza di questa stagione è sufficientemente netta), aventi lo scopo di accertare lo stato di conservazione dell'impianto. Le verifiche dovranno consistere nella ispezione:

- a) dello schermo reticolare, per accertare la sua integrità ed il buono stato delle connessioni fra i vari conduttori;
- b) dei collegamenti fra la rete e le masse metalliche dell'edificio;
- c) nel controllo del buono stato delle prese di terra.

Di regola, le ispezioni di cui sopra potranno essere oculari; per il controllo delle terre, occorrerà anche qualche verifica della loro resistenza di terra ed il confronto dei risultati delle misure con quelli ottenuti all'epoca dell'impianto (paragrafo 3) della presente App. Tecnica. Ogni difetto o manchevolezza dell'impianto dovrà essere prontamente riparato.


Dovranno essere fatte altresì verifiche generali dello stato dell'impianto tutte le volte che si abbia ragione di ritenere che una scarica atmosferica abbia colpito l'impianto o le sue immediate adiacenze.

Dovrà, infine, tenersi presente, che, per accurata che sia stata la costruzione e la manutenzione di un impianto di protezione, è assai raro che, dopo quindici o venti anni al massimo, esso non abbia bisogno di una completa rifazione o di riparazioni molto radicali.


Di tutte le verifiche, dei loro risultati e degli eventuali provvedimenti presi nei riguardi dell'impianto, dovrà essere tenuto nota in apposito registro, firmato dal direttore dello stabilimento od azienda, oppure da persona competente da lui esplicitamente delegata.

TAVOLA I

TIPO DI CASOTTO SMONTABILE PER Kg. 500 DI ESPLOSIVI.



Segue : TAVOLA I



Segue : TAVOLA I







TAVOLA II

TIPO DI DEPOSITO CROCIFORME



TIPO DI BARACCA PER MATERIALI ESPLOSIVI

Scala 1: 120



Segue : TAVOLA III





TAVOLA IV

TIPO DI CELLA BLINDATA

Scala 1: 150



Mod. 1 (Regolamento P. S., art. 61).

8


 REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE
 PER
LICENZE DI PORTO D'ARMI

(Tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

NB. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. La presente copertina costa c, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per 5 anni.

Firma del titolare

Rilasciato a il 19. EF.

IL QUESTORE

3

GENERALITÀ

.....

figlio di

e di

nato a

provincia di

il

di condizione

dimorante a

via

CONNOTATI

Statura

Corporatura

Colorito

Capelli

Barba

Fronte

Occhi

Naso

Bocca

Segni particolari

AVVERTENZE

1. La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta, non si può portare l'arme, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e pagata la relativa tassa.
2. Quando si porta l'arme è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'arme e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.
3. La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.
4. È punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
 - 1° consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
 - 2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
 - 3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone (art. 702 C. P.).
5. Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 500 a lire 3000 (art. 196 della legge di P. S.).

6

6. È proibito portare armi lunghe da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.
7. Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire mille. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese (art. 703 C. P.).
8. La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 10 della legge di P. S. salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

7

Mod. 2 (Regolamento P. S., art. 61)

N. del libretto N. di prot.

Si autorizza il signor

. figlio di

a portare la rivoltella o pistola per difesa personale.

Dato a il 19 E. F.

Firma del titolare **Bollo
d'ufficio** IL PREFETTO

.....

Recto

7.

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di

. a favore del signor

.

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

**Bollo
a
calendario**

MOD. 3 (Regolamento P. S. art. 67)

N. del libretto N. di prot

Si autorizza il signor

. figlio di

a portare il bastone animato per difesa personale.

Dato a il 19 E. P.

Firma del titolare Bollo d'ufficio IL PREFETTO

.

Recto

Verso

Da servire per rilascio di licenza di


. a favore del signor

.

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Bollo a calendario

MOD. 4 (Regolam. P. S. art. 61):
(Mod. A del D. Min. Fin. 26 Gennaio 1940 - XVII)





REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE

PER

LICENZE DI PORTO DI FUCILE

(tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. R. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. La presente copertina costa
. e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque annate venatorie, e cioè dal al 30 giugno 19 E. F.

Firma del titolare

Rilasciato a il 19 . . . — E. F.

IL QUESTORE

3

GENERALITÀ

.

figlio di

e di

nato a

provincia di

il

di condizione

dimorante a

via n

4

CONNOTATI

Statura :

Corporatura

Olorito :

Capelli

Barba

Fronte

Occhi :

Naso :

Bocca

Segni particolari

5

AVVERTENZE

1. Il libretto personale comprendente la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è valido per cinque annate venatorie, compresa in esse quella in corso al momento del rilascio; mentre il foglietto bollato, costituente la licenza, è valido per un anno venatorio dal giorno del rilascio al 30 giugno successivo.
Per anno venatorio s'intende quello che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.
In pendenza della rinnovazione annuale del foglio bollato, il titolare della licenza conserva il diritto di portare il fucile per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri mediante ricevuta in carta libera, rilasciata dalla competente Autorità locale di P. S., di avere presentata, nel precedente mese di giugno, la domanda di rinnovazione del foglio bollato, e di avere eseguito il versamento della prescritta tassa di concessione governativa, della soprattassa e delle quote dovute;
2. La licenza autorizza il porto di più fucili della medesima specie, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia (art. 9, comma 7, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), ed autorizza — durante l'esercizio della caccia — a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti, o ad arnesi per la caccia, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina (art. 11 del predetto Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016);
3. Durante l'esercizio della caccia, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza;

6

4. La licenza per portare il fucile anche per uso di caccia è strettamente personale. Non è consentito il porto del fucile da parte di persona che si accompagna con chi è munito di licenza;
5. Chi possiede la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 196 della legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, ed agli articoli 702 e 703 del Cod. Pen., e può esercitare la caccia soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalle disposizioni del R. decreto 5 giugno 1929, n. 1016;
6. La trasgressione alle presenti avvertenze ed alle varie disposizioni della legge di P. S. e della legge sulla caccia costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 10 della legge di P. S. e 79 della legge sulla caccia, salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

MOD. 5 (Regolam. P. S. art. 51)
(Segue Mod. A.) Recto

N. del libretto N. di protocollo

Si autorizza il signor

. figlio di

a portare il fucile anche per uso caccia a *non più di due colpi.*
più di due colpi.

Dato a il 19 E. F.

Firma del titolare Bollo
d'ufficio Il

Da servire pel rilascio di licenza di

. a favore del signor

.

Il Procuratore del Registro

Bollo
a
calendario

Mod. 6 (Regolam. P. S. art. 71).

Mod. B
(Reg. P. S. art. 71)



Marca
da bollo

REGNO D' ITALIA

Amministrazione della Pubblica Sicurezza

N del libr.

N di prot

SI AUTORIZZA

l'agente di vigilanza sull'applicazione della legge sulla
caccia Signor.
. figlio di a portare
il fucile da caccia a non più di due colpi e con muni-
zioni spezzate, esclusivamente per la caccia agli animali
noctivi.

Dato a li. 19 . . E. F.

Firma del titolare

.....

Bollo
d'ufficio

Il

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si richiede il sig. Procuratore del registro di
di riscuotere dall'agente di vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia
. la tassa di L. per porto di fucile da caccia a non più
di due colpi e con munizioni spezzate, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi.
Dato a li. 19 E. F.
Il Funzionario di P. S.

Art. del camp.
Bolletta N.
del
dell'Ufficio di sezione.

Mod. 7 (Regolam. P. S. art. 61).
Mod. C del D. Min. Fin. 26 Gennaio 1940 - XVIII

6

1



REGNO D'ITALIA

LIBRETTO PERSONALE

PER

licenza di caccia con barca a motore, con
spingarda o archibugio od altra arma da
getto o per licenza di uccellazione


(tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

1

N.B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata co
bollo d'ufficio della Questura.
La presente copertina costa e, salva la
rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida
per cinque annate venatorie, e cioè dal
al 30 giugno 19 . . . E. F.



N.

Firma del titolare

Rilasciato a il 19 . . . E. F.

IL QUESTORE

3

GENERALITÀ

.

figlio di

e di

nato a

provincia di

il

di condizione

dimorante a

via n.

4

GENERALITÀ

.....
figlio di
e di
nato a prov. di
il di condizione
dimorante a via n.

CONNOTATI

Statura	Corporatura
Colorito	Capelli
Barba	Fronte
Occhi	Naso
Bocca	Segni particolari
.....

5

1

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Licenza per caccia con barca a motore, con spingarda e archibugio od altra arma da getto o per uccellazione.

IL QUESTORE

Vista la domanda, di
Visto l'art. 9 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Dà licenza a figlio di
nato a per l'esercizio di con uso di numero (1) sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti e delle avvertenze di cui al presente foglio.
La presente licenza vale per cinque annate venatorie e cioè fino al 30 giugno 19 . . . E. F.
. li 19 . . . E. F.

IL QUESTORE

.....

(1) Specificare.
a) se trattasi di licenza di caccia, la natura dell'arma;
b) se trattasi di licenza di uccellazione, i modi di uccellazione elencati alle lett. f, g, h, i, dell'art. 90 della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 1016.

2

AVVERTENZE

1) La licenza di uno dei modi di caccia, di cui alle lettere c, d, e, f, g, h ed i dell'articolo 90 del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, è strettamente personale, ed è valida per cinque annate venatorie, salva la vidimazione annuale di essa da parte della competente Autorità di P. S. Nelle cinque annate è compresa quella in corso al momento del rilascio.
Per anno venatorio s'intende il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.
In pendenza della formalità di vidimazione, il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri mediante ricevuta in carta libera, rilasciata dalla competente Autorità locale di P. S., di avere presentata, nel precedente mese di giugno, la domanda di vidimazione della licenza, e di avere eseguito il versamento della prescritta tassa di concessione governativa, della soprattassa e delle quote dovute;

2) La licenza è strettamente personale e dev'essere presentata — durante l'esercizio della caccia o della uccellazione — ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza;

3

3) La licenza autorizza a portare — durante l'esercizio della caccia o della uccellazione — qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti, o ad arnesi per la caccia o l'uccellazione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina;

4) La licenza dà diritto ad esercitare la caccia o l'uccellazione soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinate dalle disposizioni del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

5) La trasgressione alle presenti avvertenze ed alle varie disposizioni della legge di P. S. e della legge sulla caccia costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 10 della legge di P. S. e 79 della legge sulla caccia, salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

4

Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19 30 giugno 19 E. F. . . . h 19 . . E. F. Il Questore	Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19 30 giugno 19 E. F. . . . h 19 . . E. F. Il Questore
Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19 30 giugno 19 E. F. . . . h 19 . . E. F. Il Questore	Visto per l'anno venatorio 1° luglio 19 30 giugno 19 E. F. . . . h 19 . . E. F. Il Questore

Modello D del D. Min. Fin. 26 Gennaio 1940-XVIII.

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. del libretto N. di prot.

Si dichiara che il Signor ha presentato a questo figlio di

Ufficio la domanda per il rinnovo del foglio bollato della propria licenza o di validazione annuale di (1) ed ha regolarmente scadente il

pagata la dovuta tassa di concessione governativa, nonché tutti gli altri contributi dovuti per legge.

La presente ricevuta sostituisce ad ogni effetto la predetta licenza fino alla data del 31 luglio 19 E. F.

. h 19 E. F.

Bolle d'ufficio

Il Funzionario di P. S.

.

(1) Specificare:
 a) se trattasi di porto di fucile, se a non più di due colpi, ed a più di due colpi;
 b) se trattasi di licenza di caccia, la natura dell'arma (spingarda, arcobugio ecc.) e numero di esse;
 c) se trattasi di licenza di uccellazione, i modi di uccellazione elencati alle lettere f, g, h, 4, dell'art. 90 della legge 5 giugno 1939-XVIII, n. 1016.

Mod. 9 (Regolamento P. S. art. 71).

12

1



REGNO D'ITALIA

LIBRETTO

PER

LICENZA DI PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE
a guardie particolari giurate

(Tela turchina)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. — La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo d'ufficio della Questura. La presente copertina costa e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.

N.

Firma del titolare

Rilasciato a il 19 . . . E. F.
IL QUESTORE.

3

N. d'ordine Comune di

. figlio

di nato a

il dimorante a

. nominato guardia particolare
giurata con decreto del prefetto di

per le proprietà di spettanza di

.

Dato a addì 19 . . . E. F.

Il

4

CONTRASSEGNI PERSONALI

Età

Statura

Corporatura

Capelli

Fronte

Ciglia

Occhi

Naso

Barba

Mento

Viso

Colorito

Segni particolari

5

INDICAZIONE DELLE PROPRIETÀ
affidate alla custodia
ed alla vigilanza del guardiano

6

7

PRESCRIZIONI
da tenersi presenti dal titolare

AVVERTENZE

1. *La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e pagata la relativa tassa.*
2. *Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.*
3. *La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.*
4. *La licenza di portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.*
5. *Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone è punito con l'ammenda fino a lire mille (art. 702, n. 3 C. P.).*

8

6. Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 e lire 3000 (art. 196 della legge di P. S.).
7. È proibito portare armi lunghe da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.
8. È punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
- 1° consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
 - 2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
 - 3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone (art. 702 C. P.).
9. Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda fino a lire mille. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese (art. 703 C. P.).
10. La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arme e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 10 della legge di P. S. salvo le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

9

10

11

Licenza di porto d'arme in esenzione da tassa

MOD. 11 (Reg. P. S. Art. 74).

Recto	Verso
 R. Prefettura di IL PREFETTO sulla richiesta dell'ufficio di AUTORIZZA il sig. figlio di nato a il residente a nella qualità di a portare esclusivamente per difesa personale. Dato a il 19 .. E.F. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bollo d'ufficio</div> <div>IL PREFETTO</div> </div>	<p style="text-align: center;">CONNOTATI</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p><i>Statura</i></p> <p><i>Corporatura</i></p> <p><i>Capelli</i></p> <p><i>Fronte</i></p> <p><i>Occhi</i></p> <p><i>Naso</i></p> <p><i>Bocca</i></p> <p><i>Barba</i></p> <p><i>Viso</i></p> <p><i>Colorito</i></p> <p><i>Segni particolari</i></p> <p>.....</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Bollo d'ufficio </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Fotografia del titolare Firma del titolare </div> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arme soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno. E' valida per un anno e deve esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Deve restituirsi appena cessato lo ragioni di servizio che ne determinarono la concessione.</p>

Licenza di porto d'arme per i M. V. S. N.

MOD. 12 (Regol. P. S. Art. 75).

Recto	Verso
 R. Prefettura di IL PREFETTO sulla motivata proposta del Comando della Zona della M. V. S. N. AUTORIZZA il sig. figlio di nato a il residente a nella sua qualità di della M. V. S. N. a portare la rivoltella o pistola esclusivamente per difesa personale. Dato a il 19 .. E.F. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bollo d'ufficio</div> <div>IL PREFETTO</div> </div>	<p style="text-align: center;">CONNOTATI</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p><i>Statura</i></p> <p><i>Corporatura</i></p> <p><i>Capelli</i></p> <p><i>Fronte</i></p> <p><i>Occhi</i></p> <p><i>Naso</i></p> <p><i>Bocca</i></p> <p><i>Barba</i></p> <p><i>Viso</i></p> <p><i>Colorito</i></p> <p>.....</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Bollo d'ufficio </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Fotografia del titolare Firma del titolare </div>



Mod. 13
(Regol. P. S. art. 114)

Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Certificato di iscrizione nel registro dei portieri

Provincia di

Comune di

Il (1)

Visto l'art. 62 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la domanda di figlio di nato a
il portiere (o custode) del di proprietà
. sito in via

Vista la carta d'identità rilasciatagli dal Podestà di il
col N.

Accertata la buona condotta del richiedente

CERTIFICA:

che è iscritto al N. del registro dei portieri di questo
Comune.

. li 19 E. F.

Il (1)

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dell'ufficio del Registro e apporre
il visto di vidimazione.

| Visto:
per l'anno
Il (1) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| marca da bollo |

(1) Questore - Commissario di P. S. - Podestà.

Mod. 15

Reg. P. S. art. 154



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Licenza di pubblico esercizio

Provincia di

IL QUESTORE

Veduta la domanda di
 Veduti gli articoli 86, 90, 91 e 92 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione Provinciale (1)

Dà licenza a figlio di nato a il per l'esercizio di nel Comune di via (2) all'insegna sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni speciali

La presente licenza vale fino al 31 dicembre 19

Dato a addì 19 E. F.

IL QUESTORE

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dell'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) Cancellare le parole « e della Commissione Provinciale », qualora non trattisi di esercizio per vendita al minuto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
 (2) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

Mod. 16

Legge P. S. art. 89



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Autorizzazione alla vendita di superalcolici

IL PREFETTO

della Provincia di

Vista la domanda del Signor
 Viste le disposizioni della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e quelle del relativo regolamento;
 Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione provinciale;
 Vista la licenza rilasciata dal Questore il n. ai sensi dell'art. 86 della succitata legge;

AUTORIZZA

il Signor di esercente in via (1) a vendere nel suo esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia e delle seguenti prescrizioni speciali
 La presente autorizzazione è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a addì 19 E. F.

IL PREFETTO

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dell'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione

Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

Mod. 17
(Art. 162 Rog. P. S.)



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Licenza per la vendita di soli superalcolici

IL PREFETTO

della Provincia di

Vista la domanda del Sig.

Viste le disposizioni della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,

e quelle del relativo regolamento;

Sentito il parere dell'ufficiale sanitario e della Commissione provinciale;

DA LICENZA

al Sig. di per l'esercizio di

Comune di via (1) sotto l'insegna

AUTORIZZA

a vendere al minuto in detto esercizio bevande contenenti alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla materia e delle seguenti prescrizioni speciali

La presente è strettamente personale e vale fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dato a addi 19 .. E. F.

IL PREFETTO

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto	Visto: per l'anno Il Prefetto
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) In caso di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio, se ne faccia annotazione sul presente modulo.

Mod. 18
(Regol. P. S. art. 191)



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Preso d'atto della dichiarazione di vendita di vino ricavato dai propri fondi

Provincia di

Comune di

Il (1)

Vista la dichiarazione presentata dal Sig.

di ai termini dell'art. 191 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza per vendere temporaneamente vino prodotto dai fondi di cui egli è (2)

Accertato che il vino destinato alla vendita venne prodotto nei fondi suddetti, siti nel territorio di e che la vendita avrà luogo nel locale

in via ;
Visti gli articoli 95 della legge 18 giugno 1931, n. 773, e 191 del relativo regolamento;

PRENDE ATTO

della dichiarazione del Sig. il quale rimane autorizzato a vendere il vino ricavato dai propri fondi nel locale sito in questo Comune, via alla condizione che la vendita sia limitata alla durata di mesi da oggi e che siano osservate tutte le disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti sulla materia e le seguenti prescrizioni speciali

Dato a addi 19 .. E. F.

(1)

(1) Questore, Commissario di P. S. o Podestà.
(2) Indicare se proprietario, affittuolo, mezzadro, colono, ecc. o in generale il titolo per cui il dichiarante abbia diritto di godere in tutto o in parte i frutti del fondo.

Mod. 19
(Reg. P. S. art. 224)



AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE
per gli esercenti mestieri ambulanti

Provincia di
Comune di
Il (1)
Vista la domanda di
Visto l'art. 121 della legge di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la carta d'identità rilasciata dal podestà di
. in data N.

CERTIFICA

che figlio di
e di nato a Provincia di
domiciliato in via è stato iscritto nel registro degli esercenti mestieri
ambulanti al N. d'ordine per esercitare il mestiere di sotto
l'osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle seguenti prescri-
zioni speciali
. li 19 E. F.
(1)

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)	Visto: per l'anno Il (1)
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

(1) Questore — Commissario di P. S. — Podestà.

Mod. 20
(Reg. P. S. art. 236)



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA, O CORRIERE, ECC.

IL QUESTORE

Vista la domanda del sig. figlio di nato a
residente a diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della
professione di
Vista la carta di identità rilasciata dal Podestà di il
N.

Visto l'esito favorevole dell'esperimento sostenuto ai sensi dell'art. 236 del
regolamento di P. S.;

AUTORIZZA

il sig. ad esercitare la professione di per l'anno 19
nel sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti, nonché delle
seguenti prescrizioni speciali:
.
. li 19 E. F.

IL QUESTORE

Vidimazioni

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dall'ufficio del Registro e apporre il visto di vidimazione.

Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore	Visto: per l'anno Il Questore
marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo	marca da bollo

Mod. 21
(Art. 246 Regol. P. S.)



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Decreto di approvazione delle guardie particolari giurate

Provincia

IL QUESTORE

Vista la domanda di
Visti gli articoli 11, 127 e 128 della legge sulla P. S. 18 giugno 1931, e 243 a
247 del relativo regolamento;
Dà licenza a figlio di nato a
per l'esercizio di
nel Comune di via sotto la stretta osservanza delle leggi
e dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali
La presente vale fino al 31 dicembre 19 E. F.

Vidimazioni.

Fare applicare nel quadretto la marca da bollo dell'ufficio del Registro e apporre
il visto di vidimazione.

Table with 4 columns: Visto per l'anno Il Questore, Visto per l'anno Il Questore, Visto per l'anno Il Questore, Visto per l'anno Il Questore. Includes 'marca da bollo' and 'marca da bollo' labels.

Mod. 22
(Art. 138 legge P. S.)



Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Decreto di approvazione delle guardie particolari giurate

IL PREFETTO

della Provincia di

Visto l'art. 138 del T. U. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti gli articoli 249 e seguenti del Regolamento relativo;
Veduta la domanda del sig.
perchè sia concessa a
L'approvazione per esercitare le funzioni di Guardia particolare;
Accertato che quest'ultimo trovasi in possesso dei prescritti
requisiti:

DECRETA

1°
. figlio di c. di
. nato a il domiciliato nel Comune
di è approvato come guardia particolare ai sensi delle dispo-
sizioni su citate.

2°

La predetta guardia particolare potrà prestare servizio unicamente nelle pro-
prietà qui appresso indicate

ANNOTAZIONI

(qui si annoteranno gli eventuali mutamenti della proprietà affidata alla vigilanza della guardia).

.....

Estratto dal testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773

Art. 133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 134. — Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonchè di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possono validamente obbligarsi ovvero abbiano subito condanna per delitto.

La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio.

Art. 138. — Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini italiani;
2. Essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3. Sapere leggere e scrivere;
4. Non avere riportato condanna per delitto;
5. Essere persone oneste e dabbene;
6. Essere muniti della carta d'identità;
7. Essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Comune di CARTA D'IDENTITÀ N.

Cognome Nome

Padre Madre

Nato il a


Stato civile Nazionalità

Professione Residenza

Via

Connotati e contrassegni salienti :

.
.
.
.
.
.
.



Impronta del dito
indice sinistro

FIRMA DEL TITOLARE

Data E. F.

IL PODESTÀ

RICHIAMATI		
RINNOVAZIONI	Data	
	N.	

N. MOD. 24 (Art. 261 Reg. P. S.)

Soggiorno degli Stranieri in Italia

Provincia di Comune di

Il sig
 figlio di
 e di
 nato a il
 di nazionalità
 di condizione
 di razza ha dichiarato
 di trovarsi in Italia dal
 proveniente dal
 di aver preso alloggio in

 con i controscritti congiunti di età inferiore ai 16 anni, di
 essere munito di passaporto n. rilasciato
 il a
 di essere venuto in Italia a scopo di
 di trattenervisi
 e di possedere in
 a titolo di
 il 19 A
 Firma del dichiarante

Congiunti di età inferiore ai 16 anni					Autorizzazione di lavoro
N.	Cognome e Nome	Paternità	Età	Nazionalità	
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del

N. MOD. 24 (Art. 261 Reg. P. S.)

Soggiorno degli Stranieri in Italia

Provincia di Comune di

L'Autorità di P. S. ha ricevuto da

 figlio di
 e di
 nato a il
 di nazionalità
 di condizione
 di razza
 di professione
 la dichiarazione di soggiorno nel Regno.
 La suindicata persona ha dichiarato di essere venuta in
 Italia il proveniente
 dal
 a scopo di
 per la durata di
 e di aver preso alloggio in
 con i controscritti congiunti
 di età inferiore ai 16 anni.
 li 19 A
 Firma e qualifica
 dell'Autorità di P. S.

Congiunti di età inferiore ai 16 anni					Autorizzazione di lavoro
N.	Cognome e Nome	Paternità	Età	Nazionalità	
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del
					fino al Minist. n. del

VARIAZIONI

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

Dichiarazione di soggiorno
 per gli Stranieri
 (Art. 261 Regolamento P. S.)

VARIAZIONI

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

.....
Trasferito da *a*
Via
 *li* *19* *A*

Dichiarazione di soggiorno
 per gli Stranieri
 (Art. 261 Regolamento P. S.)

PROVINCIA
di

COMUNE
di

N.

CONTRASSEGNI

Età
Statura
Capelli
Fronte
Sopracciglia
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Colorito
Corporatura
Condizione
Segni particolari

Firma del latore



Mod. 25
(Art. 295 Reg. P. S.)

Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Foglio di via obbligatorio (1)

Il nominato nato a
provincia di figlio di
e di residente a
provincia di ha ordine di trasferirsi a
. provincia di
passando per e di presentarsi al
entro giorni cui dovrà rimettere
il presente.

A termini della legge se il latore si scosta dall'itinerario sovra designato, e nel termine prefisso non si presenta all'Autorità cui fu diretto, sarà tradotto innanzi all'Autorità Giudiziaria pel prescritto procedimento.

Constatando che il latore si trovi sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio, o che abbisogni per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, s'invitano le Amministrazioni comunali dei luoghi, pel quali deve transitare, a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a addì 19 . . E. F.

Timbro
d'ufficio

(2)

(1) Indicare se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.
(2) Questore, Commissario o Podestà.

Il comune di
anticiperà a
la competenza di L.
indennità di viaggio dal detto Comune a
quello di
in ragione di cent. 5 per chilometro e così
per chilometri N.

Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Dat . . . il 19 . . E. F.

Il comune di
anticiperà a
la competenza di L.
indennità di viaggio dal detto Comune a
quello di
in ragione di cent. 5 per chilometro e così
per chilometri N.

Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato.

Dat . . . il 19 . . E. F.

PROVINCIA
di

COMUNE
di

N.

CONTRASSEGNI

Età
Statura
Capelli
Fronte
Sopracciglia
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Colorito
Corporatura
Condizione
Segni particolari

Firma del latore
.



Mod. 26
(Art. 298 del Regol. di P. S.)

Amministrazione della Pubblica Sicurezza

Foglio di via per rimpatrio di indigenti

L'indigente.
nativo di.
provincia di.
figlio di.
residente.
provincia di.
si trasferisce a.
provincia di.
con (1)

Rilasciato a addi 19 . . . E. F.

Timbro
d'ufficio

(2)

(1) Indicare il numero dei componenti la famiglia che viaggia col suo capo.
(2) Questore, Commissario o Podestà.

Il comune di
anticiperà a
la competenza di L.
indennità di viaggio dal detto Comune a
quello di
in ragione di cent. 5 per chilometro e così
per chilometri N.
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto
con carro od altro simile veicolo
sino al detto Comune, riportando dal conduttore
ricevuta del prezzo pagato.
Dat . . . il 19 . . . E. F.

Il comune di
anticiperà a
la competenza di L.
indennità di viaggio dal detto Comune a
quello di
in ragione di cent. 5 per chilometro e così
per chilometri N.
Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto
con carro od altro simile veicolo
sino al detto Comune, riportando dal conduttore
ricevuta del prezzo pagato.
Dat . . . il 19 . . . E. F.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo Capo del Governo
Ministro per l'interno

MUSSOLINI

PREZZO L. 6 --